

↓ **Guida** ←
all'**ORIENTAMENTO**
legale
dei cittadini
STRANIERI

Edizione aggiornata
con le disposizioni contenute
nel Pacchetto Sicurezza

↓ Guida ←
all'**ORIENTAMENTO**
legale
dei cittadini
STRANIERI

Edizione aggiornata
con le disposizioni contenute
nel Pacchetto Sicurezza

*Si ringrazia l'avv. Caterina Boca per il supporto scientifico
all'Ufficio Immigrazione di Caritas Italiana*



Con il contributo economico di Ancitel



Con il sostegno di Aiccre

2010 Caritas Italiana
Via Aurelia, 796 – 00165 Roma
www.caritasitaliana.it
Grafica e impaginazione: Consorzio Age - Roma
Stampa: Consorzio Age - Roma
Finito di stampare nel mese di ottobre 2010

Prefazione	5
CAPITOLO 1	
L'ingresso del cittadino straniero	7
<i>Introduzione</i>	8
1.1 <i>La regolamentazione della circolazione di persone e gli Accordi di Schengen</i>	9
1.2 <i>L'autorizzazione all'ingresso nel territorio Schengen</i>	10
1.3 <i>Principali procedure d'ingresso nel territorio nazionale italiano e rilascio del visto</i>	17
CAPITOLO 2	
Il permesso di soggiorno	29
<i>Introduzione</i>	31
2.1 <i>Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno</i>	32
2.2 <i>Il lavoro subordinato: autorizzazione al lavoro e modalità di rilascio del permesso di soggiorno</i>	35
2.3 <i>Rinnovo del permesso di soggiorno</i>	37
2.4 <i>Permessi di soggiorno nell'ambito lavorativo</i>	39
2.5 <i>Permessi di soggiorno per tutela dell'unità familiare</i>	44
2.6 <i>Permessi di soggiorno per tutela minori</i>	46
2.7 <i>Permessi di soggiorno per protezione internazionale</i>	47
2.8 <i>Permessi di soggiorno per altro titolo</i>	52
2.9 <i>Permessi di soggiorno di breve durata</i>	56
CAPITOLO 3	
L'espulsione	57
<i>Introduzione</i>	58
3.1 <i>L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano</i>	59
3.2 <i>Trattenimento del cittadino straniero</i>	61
3.3 <i>Altre modalità di espulsione</i>	62
3.4 <i>Procedura di riabilitazione</i>	66
3.5 <i>Reati legati all'immigrazione clandestina</i>	67

CAPITOLO 4

L'integrazione 69

	<i>Introduzione</i>	71
4.1	<i>I diritti ed i doveri dello straniero</i>	72
4.2	<i>Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo</i>	72
4.3	<i>L'assistenza sanitaria</i>	75
4.4	<i>Lo studio</i>	79
4.5	<i>Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all'estero</i>	80
4.6	<i>Prestazioni assistenziali e previdenziali</i>	82
4.7	<i>Altre tipologie di prestazioni</i>	83
4.8	<i>La regolamentazione dei rapporti matrimoniali</i>	85
4.9	<i>I servizi demografici</i>	86
4.10	<i>La cittadinanza italiana</i>	86

CAPITOLO 5

La protezione internazionale 89

	<i>Introduzione</i>	91
5.1	<i>Definizioni: il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria e l'asilo costituzionale</i>	92
5.2	<i>La domanda di protezione internazionale</i>	93
5.3	<i>Diritti del richiedente la protezione internazionale</i>	102
5.4	<i>Diritti del rifugiato</i>	103
5.5	<i>Diritti del beneficiario di protezione sussidiaria</i>	104
5.6	<i>Diritti del beneficiario di protezione umanitaria</i>	105

CAPITOLO 6

Il cittadino comunitario 107

	<i>Introduzione</i>	108
6.1	<i>Paesi aderenti all'Unione Europea</i>	109
6.2	<i>Diritti, facoltà e doveri</i>	109
6.3	<i>Il soggiorno del cittadino europeo che lavora</i>	110
6.4	<i>Il soggiorno del cittadino europeo che studia</i>	111
6.5	<i>Il soggiorno del cittadino europeo che non studia e non lavora</i>	111
6.6	<i>Assistenza sanitaria</i>	112
6.7	<i>Il familiare del cittadino europeo</i>	112

Prefazione

Ad oltre un anno dall'approvazione definitiva del cosiddetto "Pacchetto sicurezza" (legge 94/2009) da parte del Parlamento Italiano, che ha significativamente modificato il Testo Unico sull'immigrazione (D.lgs 286/98), Caritas Italiana ha voluto promuovere questa iniziativa editoriale nel solco di una tradizione che l'ha vista negli anni costantemente a sostegno e tutela dei fratelli immigrati. Si tratta di una guida aggiornata all'orientamento legale dei cittadini stranieri che, a partire dall'esperienza giuridica maturata sul fronte della mobilità umana, cerca di rileggere questo fenomeno alla luce delle novità legislative e amministrative intervenute negli ultimi anni in tema di immigrazione e asilo. Il reato di immigrazione clandestina, l'aumento della pena detentiva per coloro che si avvalgono di manodopera irregolare, la previsione di ulteriori costi collegati al rilascio del permesso di soggiorno, l'accordo di integrazione, la modifica di alcuni requisiti per il rilascio dei permessi di soggiorno sono solo alcune delle novità presenti in questo volume.

Caritas Italiana ha deciso di fare tale investimento con lo spirito di servizio che anima ogni attività a beneficio della sua rete diffusa su tutto il territorio e particolarmente impegnata sul fronte dell'immigrazione e dell'asilo. Ormai la totalità delle Caritas diocesane si occupa a vario titolo di cittadini stranieri e in particolare di tutela dei loro diritti. La guida è un sussidio informativo in grado di costituire non solo uno strumento quotidiano di lavoro ma anche un'occasione per rafforzare una cultura dei diritti, purtroppo sempre più spesso messa in discussione. In questo senso il taglio della guida ha privilegiato una impostazione snella ma rigorosa allo stesso tempo. È stata elaborata non solo pensando agli operatori legali delle Caritas diocesane, ma anche a tutti gli altri che presidiano gli sportelli dei vari Comuni, assessorati o associazioni di tutela dei migranti e ai tanti avvocati che, dovendosi misurare con la difficile legislazione sull'ingresso, inserimento e allontanamento dei cittadini stranieri, necessitano di un supporto per acquisire maggiore dimestichezza con le relative fonti del diritto.

Con la Guida all'orientamento legale dei cittadini stranieri speriamo di poter contribuire ulteriormente al complicato lavoro degli operatori che, loro malgrado, sono costretti ad un estenuante slalom tra leggi, decreti e circolari particolarmente abbondanti in questo settore.

Infine riteniamo importante la diffusione che la guida avrà su tutto il territorio nazionale nella consapevolezza che più si riuscirà a veicolare certi contenuti, maggiori saranno le chance di garantire tutela e dignità ai migranti. È per questo che abbiamo chiesto all'AICCRE – Sezione Italiana del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa, di sostenere questa iniziativa attraverso una capillare pubblicizzazione della guida a beneficio della sua fitta rete di enti locali, enti intermedi, regioni e autonomie locali. A ciò si aggiungerà anche la pubblicazione on line che garantirà a chiunque di poter scaricare i contenuti della guida direttamente dal web. Peraltro questa pubblicazione sarà oggetto di revisioni periodiche al fine di accompagnare passo passo gli operatori nello svolgimento dell'attività di consulenza e tutela legale ai migranti, rifugiati e richiedenti asilo.

Sac. Vittorio Nozza
Direttore Caritas Italiana

L'ingresso del cittadino straniero

Introduzione

1.1 *La regolamentazione della circolazione di persone e gli Accordi di Schengen*

1.2 *L'autorizzazione all'ingresso nel territorio Schengen*

Il passaporto

I documenti equipollenti al passaporto

Il visto d'ingresso

Organi competenti al rilascio del visto

Costi del visto

Requisiti richiesti per il rilascio del visto

- *Scheda 1 - Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale*

Obbligo del visto d'ingresso

Obbligo del visto di transito

Discrezionalità amministrativa delle rappresentanze consolari

Cause ostative all'ingresso

- *Scheda 2 - Art. 380 c.p.p. Arresto obbligatorio in flagranza*

Procedura di impugnazione in caso di diniego dell'autorizzazione all'ingresso

La frontiera e i controlli

Respingimento

1.3 *Principali procedure d'ingresso nel territorio nazionale italiano e rilascio del visto*

Visto per adozione

Visto per affari

Visto per cure mediche

Visto per lavoro subordinato stagionale e non stagionale: procedura denominata "chiamata nominativa"

- *Scheda 3 - Inoltro telematico delle domande*

Visto per lavoro autonomo

Visto per ricongiungimento familiare

- *Scheda 4 - Parametri standard reddito*

- *Scheda 5 - Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja soggetti all'apposizione dell'"apostille"*

- *Scheda 6 - Fasi relative alla procedura d'ingresso per ricongiungimento familiare*

Stranieri iscritti al Sistema Informativo Schengen – SIS e procedura di cancellazione del provvedimento di espulsione

Deroga al regime di ingresso: disposizioni a favore dei minori

Visto per studio

Visto per turismo

Paesi esenti dal visto di ingresso di tipo C (breve durata)

Visto per personale infermieristico

Introduzione

Dovendo svolgere un'analisi del percorso che il cittadino straniero compie per giungere nel territorio nazionale italiano, le regole e le procedure che ne regolamentano l'ingresso occupano indubbiamente una posizione determinante.

Il rilascio del permesso di soggiorno, la continuità della permanenza sul territorio, l'accesso alle misure di tutela e di integrazione e le stesse misure di respingimento e di espulsione, sono tutte procedure la cui applicazione è condizionata da una corretta e legittima modalità di ingresso. In sostanza, ogni successivo aspetto del trattamento riservato allo straniero soggiornante, a vario titolo, nel territorio nazionale italiano è di fatto condizionato dai principi e dalle procedure di regolamentazione degli ingressi.

Ne consegue che la valutazione e l'esame dei casi e delle problematiche rappresentate da un cittadino straniero non possono prescindere da un approfondimento del percorso che lo ha portato a decidere di lasciare il proprio Paese e di fare ingresso nel territorio di uno degli Stati membri dell'Unione Europea e, più in particolare, dell'Italia.

Come si avrà modo di verificare nel corso della lettura del capitolo 1, il percorso di ingresso è predeterminato dalla normativa nazionale e comunitaria, che prevede il possesso e la conseguente dimostrazione di alcuni requisiti considerati indispensabili per favorire l'accesso regolare nel territorio nazionale.

Il mancato rispetto di questa complessa procedura, nella quale occorre considerare al contempo i soggetti che intervengono e i requisiti oggettivi da dimostrare, segna inevitabilmente il prosieguo della vita giuridica del cittadino straniero. La mancanza di un regolare visto di ingresso impedirà di richiedere il corrispondente permesso di soggiorno, nonché di accedere al percorso di integrazione altrimenti previsto.

Il capitolo si propone quindi di fornire indicazioni sia di carattere generale che particolare sulle procedure di ingresso ma anche sui requisiti occorrenti per l'ottenimento dell'autorizzazione, nonché sui principali soggetti che intervengono durante i differenti procedimenti ed ai quali occorre rivolgersi per dare loro inizio. Si ricorda, a questo proposito, che le procedure di ingresso non sempre devono essere introdotte dal cittadino straniero residente nel proprio Paese ma, in alcuni casi, hanno inizio nel territorio italiano presso le amministrazioni investite di questo potere. Unica eccezione i richiedenti asilo, categoria di cittadini stranieri di cui si tratterà in un capitolo apposito, il 5, i quali seppure facciano ingresso in maniera irregolare nel territorio nazionale italiano e quindi privi di autorizzazione ed anche di documentazione identificativa, possono temporaneamente essere autorizzati al soggiorno fintanto che duri la procedura di riconoscimento della protezione internazionale.

1.1 La regolamentazione della circolazione di persone e gli Accordi di Schengen

Le norme in materia di ingresso, circolazione e soggiorno sul territorio nazionale italiano sono state introdotte dal legislatore nella prospettiva di conformare l'ordinamento giuridico italiano alle disposizioni dettate dagli Accordi di Schengen, che impegnano trasversalmente alcuni Stati membri dell'Unione Europea, ed alcuni Paesi non aderenti, ma collocati geograficamente nel continente europeo¹.

Pur avendo firmato il Trattato di adesione il 27.11.1990, l'Italia fa ingresso operativamente nel sistema di Schengen il 26 ottobre 1997, impegnandosi così ad **adottare norme e procedure comuni** agli altri Stati aderenti, tra l'altro, in materia di **circolazione, controllo delle frontiere e regolamentazione degli ingressi** dei cittadini provenienti da Paesi non aderenti agli Accordi.

Ed è in questa prospettiva che si è sviluppato, nel corso dell'ultimo decennio, il processo di crescita e consolidamento europeo, così da spingere gli Stati membri dell' U.E. verso un processo di armonizzazione delle procedure in materia di circolazione dei cittadini comunitari e di quelli appartenenti ai Paesi extra - U.E., facendo propri, con il Trattato di Maastricht prima e, nel 1999, con il Trattato di Amsterdam, definizioni, procedure e disposizioni già previste e applicate in materia economica, politica e sociale. Procedendo ad una integrazione della Convenzione e dei Protocolli di adesione e ratifica di Schengen, il trattato di Maastricht istituisce e formalizza il c.d. *acquis di Schengen*, in base al quale gli Stati membri dell'Unione Europea si impegnano ad assumere obblighi in materia di controlli alle frontiere interne ed esterne del c.d. *spazio Schengen*.

Lo "*spazio Schengen*" è quindi l'insieme dei territori nazionali dei Paesi membri dell'Unione Europea (e non solo) che applicano la Convenzione e che hanno quindi aderito, in misura maggiore o minore, all'*acquis* corrispondente ovvero: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia, Islanda, Norvegia, Slovenia, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Malta, Svizzera e Liechtenstein².

In materia di **circolazione delle persone**, lo scopo principale è quello di eliminare i controlli alle **frontiere interne**, cioè le frontiere comuni ai paesi firmatari, e rafforzare le **frontiere esterne**, ovvero il perimetro esterno dello spazio comune.

Ne consegue una **diversità di trattamento** applicabile verso i cittadini degli Stati membri e verso i cittadini che provengono invece da uno Stato non aderente all'U.E. (di seguito denominati "cittadini stranieri"):

- a. i cittadini degli Stati membri possono circolare liberamente all'interno dello spazio comune;
- b. i cittadini stranieri potranno fare ingresso nel territorio comune U.E. attraverso le frontiere esterne, **ma solo se muniti di un'autorizzazione all'ingresso denominata "visto d'ingresso"**.

1 Aderiscono agli Accordi di Schengen i Paesi che compongono lo Spazio Economico Europeo – S.E.E., ovvero 25 dei 27 Paesi dell'U.E. e 3 dei 4 Paesi membri dell'EFTA, *European Free Trade Association* – Associazione Europea di Libero Scambio, Islanda, Liechtenstein e Norvegia. Il SEE nasce nel 1994 per permettere ai Paesi dell'EFTA di partecipare al MEC senza dover essere membri dell'UE.

2 Cipro, Romania e Bulgaria non hanno ancora attuato tutti gli accorgimenti per aderire all'area Schengen.

1.2 L'autorizzazione all'ingresso nel territorio Schengen

Il cittadino straniero che intenda fare ingresso nello spazio comune U.E. dovrà attraversare una frontiera esterna munito del proprio **passaporto valido** (o del **documento equipollente**) e del **visto d'ingresso** apposto sul documento stesso.

Come vedremo in seguito, il rilascio del visto d'ingresso è necessario non solo ai fini dell'ingresso nel territorio nazionale di uno Stato membro dell'U.E., ma anche ai fini del rilascio del permesso di soggiorno e, in definitiva, al prosieguo del soggiorno regolare. Ne consegue che **l'ingresso di un cittadino straniero senza questo fondamentale requisito inficia inevitabilmente la regolarità del soggiorno**. Non solo. La regolamentazione degli ingressi è articolata in maniera tale da stabilire un percorso determinato per ciascuna motivazione di ingresso. Se il cittadino straniero, ad esempio, farà ingresso con un visto rilasciato per motivi di studio, potrà richiedere solo la tipologia di permesso di soggiorno corrispondente (studio), e non un'altra.



Un'eccezione può essere fatta per coloro che fanno ingresso con un visto per motivi di turismo ma chiedono l'accesso alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale.³

IL PASSAPORTO

Il passaporto è il documento internazionalmente riconosciuto, che abilita il titolare a recarsi da un Paese all'altro. Può essere *diplomatico*, di *servizio*, *ordinario* ed *individuale* o *collettivo* (intestato a gruppi di persone aventi tutte la stessa cittadinanza e in viaggio per lo stesso motivo, di solito turistico).



Il visto non può essere apposto su un passaporto o su un documento di viaggio già scaduto e comunque la durata della validità del passaporto deve essere superiore a quella del visto di almeno 3 mesi.

I DOCUMENTI EQUIPOLLENTI AL PASSAPORTO

Di seguito l'elenco dei documenti equivalenti al passaporto:

- **titolo di viaggio per apolidi** - viene rilasciato agli apolidi generalmente soggetti all'obbligo del visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
- **titolo di viaggio per rifugiati** - viene rilasciato ai rifugiati generalmente soggetti all'obbligo del visto per l'Italia, a meno che non dispongano di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen o di un documento di viaggio rilasciato da uno dei Paesi firmatari dell'Accordo di Strasburgo;
- **titolo di viaggio per stranieri** - viene rilasciato a coloro che non possono ricevere un valido documento di viaggio dalle Autorità del Paese di cui sono cittadini e

³ Per un approfondimento sulla "domanda di protezione internazionale", si rinvia al capitolo 5 in cui viene descritta la nuova procedura di riconoscimento dello status di rifugiato all'interno di un percorso più articolato che prevede l'introduzione di una nuova figura giuridica (la protezione sussidiaria).

- generalmente obbliga a richiedere il visto per l'Italia a meno che il possessore non disponga di un titolo di soggiorno rilasciato da uno degli Stati Schengen;
- **libretto di navigazione** – è il documento professionale rilasciato ai marittimi per la loro attività, valido per l'ingresso nello spazio Schengen solo per le esigenze professionali;
 - **documento di navigazione aerea** – è il documento rilasciato ai piloti ed al personale di bordo delle compagnie aeree civili solo per motivi inerenti la loro attività lavorativa;
 - **lasciapassare delle Nazioni Unite** – è il documento rilasciato al personale ONU ed a quello delle Istituzioni dipendenti;
 - **documento rilasciato da un Quartiere generale della NATO** – viene rilasciato al personale civile e militare dell'Alleanza Atlantica. I membri delle forze NATO sono esenti dal visto (l'obbligo vige invece per i familiari e il personale civile al seguito);
 - **carta d'identità per i cittadini degli Stati della U.E.** - valida anche per l'espatrio per motivi di lavoro. Il possesso è esente dal visto;
 - **carta d'identità (ed altri documenti) per i cittadini degli Stati aderenti all'Accordo europeo sull'abolizione del passaporto** - valida per andare, a scopo turistico, nel territorio di uno degli stessi Stati per i viaggi di durata inferiore a 3 mesi. Il possessore è esente dal visto;
 - **elenco di partecipanti a viaggi scolastici all'interno della U.E.** - rilasciato a studenti stranieri residenti negli Stati della U.E. I titolari sono esenti dall'obbligo di visto;
 - **lasciapassare** - foglio sostitutivo del passaporto rilasciato allo straniero che non dispone di un titolo di viaggio valido per tutti gli Stati Schengen, o solo per l'Italia;
 - **lasciapassare (o tessera) di frontiera** – viene concesso ai cittadini domiciliati in zone di frontiera; è valido per il transito della frontiera stessa e la circolazione nelle corrispondenti zone degli Stati confinanti.

IL VISTO D'INGRESSO

Il visto di ingresso è l'**autorizzazione ad entrare nel territorio nazionale**, rilasciata da uno Stato membro al cittadino straniero, sia per il transito che, soprattutto, per il soggiorno in detto Stato. Il visto rilasciato per soggiorni non superiori a tre mesi può essere utilizzato anche per l'ingresso in un Paese dell'U.E. diverso da quello che ha emesso l'autorizzazione.

La concessione dell'autorizzazione all'ingresso viene comprovata dall'apposizione di un **adesivo di colore preminentemente verde cangiante**, apposto su una pagina del passaporto o sul documento equipollente, in cui vengono riportati alcuni dati: la durata del soggiorno; lo Stato membro che ha autorizzato l'ingresso; il motivo del visto.

In armonia a quanto precedentemente riportato, è previsto l'uso della medesima forma di visto, denominato "visa Schengen".



Generalmente, al momento dell'ingresso il personale della Polizia di frontiera appone un timbro che comprova l'avvenuto ingresso. Il timbro può essere messo sopra il visto (in basso a destra) o nella facciata immediatamente successiva.



L'autorizzazione all'ingresso, comprovata dal rilascio del visto, non è prorogabile, ma, per alcune tipologie di visto, può essere rinnovata la corrispondente autorizzazione al soggiorno nel territorio nazionale

dello Stato membro (comprovata dal rilascio del “permesso di soggiorno”), previa presentazione dei requisiti richiesti. In caso contrario, terminato il periodo di soggiorno autorizzato, il cittadino straniero deve fare ritorno nel proprio Paese o nel Paese di residenza, per non incorrere nei provvedimenti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione.

ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO DEL VISTO

Competente al rilascio dell'autorizzazione all'ingresso è la Rappresentanza Consolare (“Consolato”) presente nel territorio dello Stato extra – U.E. di residenza del cittadino straniero che ne fa richiesta.

Più in particolare:

- Per il **Visto Schengen Uniforme - VSU** (per transito o soggiorno di breve durata – max 90 gg), sarà competente al rilascio la Rappresentanza Consolare dello Stato Schengen che rappresenta la meta unica o principale del viaggio che il cittadino straniero deve compiere. Se non sia possibile individuare la meta unica o principale del viaggio, la competenza spetta alla Rappresentanza Consolare dello Stato Schengen da cui si effettuerebbe il primo ingresso.
- Per il **Visto c.d. Nazionale - VN** (per soggiorni di lunga durata), sarà competente al rilascio la Rappresentanza Consolare dello Stato Schengen in cui si effettuerà il soggiorno di lunga durata del cittadino straniero.
- In caso di assoluta necessità ed urgenza, il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera.



Il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato da una Rappresentanza Consolare diversa ma delegata a farlo, se nel Paese di provenienza del cittadino straniero non vi è la Rappresentanza Consolare dello Stato Schengen competente in via principale al rilascio, mentre, non è prevista alcuna procedura di delega per il rilascio di Visti Nazionali.

Il visto può essere richiesto dal cittadino straniero sia per sé che per i familiari inseriti nel proprio documento di viaggio (minori). In ogni caso, per poter presentare la domanda di rilascio del visto di ingresso, il cittadino straniero deve aver compiuto la maggiore età (18 anni), altrimenti la richiesta dovrà essere presentata da un maggiorenne, previa dimostrazione dell'assenso di entrambi i genitori esercenti la patria potestà.

COSTI DEL VISTO

All'atto della presentazione della domanda di visto d'ingresso il cittadino straniero dovrà provvedere al pagamento delle spese amministrative previste nella misura di 60 Euro per i visti di tipo A, B, C e 75 Euro per i visti di lunga durata (tipo D).⁴

⁴ Dati forniti dal Ministero degli Affari Esteri.

REQUISITI RICHIESTI PER IL RILASCIO DEL VISTO

Sulla domanda di rilascio del visto di ingresso occorre indicare: le proprie generalità; gli estremi del passaporto o del documento equipollente; il luogo di destinazione ed il motivo del soggiorno.

Inoltre, deve essere corredata dalla presentazione di una serie di documenti, alcuni dei quali variano secondo il tipo di visto che il cittadino straniero vorrà richiedere. Tali documenti sono necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di ingresso che, secondo la seguente elencazione generale, sono:

- a. La dimostrazione del possesso di un passaporto o documento equipollente in corso di validità.
- b. La dimostrazione del possesso dei mezzi di sussistenza ritenuti sufficienti per giustificare la durata del soggiorno e, in taluni casi, il ritorno nel Paese di provenienza (cfr scheda 1).

A tale proposito possono essere richieste: dichiarazioni di garanzia o di presa in carico da parte di terzi (anche cittadini stranieri già residenti nel Paese U.E. nel quale ci si vuole recare – nel nostro caso in Italia – o cittadini italiani); documentazione bancaria da cui risulti la condizione economica; dichiarazione dei redditi, etc.

- c. L'indicazione del luogo in cui si intende soggiornare in Italia (abitazione privata, albergo, etc.).

Requisiti più specifici:

- d. La dimostrazione del possesso dei biglietti di andata e ritorno (quest'ultimo, nel caso di soggiorno di breve durata).
- e. Il nulla osta al lavoro quando si richiede un visto di ingresso per lavoro (subordinato o autonomo).
- f. Il nulla osta al ricongiungimento familiare quando il cittadino straniero è stato autorizzato a questo tipo di ingresso.
- g. L'autorizzazione alla frequenza di un corso di studi universitari quando il cittadino straniero è stato autorizzato a questo tipo di ingresso.



Sarà considerata inammissibile la domanda di rilascio del visto di ingresso presentata dal cittadino straniero munito di documentazione falsa o contraffatta.

Scheda 1 - Tabella per la determinazione dei mezzi di sussistenza richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale

- visto per: affari, cure mediche (per l'accompagnatore), gara sportiva, motivi religiosi, studio, transito, trasporto, turismo

Durata del viaggio	1 partecipante	2 o più partecipanti
Da 1 a 5 giorni (quota fissa complessiva)	€ 269,60	€ 212,81
Da 6 a 10 giorni (quota giornaliera a persona)	€ 44,93	€ 26,33

Da 11 a 20 giorni

Quota fissa	€ 51,64	€ 25,82
Quota giornaliera a persona	€ 36,67	€ 22,21

Oltre 20 giorni

Quota fissa	€ 206,58	€ 118,79
Quota giornaliera a persona	€ 27,89	€ 17,04

OBBLIGO DEL VISTO D'INGRESSO

Sono tenuti a richiedere il visto d'ingresso i cittadini stranieri provenienti dai seguenti Paesi: Afghanistan, Albania, Algeria, Angola, Arabia Saudita, Armenia, Autorità Palestinese, Azerbaijan, Bahrein, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Bielorussia, Bolivia, Bosnia-Erzegovina, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cambogia, Camerun, Capo Verde, Centrafrica, Ciad, Cina, Colombia, Comore, Congo, Congo (Repubblica Democratica), Corea del Nord, Costa d'Avorio, Cuba, Dominica, Dominicana (Repubblica), Ecuador, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Eritrea, Etiopia, ex-Repubblica iugoslava di Macedonia, Fiji, Filippine, Gabon, Gambia, Georgia, Ghana, Giamaica, Gibuti, Giordania, Grenada, Guinea, Guinea Bissau, Guinea Equatoriale, Guyana, Haiti, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakistan, Kenia, Kirghizistan, Kiribati, Kuwait, Laos, Lesotho, Libano, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Maldive, Mali, Marianne del Nord, Marocco, Marshall, Mauritania, Micronesia, Myanmar, Moldova, Mongolia, Mozambico, Namibia, Nauru, Nepal, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Palau, Papua-Nuova Guinea, Perù, Qatar, Repubblica Federale di Jugoslavia (Serbia e Montenegro), Ruanda, Russia, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Salomone, Samoa Occidentali, Sao Tomé e Principe, Senegal, Sierra Leone, Siria, Somalia, Sri Lanka, Sud Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Tagikistan, Taiwan (entità territoriale non riconosciuta), Tanzania, Thailandia, Timor Orientale, Togo, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Turchia, Turkmenistan, Tuvalu, Ucraina, Uganda, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

OBBLIGO DEL VISTO DI TRANSITO

Sono obbligati a richiedere il visto di transito i cittadini provenienti dai seguenti Paesi: Eritrea⁵ e Senegal⁶, nonché Afghanistan, Bangladesh, Colombia, Etiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Repubblica Democratica del Congo, Somalia, Sri Lanka. Per coloro che provengono da questi ultimi Paesi non vi è obbligo di visto di transito laddove siano titolari di un permesso di soggiorno rilasciato a vario titolo da Irlanda, Liechtenstein, Regno Unito, o di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato rilasciato da Andorra, Canada, Giappone, Principato di Monaco, San Marino, Svizzera, Stati Uniti.

- 5 Tranne nel caso in cui il cittadino straniero sia provvisto di un visto di ingresso o di un permesso di soggiorno rilasciato da un Paese dell'Unione Europea, o da uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, o dal Canada, Svizzera e Stati Uniti d'America.
- 6 Tranne nel caso in cui il cittadino straniero sia provvisto di un permesso di soggiorno rilasciato da uno Stato aderente all'accordo sullo Spazio Economico Europeo del 2 maggio 1992, o dal Canada e Stati Uniti d'America.

DISCREZIONALITÀ AMMINISTRATIVA DELLE RAPPRESENTANZE CONSOLARI

Le autorità consolari italiane, nell'ottica di fornire una collaborazione attiva contro l'immigrazione irregolare, possono richiedere al cittadino straniero la presentazione di ulteriore documentazione, al fine di verificare l'effettivo interesse a fare ingresso nel T.N. e le condizioni economiche che questi possiede. La valutazione del c.d. "rischio di clandestinità" rimane di esclusiva competenza della Rappresentanza Consolare italiana che può ritenere di dover rifiutare il rilascio di un visto d'ingresso anche di fronte la presentazione di una completa e compiuta documentazione.

CAUSE OSTATIVE ALL'INGRESSO

Indipendentemente dal rischio di immigrazione clandestina, la Rappresentanza Consolare può rifiutare il rilascio del visto di ingresso quando:

- a. non sussistono i requisiti richiesti per il rilascio dello specifico visto;
- b. il cittadino straniero sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato Italiano o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone;
- c. il cittadino straniero risulti condannato⁷, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (cfr. scheda 2);
- d. risulti essere già colpito da un provvedimento di espulsione emesso dall'autorità competente nel territorio nazionale italiano o in quello di un altro Stato membro, senza che siano trascorsi i termini prescritti per legge.

Scheda 2 - Art. 380 c.p.p. – L'arresto obbligatorio in flagranza

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni e nel massimo a 20 anni.

Anche fuori dai casi indicati, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi consumati o tentati:

- delitti contro la personalità dello Stato (art. 241 e ss. c.p.) per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;
- delitto di devastazione e saccheggio (art. 419 c.p.);
- delitti contro l'incolumità pubblica per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 3 anni o nel massimo a 10 anni (artt. 422 e ss. c.p.);
- delitto di riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- delitti di: prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (artt. 600 bis e ss. c.p.);
- delitto di furto commesso in luoghi in cui sono custodite armi (armerie o depositi vari) ex legge 8 agosto 1977, n. 533;
- delitto di furto in abitazione e furto con strappo (art. 624 bis c.p.);

⁷ Anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.

- delitto di rapina e di estorsione (artt. 628 – 629 c.p.);
- delitti di fabbricazione illegale, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico, di armi clandestine anche da sparo;
- delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 10 anni;
- delitti di promozione, costituzione, direzione ed organizzazione delle associazioni segrete, di carattere militare, e altre previste da differenti disposizioni legislative;
- delitti di partecipazione, promozione, direzione ed organizzazione, della associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);
- delitti di promozione, direzione, costituzione ed organizzazione della associazione per delinquere (art. 416 c.p.);

PROCEDURA DI IMPUGNAZIONE IN CASO DI DINIEGO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'INGRESSO

Qualora la Rappresentanza Consolare ritenga non vi siano i presupposti per il rilascio del visto d'ingresso, emette un provvedimento motivato nel quale, oltre ad indicare i motivi del rifiuto, fornisce le informazioni circa i mezzi di impugnazione previsti dalla legislazione nazionale italiana.

Entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di diniego, il cittadino straniero può presentare il ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

LA FRONTIERA E I CONTROLLI

Il rilascio del visto non garantisce, in modo assoluto, l'ingresso del cittadino straniero nel territorio di uno Stato membro.

Durante le operazioni di controllo che effettua la polizia di frontiera:

- a. viene identificato nuovamente il cittadino straniero (esame della documentazione personale in suo possesso);
- b. vengono verificati eventuali motivi ostativi all'ingresso;
- c. viene constatato il possesso dei requisiti necessari all'ingresso e la loro corrispondenza allo scopo del viaggio;
- d. in base alla valutazione effettuata viene autorizzato o negato l'ingresso nel territorio nazionale.

RESPINGIMENTO

La polizia di frontiera può effettuare il respingimento nei confronti dei cittadini stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti per l'ingresso nel territorio nazionale. In questo caso, verrà apposto un timbro di ingresso che l'addetto alla frontiera dovrà barrare con una croce o con dei segni identificativi, indicando quindi, con il numero corrispondente, il motivo del respingimento.

I valichi di frontiera devono essere dotati di servizi informativi e di assistenza per coloro che intendano presentare domanda di riconoscimento dello status di rifugiato ed anche per coloro che vogliono fare ingresso per soggiorni di durata superiore a tre mesi. Il vettore che ha condotto alla frontiera un cittadino straniero privo di visto d'ingresso o che deve essere comunque respinto deve ricondurlo nello Stato di provenienza o in quello in cui gli è stato rilasciato il documento di viaggio in possesso.

1.3 Principali procedure d'ingresso nel territorio nazionale italiano e rilascio del visto

Il decreto 12 luglio 2000 del Ministero degli affari esteri definisce le tipologie dei visti di ingresso conformemente alle disposizioni europee. Di seguito vengono elencati i principali visti di ingresso.

VISTO PER ADOZIONE

Il cittadino straniero, destinatario di un provvedimento di adozione o di affidamento pre-adoattivo emesso dalla competente autorità straniera, può fare ingresso nel territorio nazionale italiano al fine di soggiornarvi per un periodo di tempo indeterminato presso i propri adottanti o affidatari.

Perché il visto possa essere rilasciato è necessario possedere la seguente documentazione:

- a. dichiarazione di idoneità all'adozione rilasciata dal Tribunale per i minorenni italiano competente;
- b. provvedimento di adozione o affidamento emesso dalla competente autorità straniera;
- c. dichiarazione di conformità del provvedimento di adozione o di affidamento effettuata dalla Rappresentanza Consolare italiana;
- d. autorizzazione all'ingresso ed al soggiorno da parte della Commissione per le adozioni internazionali.

VISTO PER AFFARI

Il cittadino straniero che intende viaggiare in Italia per finalità economiche, commerciali, trattative, apprendimento e uso di apparecchiature e strumenti acquistati o venduti, può richiedere il rilascio di questa particolare categoria di visto.

Le condizioni per il rilascio sono le seguenti:

- a. dimostrazione della condizione di operatore economico – commerciale attraverso il deposito della documentazione locale comprovante l'effettiva condizione di operatore economico-commerciale (ad es.: licenza d'esercizio, certificato di visura camerale, ecc.);
- b. finalità economico – commerciale del viaggio;
- c. programma del soggiorno, con indicati i contatti "d'affari" previsti e i recapiti in Italia, o lettera d'invito dell'impresa italiana;
- d. assicurazione sanitaria;
- e. adeguati mezzi economici di sostentamento nella misura prevista dalla Direttiva del Ministero dell'interno 1.3.2000 (cfr. scheda 1).

VISTO PER CURE MEDICHE

Il cittadino straniero che abbia necessità di essere sottoposto a trattamenti medici presso strutture sanitarie italiane pubbliche o private può richiedere ed ottenere questo particolare visto d'ingresso per sé e per l'eventuale accompagnatore che dovrà assisterlo durante la somministrazione delle cure.

Vista la particolarità delle circostanze che determinano l'autorizzazione all'ingresso, qualora le condizioni del cittadino straniero che necessita delle cure mediche siano particolarmente gravi, contravvenendo alla regola generale, già illustrata, secondo cui il visto deve essere richiesto personalmente dal cittadino straniero, in questo caso, la richiesta può essere effettuata anche da un familiare o da un terzo che vi abbia interesse (medico curante, istituto per minori, etc.).

Le condizioni da dimostrare per il rilascio del visto d'ingresso sono le seguenti:

- a. dichiarazione della struttura sanitaria italiana prescelta che indichi il tipo di cura da somministrare, la data di inizio e la durata presunta del trattamento terapeutico;
- b. attestazione dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale pari al 30% del costo complessivo del trattamento sanitario;
- c. documentazione che attesti la disponibilità di un alloggio e la garanzia del proprio sostentamento in Italia (anche per l'eventuale accompagnatore).

VISTO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE E NON STAGIONALE: PROCEDURA DENOMINATA "CHIAMATA NOMINATIVA"

Un cittadino straniero che voglia fare ingresso in Italia per lavorare presso un datore di lavoro determinato (conosciuto, ad esempio, tramite un parente già residente in Italia) deve dare inizio ad una procedura denominata "chiamata nominativa".

La "chiamata nominativa" è un'articolata procedura di ingresso che consta di più soggetti e fasi che si avvicendano tra loro, strettamente collegati l'uno all'altro.



È bene ricordare che:

- a. *Il cittadino straniero non può fare ingresso per lavoro senza lo specifico visto d'ingresso per "lavoro subordinato", rilasciato dal Consolato Italiano.*
- b. *Solo il possesso del visto per lavoro abilita il cittadino straniero a fare ingresso nel territorio nazionale italiano per questo motivo. La sola presenza di un datore di lavoro pronto ad assumerlo non fornisce nessuna abilitazione se contestualmente non è stato rilasciato il visto corrispondente.*
- c. *Il cittadino straniero non può fare ingresso con una tipologia di visto differente (ad esempio, per turismo o per affari) e chiedere invece il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.*

Nel corso di questi ultimi anni, le procedure di attivazione della chiamata nominativa sono state diverse, comportando la partecipazione di soggetti pubblici e privati differenti.

Prima, la procedura veniva instaurata attraverso la spedizione di un plico contenente dei moduli prestampati, in cui indicare le generalità del datore di lavoro e del lavoratore, nonché le caratteristiche del futuro rapporto di lavoro.

Ad avviare la procedura di "chiamata nominativa" è infatti il potenziale datore di lavoro che ne fa richiesta. Attualmente, eliminato l'obbligo di spedire la domanda per posta, nel tentativo di rendere la procedura più snella, è stato introdotto un **sistema di invio telematico delle istanze**.

Rimane invariata la modalità con cui si stabilisce **il numero massimo di cittadini stranieri che, annualmente, possono fare ingresso nel territorio italiano per motivi di lavoro**. Il Governo, infatti, pubblica un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui segue, di norma, una Circolare del Ministero del Lavoro in cui vengono specificate le ripartizioni dei flussi per Regioni e per Province. Di conseguenza, se al momento della presentazione della domanda da parte del potenziale datore di lavoro vi sono unità predisposte con il DPCM e non ancora utilizzate, una può essere assegnata alla domanda inviata dal futuro datore di lavoro di cui sopra.

Naturalmente, in seconda battuta, la valutazione dovrà ricadere sui requisiti richiesti e

indicati dal potenziale datore di lavoro nella domanda, e su eventuali motivi ostativi all'ingresso del lavoratore che si intende autorizzare all'ingresso con il rilascio del nulla osta lavorativo. Inoltre dovrà essere interpellato il Centro per l'impiego che, attraverso una indagine sull'intero territorio nazionale dovrà verificare se vi sono cittadini italiani o comunitari disposti ad accettare l'impiego proposto con la chiamata nominativa. Qualora questo dovesse accadere, il potenziale datore di lavoro non è obbligato ad accettare la candidatura e può chiedere che si dia seguito all'autorizzazione all'ingresso del cittadino straniero, così come formulata in precedenza.

Solo al termine di questa ulteriore valutazione potrà essere rilasciato al datore di lavoro un *Nulla Osta* all'ingresso del lavoratore nel territorio nazionale italiano per motivi di lavoro. Stando alla nuova procedura di avvio telematico della chiamata nominativa, il datore di lavoro, munito di personal computer predisposto per il **collegamento ad internet**, dovrà collegarsi al sito del Ministero dell'interno (www.interno.it). Sul sito vi è un apposito link a cui accedere, ed in cui provvedere alla propria **registrazione**.

È necessario avere un indirizzo di posta elettronica personale poiché, immediatamente dopo la fase di registrazione, il sistema provvederà ad inviare una e-mail di conferma. Una volta terminata la registrazione, l'utente – datore di lavoro avrà **accesso alla modulistica** presente sul sito e potrà decidere di salvare sul proprio computer il modulo che dovrà adoperare per l'invio della domanda. Dopo aver individuato il modulo e provveduto al salvataggio (si possono richiedere un massimo di 5 moduli), rimanendo in rete, occorre scaricare uno specifico **programma**, indispensabile per la **compilazione**. Successivamente, il modulo potrà essere compilato, anche a più riprese, e senza dover necessariamente rimanere collegati alla rete internet.

Una volta terminata la compilazione, il modulo potrà essere inviato telematicamente. Per accertarsi che la mail sia stata inviata correttamente occorre verificare la successiva ed immediata ricezione di una e-mail di conferma in cui sono indicati i dati per l'identificazione nonché l'ora ed il giorno di invio. In ogni caso, la domanda può essere inoltrata nei termini previsti dal Decreto di programmazione dei flussi ovvero:

- per le istanze relative ai lavoratori stranieri provenienti dai Paesi per i quali vengono istituite quote privilegiate, le domande potranno essere inviate a partire dal 15° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale;
- per le istanze relative all'instaurazione di rapporti lavoro domestico o di assistenza alla persona, le domande potranno essere inviate a partire dal 18° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale;
- per le istanze relative a tutte le altre attività lavorative, le domande potranno essere inviate a partire dal 21° giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale.

Per ricevere informazioni sulla pratica, l'utente registrato potrà inviare una e-mail. In ogni caso, sul sito verranno aggiornate le procedure di istruzione di ogni singola istanza, così da conoscerne lo stato presumendo quindi i tempi di definizione.

Una volta terminata la prima fase istruttoria, il potenziale datore di lavoro verrà convocato presso lo Sportello Unico per l'accertamento della corrispondenza tra quanto dichiarato e sottoscritto nel modulo inviato telematicamente, e quanto rilevabile nella documentazione in suo possesso. Laddove il riscontro produca un esito favorevole, potrà essere rilasciato il nulla osta al lavoro.

Gli uffici consolari del Paese di residenza o di origine dello straniero provvedono, dopo gli accertamenti di rito, a rilasciare il visto di ingresso con indicazione del codice fiscale, comunicato dallo Sportello unico per l'immigrazione.



Nel caso in cui il datore di lavoro non abbia una conoscenza diretta dello straniero, può richiedere il nulla osta al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste predisposte presso i Consolati italiani all'estero.



Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio.

È possibile delegare un'altra persona al ritiro del nulla osta ed anche alla firma del contratto di soggiorno. L'ipotesi è prevista laddove il datore di lavoro si trovi impossibilitato a compiere uno dei due atti per motivi di salute. Sono autorizzati alla sostituzione il coniuge, i figli o un altro parente, in linea retta o collaterale fino al terzo grado. Il funzionario incaricato dovrà verificarne l'identità e richiedere copia della dichiarazione in cui si indicano le ragioni del temporaneo impedimento a comparire da parte del datore di lavoro richiedente la chiamata nominativa. Per altre situazioni il delegato dovrà invece esibire la procura.

Scheda 3 - Inoltro telematico delle domande

FASI PROCEDURA

SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI

1a fase: **INVIO DELLA DOMANDA**

Datore di lavoro italiano o straniero (in quest'ultimo caso, regolarmente soggiornante); Sito del Ministero dell'interno

2a fase: **AVVIO ISTRUTTORIA**

Sportello unico per l'immigrazione

3a fase: **INDIVIDUAZIONE UNITA' QUOTE FLUSSI;**

Sportello unico per l'immigrazione

4a fase: **VALUTAZIONE REQUISITI E CONDIZIONI**
richiesti e sottoscritti nella domanda

Sportello unico per l'immigrazione; Centro per l'impiego

5a fase: **VERIFICA SUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI**

Questura

6a fase: **RILASCIO AUTORIZZAZIONE "NULLA OSTA"**

Sportello unico per l'immigrazione

7a fase: **INVIO NULLA OSTA CONSOLATO ITALIANO**

Sportello unico per l'immigrazione o datore di lavoro

8a fase: **VERIFICA CONDIZIONI E RILASCIO VISTO D'INGRESSO**

Consolato d'Italia

VISTO PER LAVORO AUTONOMO

La procedura di ingresso per lavoro autonomo è simile alla procedura per il lavoro subordinato, pur differendone i requisiti da dimostrare per il rilascio del Nulla Osta. Infatti, anche in questo caso viene annualmente stabilito, con Decreto, il numero massimo di lavoratori autonomi che possono fare ingresso in Italia. Le condizioni da documentare però sono differenti, in quanto il cittadino straniero deve:

- a. dimostrare di disporre di risorse adeguate per l'esercizio dell'attività che intende intraprendere in Italia;

- b. dimostrare di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge italiana per l'esercizio della singola attività, compresi i requisiti per l'iscrizione in albi e registri, laddove siano necessari;
- c. dimostrare di essere in possesso di una attestazione dell'autorità competente, rilasciata in data non anteriore a tre mesi, che dichiara che non sussistono motivi ostativi al rilascio dell'autorizzazione o della licenza prevista per l'esercizio dell'attività che lo straniero intende svolgere;
- d. dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria.

Il Consolato italiano accertata la sussistenza dell'unità disponibile all'interno delle quote autorizzate dal Decreto, nonché il possesso dei requisiti indicati, acquisiti i nulla osta del Ministero degli affari esteri, del Ministero dell'interno e del Ministero eventualmente competente in relazione all'attività che lo straniero intende svolgere in Italia, rilascia il visto di ingresso per lavoro autonomo e la certificazione dell'esistenza dei requisiti suddetti per la concessione del permesso di soggiorno per lavoro autonomo.

VISTO PER RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Hanno il diritto a mantenere e/o riacquistare l'unità familiare, i cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE soggiornanti per lungo periodo (di seguito "pds lungo periodo") o del permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno, rilasciato per uno dei seguenti motivi:

- lavoro subordinato non stagionale;
- lavoro autonomo;
- asilo;
- protezione sussidiaria;
- studio;
- motivi religiosi
- motivi familiari



L'ingresso per ricongiungimento familiare può essere autorizzato anche al genitore naturale di minore regolarmente soggiornante in Italia con l'altro genitore. In questo caso, il genitore naturale dovrà dimostrare il possesso dei requisiti di alloggio e di reddito illustrati in seguito, al momento della richiesta di visto d'ingresso. In alternativa, i requisiti possono essere dimostrati dall'altro genitore già regolarmente presente sul territorio nazionale italiano.

Il cittadino straniero regolarmente soggiornante sul territorio italiano ed in possesso della carta di soggiorno o di una delle tipologie di permesso di soggiorno elencate può chiedere il ricongiungimento per i seguenti familiari:

- a. coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b. figli minori a carico (di età inferiore agli anni 18), anche adottati, affidati o sottoposti a tutela, anche se solo del coniuge o se nati fuori del matrimonio, purché non coniugati e a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;



Ai fini dell'accoglimento della domanda fa fede l'età che i figli hanno al momento della presentazione dell'istanza.

- c. figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

Per ottenere il rilascio del visto d'ingresso, il cittadino straniero deve dimostrare la disponibilità dei seguenti **requisiti generali**:

- a. dimostrazione di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali. Non è necessario dimostrare questo requisito nel caso di ricongiungimento con minori di anni 14 poiché è sufficiente il consenso del titolare dell'alloggio nel quale il minore andrà a vivere⁸;



Il richiedente può indicare un alloggio diverso da quello in cui risiede anche se non è immediato il suo trasferimento o non sia possibile.

- b. dimostrazione di un reddito minimo annuo non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dello stesso importo per ogni familiare da ricongiungere⁹. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente.

Scheda 4 – Parametri standard reddito (al 2010)*

numero dei familiari	Reddito annuo lordo da dimostrare
1 familiare	€ 8.024,84
2 familiari	€ 10.699,79
3 familiari	€ 13.374,74
4 familiari	€ 16.049,69

*Si ricorda che i parametri sono suscettibili di aggiornamento ISTAT

- 8 Per conoscere i parametri standard applicati nella città in cui si vive è bene consultare la legge regionale corrispondente.
- 9 Per il ricongiungimento di due o più figli minori di 14 anni o di due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria, il reddito da dimostrare non può essere inferiore al doppio dell'assegno sociale annuo.

Per la dimostrazione del reddito:

- i **lavoratori dipendenti** dovranno produrre in duplice copia i seguenti documenti: l'ultima dichiarazione dei redditi, la fotocopia del contratto di lavoro, l'ultima busta paga o la fotocopia autenticata del libro paga, il modello S3 in cui il datore di lavoro dovrà eventualmente dichiarare il reddito presunto del lavoratore qualora il rapporto di lavoro sia iniziato da meno di un anno e quindi non possa produrre la dichiarazione dei redditi;
- i **lavoratori domestici** dovranno produrre: l'ultima dichiarazione dei redditi o la comunicazione di assunzione al Centro per l'Impiego/INPS, il bollettino di versamento dei contributi INPS per il trimestre precedente alla data di presentazione della domanda, l'autocertificazione del datore di lavoro, redatta su modello S2, da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro;
- per i **lavoratori autonomi**, invece, se si possiede una **ditta individuale** occorrerà produrre il Certificato di Iscrizione alla Camera di Commercio, la Fotocopia di attribuzione della partita IVA, la fotocopia della licenza comunale se prevista, il modello Unico con la ricevuta o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (in entrambi i casi, solo se l'attività è stata avviata da meno di un anno);
- se si è titolari o soci di una **società** occorrerà produrre la visura camerale della società di data recente, la fotocopia dell'attribuzione della Partita IVA della società, il modello Unico con la ricevuta di presentazione o una relazione contabile redatta dal commercialista relativa all'intero periodo lavorativo (in entrambi i casi solo se l'attività è stata avviata da meno di un anno);
- se si ha un **contratto di collaborazione a progetto** occorre produrre la fotocopia del contratto di lavoro a progetto nel quale siano indicati la durata della prestazione di lavoro ed il corrispettivo, la dichiarazione del committente da cui risulti l'attualità del contratto di lavoro a progetto, la dichiarazione di gestione separata all'INPS, la fotocopia del modello Unico;
- se si è **socio lavoratore** occorre produrre la visura camerale della cooperativa, la fotocopia dell'attribuzione della partita IVA della cooperativa, la dichiarazione del presidente della cooperativa da cui risulta l'attualità del rapporto di lavoro, la fotocopia del libro soci, il modello unico;
- se si è **liberi professionisti** occorrerà produrre l'iscrizione all'albo, il modello unico con la ricevuta di presentazione.



Ai fini della determinazione del reddito qualora quello del richiedente non sia sufficiente potranno considerarsi utili anche quelli prodotti dal coniuge o da un familiare convivente. In questo caso, occorrerà produrre la documentazione sopra elencata, idonea a provare il reddito. Inoltre, nell'individuazione dei parametri di reddito necessari si deve tenere conto dei familiari già presenti sul territorio, precedentemente ricongiunti o nati in Italia, ed a carico del richiedente il ricongiungimento.

- c. documentazione sullo stato di salute dei figli maggiorenni a carico; le certificazioni mediche sono rilasciate dal medico nominato dalla Rappresentanza Consolare italiana e le spese sono a carico del richiedente.

- d. possesso di una assicurazione sanitaria idonea a garantire la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale a favore del genitore ultrasessantacinquenne. In alternativa può essere richiesta l'iscrizione volontaria al Servizio Sanitario Nazionale;
- e. documentazione attestante i rapporti di parentela, la minore età e lo stato di famiglia; se non è possibile reperire la documentazione per motivi diversi (assenza dell'autorità competente, inaffidabilità del documento), la Rappresentanza Consolare italiana può rilasciare la certificazione richiesta dopo aver effettuato gli accertamenti e le verifiche attraverso l'esame del DNA. In ogni caso, questa ulteriore istruttoria è a carico del richiedente.



*Perché la documentazione che attesti il grado di parentela sia considerata valida è condizione necessaria che la Rappresentanza Consolare italiana provveda alla **legalizzazione**.*



La legalizzazione può essere sostituita dal timbro "apostille" laddove lo Stato extra U.E. sia firmatario della Convenzione Internazionale dell'Aja del 5 ottobre 1961 e successive integrazioni.

Scheda 5 - Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja soggetti all'apposizione dell'"apostille"

Andorra, Anguilla, Antigua e Barbuda, Argentina, Armenia, Australia, Bahamas, Barbados, Belize, Bermude, Bielorussia, Bosnia Erzegovina, Botswana, Brunei, Cipro, Colombia, Dominica, El Salvador, Falkland, Federazione Russa, Figi, Giappone, Gibilterra, Grenada, Hong Kong, Isole del Canale, Isole Cayman, Isole Marshall, Isole Vergini, Isole Salomone, Jugoslavia, Israele, Kibriati, Lesotho, Lettonia, Liberia, Malawi, Malta, Mauritius, Messico, Monserrat, Panama, Saint Kitts & Nevis, Saint Vincent, Santa Lucia, San'Elena, Seychelles, Sud Africa, Suriname, Tonga, Turks & Caicos, U.S.A., Vanuatu, Zimbabwe.

La procedura di ingresso denominata "ricongiungimento familiare" è anch'essa articolata. Per una migliore comprensione, è stata, anche in questo caso, schematizzata in più fasi alle quali corrisponde l'intervento di soggetti diversi.

Scheda 6 – Fasi relative alla procedura di ingresso per ricongiungimento familiare

FASI PROCEDURA	SOGGETTI PUBBLICI/PRIVATI
1a fase: RACCOLTA DOCUMENTAZIONE REQUISITI	Ufficio Comune o Asl (rilascio certificato di idoneità alloggiativa)
2a fase: PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (registrazione ed invio moduli)	Cittadino straniero – sito internet Ministero dell'interno
3a fase: AVVIO ISTRUTTORIA	Sportello unico per l'immigrazione
4a fase: VALUTAZIONE REQUISITI E CONDIZIONI richiesti e sottoscritti nella domanda	Sportello unico per l'immigrazione
5a fase: VERIFICA SUSSISTENZA DEI MOTIVI OSTATIVI	Questura
6a fase: RILASCIO AUTORIZZAZIONE "NULLA OSTA"	Sportello unico per l'immigrazione
7a fase: INVIO NULLA OSTA CONSOLATO ITALIANO	Sportello unico per l'immigrazione
8a fase: VERIFICA CONDIZIONI E RILASCIO VISTO D'INGRESSO	Rappresentanza consolare italiana

Ad instaurare la procedura è il cittadino straniero in possesso di uno dei documenti di soggiorno indicati. Questi provvederà a compilare i moduli prestampati allegandovi la documentazione richiesta, e a presentare la domanda di rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare.

La nuova procedura prevede **l'invio telematico delle domande** secondo lo schema della chiamata nominativa per lavoro. Sul sito www.interno.it sono disponibili i moduli S e T, necessari per il ricongiungimento e per l'ingresso del familiare al seguito. L'utente dovrà registrarsi seguendo le istruzioni contenute nell'apposito link che trova nello stesso sito, e dovrà, successivamente, inviare i moduli compilati. Contrariamente a quanto previsto dalla procedura di invio delle richieste di chiamata nominativa per lavoro subordinato non vi sono limiti temporali o determinazioni dei flussi di ingresso.¹⁰

Per la procedura di ricongiungimento, l'utente dovrà compilare il **modulo S** ed allegare:

- il **modulo S1** nel caso in cui si vuole ricongiungere con un figlio minore di 14 anni (il modulo sostituisce il certificato di abitabilità rilasciato dall'Ufficio comunale o dalla ASL);
- il **modulo S2** qualora il richiedente non sia né proprietario dell'abitazione in cui vive, né tantomeno titolare di un rapporto di locazione, ma sia solo un ospite (in questo caso il modulo è sottoscritto dal proprietario dell'appartamento che dichiara di dare il proprio consenso ad ospitare anche i familiari del richiedente);
- il **modulo S3** qualora il richiedente sia un lavoratore subordinato (in questo caso il modulo è sottoscritto dal datore di lavoro che attesta così l'attualità del rapporto lavorativo in atto).

Una volta inviata la domanda, il Sistema prevede l'invio alla Questura competente perché provveda a verificare che non vi sia ragione di ritenere che questi possa rappresentare una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e per la libera circolazione. Di conseguenza, laddove il familiare per cui viene richiesto il ricongiungimento ha ricevuto in passato un provvedimento di espulsione ma la questura ritiene che non vi siano motivi per considerare la persona una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, si può procedere ugualmente alla definizione positiva della procedura. Lo Sportello Unico invierà una comunicazione al richiedente in cui si invita il familiare da ricongiungere a recarsi presso l'Autorità Consolare Italiana per la legalizzazione dei documenti relativi alla prova dei rapporti di parentela esistenti con il richiedente.

A verificare il possesso della documentazione provvederà lo stesso Sportello Unico rilasciando il nulla osta al termine di questa fase ed in seguito alla valutazione positiva del possesso di tutti i requisiti richiesti.

Il nulla osta ha validità **per un periodo non superiore a sei mesi** dalla data del rilascio. La Rappresentanza Consolare provvederà successivamente al rilascio del visto di ingresso.



La richiesta di ricongiungimento può essere effettuata anche in fase di rinnovo del permesso di soggiorno così come stabilito a seguito della direttiva 8 agosto 2006.

¹⁰ La determinazione delle quote stabilite e programmate annualmente per l'ingresso dei lavoratori subordinati e autonomi tiene conto delle autorizzazioni all'ingresso concesse l'anno precedente per ricongiungimento familiare.

STRANIERI ISCRITTI AL SISTEMA INFORMATIVO SCHENGEN – SIS E PROCEDURA DI CANCELLAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE

Se il familiare da ricongiungere risulta iscritto al SIS, dopo aver verificato che questi non rappresenta una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, la Questura rilascia allo Sportello Unico "un parere favorevole provvisorio". Una volta che lo Sportello Unico ha ricevuto il parere favorevole, provvede all'interruzione temporanea dei termini del procedimento. L'interruzione è comunicata per iscritto al familiare regolarmente soggiornante che ha richiesto il ricongiungimento. Nella stessa nota si informa sul prosieguo della procedura. Il familiare da ricongiungere dovrà recarsi presso la Rappresentanza consolare italiana per la legalizzazione della documentazione relativa alla sussistenza dei rapporti familiari esistenti con lo straniero richiedente.

DEROGA AL REGIME DI INGRESSO: DISPOSIZIONI A FAVORE DEI MINORI

Ai sensi dell'art. 31 comma 3 del D.Lgs. 286/98 ed in deroga alle disposizioni contenute nello stesso testo normativo, vigenti, in particolare, in materia di ingresso e di soggiorno, il Tribunale per i minorenni può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare di un minore straniero che si trovi già sul territorio nazionale italiano. L'autorizzazione è prevista per un periodo di tempo determinato, qualora si rilevino da parte del Tribunale gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute. Una volta emesso il provvedimento di autorizzazione all'ingresso è prevista la comunicazione alla rappresentanza consolare italiana perché si provveda agli adempimenti relativi al rilascio del visto.

VISTO PER STUDIO

Il cittadino straniero che intende frequentare corsi universitari presso un Ateneo italiano deve richiedere il visto di ingresso per studio. La procedura di rilascio del visto per studio è subordinata al Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con i Ministri dell'università e dell'interno, che stabilisce il numero massimo di ingressi di cittadini stranieri finalizzati all'iscrizione a corsi universitari.

Il Decreto viene definito in base alle indicazioni che le Università italiane devono far pervenire entro il 31 dicembre di ciascun anno. Tali indicazioni si riferiscono al numero di posti che ciascuna Università ha intenzione di destinare, per l'anno successivo, agli studenti stranieri che intendano immatricolarsi.

Di conseguenza, la procedura di ingresso prevede che:

- a. il cittadino straniero che intenda iscriversi ad un corso di laurea in Italia deve presentare l'apposita domanda presso l'Autorità consolare italiana presente nel suo Paese allegando la documentazione attestante i requisiti; riguardo al momento della presentazione, generalmente viene fissato un periodo (tra l'aprile e il giugno dell'anno in cui lo straniero intende iscriversi al corso universitario) entro e non oltre il quale la domanda può essere presentata;
- b. l'autorità consolare italiana comunica al cittadino straniero l'assegnazione dell'unità disponibile;
- c. l'autorità consolare rilascia un primo visto d'ingresso per permettere al cittadino straniero di effettuare l'esame di lingua (generalmente in agosto);
- d. l'autorità consolare rilascia il secondo e definitivo visto per l'ingresso e l'iscrizione al corso universitario prescelto e autorizzato.

I requisiti richiesti per l'ammissione della domanda sono:

1. documentazione attestante le garanzie circa i mezzi di sostentamento non inferiori agli importi stabiliti per legge;
2. polizza assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri.

VISTO PER TURISMO

Il cittadino straniero che voglia viaggiare per motivi turistici in Italia o in un Paese dello Spazio Schengen può ottenere il rilascio di uno specifico visto d'ingresso alle seguenti condizioni:

- a. deve dimostrare il possesso di adeguati mezzi finanziari di sostentamento, non inferiori alla tabella predisposta dal Ministero dell'interno (cfr. tabella 1);
- b. deve dimostrare il possesso del biglietto di viaggio per l'andata ed il ritorno o la disponibilità di un autonomo mezzo di trasporto;
- c. deve dimostrare la disponibilità di un alloggio nel Paese in cui intende recarsi per fini turistici.

Laddove la Rappresentanza Consolare lo ritenga necessario possono essere richiesti ulteriori requisiti tra cui la "dichiarazione d'invito" da parte di un cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia in cui si sottoscrive la disponibilità ad offrire l'ospitalità e il vitto al cittadino straniero. Inoltre può essere richiesto un versamento bancario presso una banca italiana della cifra pari a quelle stabilite nella tabella suddetta.

PAESI ESENTI DAL VISTO DI INGRESSO DI TIPO C (BREVE DURATA)

Sono **esenti dall'obbligo di visto d'ingresso per soggiorni di durata massima di 90 giorni, per turismo, studio, missione, affari, invito e gara sportiva** i cittadini provenienti dai seguenti Paesi :

Andorra, Antigua e Barbuda, Argentina, Australia, Bahamas, Barbados, Brasile, Brunei, Canada, Cile, Corea del Sud, Costa Rica, Croazia, El Salvador, Giappone, Guatemala, Honduras, Hong Kong, Israele, Malesia, Macao, Mauritius, Messico, Monaco, Nicaragua, Nuova Zelanda, Panama, Paraguay, Saint Kitts & Nevis, Seychelles, Singapore, Stati Uniti, Uruguay, Venezuela.



I cittadini di San Marino, della Santa Sede e della Svizzera sono sempre ed in qualunque caso esenti dall'obbligo del possesso del visto.

VISTO PER PERSONALE INFERMIERISTICO

La procedura d'ingresso per il personale infermieristico, prevista ai sensi dell'art. 27 del D.lgs. 286/98, pur svolgendosi attraverso una "chiamata nominativa" da parte dell'ente pubblico o privato che voglia avvalersi della collaborazione del cittadino straniero, non prevede la necessità di quote flussi precedentemente predisposte con apposito Decreto. Condizione indispensabile è il possesso del titolo professionale. Se il titolo è stato rilasciato in un Paese extra U.E., il cittadino straniero dovrà richiedere il **riconoscimento del titolo** al Ministero della Sanità che provvederà ad emettere il decreto di riconoscimento, al termine dell'istruttoria.

La procedura di riconoscimento può essere richiesta:

- a. **dall'estero**: il cittadino straniero, residente nel proprio Paese, invia la richiesta per il tramite della Rappresentanza Consolare italiana;
- b. **in Italia**: il cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio nazionale invia la richiesta direttamente al Ministero della sanità o presso l'Ufficio regionale competente;

Ottenuto il riconoscimento del titolo professionale, l'ente pubblico o privato può dare inizio alla procedura di autorizzazione all'ingresso, rivolgendosi allo Sportello unico per l'Immigrazione.

Ottenuto il nulla osta corrispondente e provveduto all'invio alla rappresentanza Consolare italiana, il cittadino straniero potrà ottenere il visto d'ingresso¹¹.

¹¹ Per il riconoscimento del titolo professionale si rinvia al capitolo 4.

Il permesso di soggiorno

Introduzione

2.1 **Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno**

Chi può soggiornare in Italia

Organi competenti a ricevere la domanda di rilascio del permesso di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

Condizioni generali per il rilascio del permesso di soggiorno

L'accordo d'integrazione

Casi particolari: stranieri regolarmente soggiornanti in un altro Stato membro dell'U.E.

Durata del permesso di soggiorno

Dove richiedere il rilascio del permesso di soggiorno

2.2 **Il lavoro subordinato: autorizzazione al lavoro e modalità di rilascio del permesso di soggiorno**

Il contratto di soggiorno

Quando occorre stipulare il contratto di soggiorno

Quando non occorre stipulare il contratto di soggiorno

Oneri ed obblighi derivanti dal contratto di soggiorno

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione

2.3 **Rinnovo del permesso di soggiorno**

Tempi, termini e modalità di richiesta

Dove si rinnova il permesso di soggiorno

Riconoscimento della ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno

Adempimenti da svolgere in caso di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Revoca e rifiuto del permesso di soggiorno

2.4 **Permessi di soggiorno nell'ambito lavorativo**

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale

Permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale

Permesso di soggiorno per attesa occupazione

Permesso di soggiorno per lavoro autonomo

Altri permessi di soggiorno per lavoro - casi particolari

Altri permessi di soggiorno per lavoro – infermieri professionali

2.5 **Permessi di soggiorno per tutela dell'unità familiare**

Permesso di soggiorno per motivi familiari

2.6 Permessi di soggiorno per tutela minori

Permesso di soggiorno per minore età e integrazione
Permesso di soggiorno per adozione

2.7 Permessi di soggiorno per protezione internazionale

Permesso di soggiorno per richiesta asilo politico
Permesso di soggiorno per asilo politico
Permesso di soggiorno per protezione sussidiaria
Permesso di soggiorno per motivi umanitari
Permesso di soggiorno per motivi straordinari
Permesso di soggiorno per Convenzione di Dublino
Permesso di soggiorno per protezione sociale

2.8 Permessi di soggiorno per altro titolo

Permesso di soggiorno per cure mediche – ex art. 36 D. lgs. 286/98
Permesso di soggiorno per cure mediche – motivi di salute
Permesso di soggiorno per cure mediche – gravidanza
Permesso di soggiorno per cure mediche – ex art. 31 comma 3 D. lgs. 286/98
Permesso di soggiorno per residenza elettiva
Permesso di soggiorno per motivi di giustizia
Permesso di soggiorno per motivi religiosi
Permesso di soggiorno per studio

2.9 Permessi di soggiorno di breve durata

Introduzione

La legislazione italiana in materia di immigrazione si compone di una serie di documenti normativi ritenuti fondamentali per conoscere e comprendere le dinamiche di ingresso e di soggiorno dei cittadini stranieri nel territorio nazionale italiano.

Il Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", di concerto con il Regolamento di attuazione, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, è considerato oggi il testo normativo principale. Seguono un'articolata serie di circolari, emanate da Ministeri diversi, il cui obiettivo è quello di interpretare norme e procedure contenute nei testi citati che possono comportare difficoltà in ordine alla loro applicazione.

Ne consegue un complesso sistema che spesso può anche determinare interpretazioni errate o inesatte, impedendo un corretto svolgimento delle procedure, una loro brusca interruzione e, di conseguenza, una difficoltà, da parte del cittadino straniero, a dimostrare il possesso di tutti i requisiti richiesti per concludere positivamente ed in breve tempo il procedimento iniziato.

Nel presente capitolo vengono affrontati gli argomenti relativi al rilascio del permesso di soggiorno, ai principi ed alle procedure di rilascio, di rifiuto o di revoca. Sono fornite, inoltre, le indicazioni relative alle amministrazioni competenti a ricevere le istanze di rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno.

Inoltre sono illustrate delle schede informative su tutte le tipologie di permesso di soggiorno previste dalla normativa. Le schede forniscono una breve descrizione della tipologia di soggiorno ma anche le caratteristiche principali quali: l'accesso al lavoro (non tutti i permessi di soggiorno permettono infatti di svolgere un'attività lavorativa subordinata o autonoma); la possibilità di convertire il permesso di soggiorno variandone il titolo e la durata massima; le modalità o i presupposti di rinnovo. Solo al fine di agevolare la ricerca di chi si accinge ad utilizzare la guida, le schede sui permessi di soggiorno sono state suddivise per categorie (permessi di soggiorno per lavoro, permesso di soggiorno per famiglia, etc.).

Non tutti i permessi di soggiorno possono essere rinnovati o convertiti, come peraltro indicato nelle schede informative ma, quando previsto, il cittadino straniero deve essere in grado di dimostrare il possesso dei requisiti principali. In questo modo, ad esempio, se l'interessato è munito di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, al momento del rinnovo dovrà presentare in via principale la documentazione che provi l'esistenza di un regolare rapporto di lavoro, salvo, in caso contrario, richiedere il rinnovo ad altro titolo, se previsto e se possibile.

Ogni rinnovo del permesso di soggiorno, laddove previsto, è, in definitiva, condizionato dal possesso dei requisiti principali corrispondenti alla tipologia di soggiorno che si possiede. Venuti meno questi, il cittadino straniero se non può dimostrarli e se non può convertire il suo permesso di soggiorno in un altro titolo, rischia di perdere la regolarità giuridica.

Discorso a parte viene fatto per quei permessi di soggiorno la cui durata è breve o condizionata da situazioni particolari e determinate. Si pensi al permesso di soggiorno per motivi di giustizia ed al suo rilascio subordinato, ad esempio, ad un procedimento penale che si sta svolgendo: al momento in cui sarà terminato verranno meno anche i presupposti del rinnovo del soggiorno.

2.1 Richiesta e rilascio del permesso di soggiorno

CHI PUÒ SOGGIORNARE IN ITALIA

Possono soggiornare nel territorio italiano gli stranieri che, dopo avervi fatto regolare ingresso, siano muniti di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di permesso di soggiorno ordinario e in corso di validità, rilasciati dalle autorità di Pubblica Sicurezza (P.S.) competenti.

Possono inoltre soggiornare i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno rilasciato dalla competente autorità di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea diverso dall'Italia, nei limiti ed alle condizioni previste dalla legislazione.

ORGANI COMPETENTI A RICEVERE LA DOMANDA DI RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO E/O DEL PERMESSO DI SOGGIORNO CE PER SOGGIORNANTI LUNGO PERIODO

In relazione alle tipologie di permesso di soggiorno (pds), sono autorizzati a ricevere le istanze di primo rilascio e di rinnovo gli **Uffici Postali italiani abilitati**¹.

Dal dicembre 2006, le Poste Italiane hanno infatti avviato una nuova procedura che prevede l'utilizzo di un apposito kit comprensivo dei moduli da compilare (mod. 209 – modulo 1 e modulo 2) e delle istruzioni per farlo in maniera corretta.

I kit sono gratuiti e disponibili presso gli **Uffici Postali**, i **Comuni** ed i **Patronati abilitati**. Solo all'atto di presentazione e di richiesta di invio della domanda il cittadino straniero dovrà pagare la somma di 30,00 euro come tassa di invio. Con l'introduzione del pds in formato elettronico, all'interno della busta il cittadino straniero dovrà inserire la ricevuta che ne attesti l'avvenuto pagamento. Il bollettino prestampato è disponibile presso gli Uffici postali. Il costo del pds in formato elettronico è di 27,50 euro.

Il pds deve essere richiesto **entro otto giorni lavorativi** dall'ingresso nel territorio dello Stato, ed è rilasciato per le attività previste dal visto d'ingresso.



Se il visto d'ingresso è rilasciato per motivi di turismo, affari o studio per un termine non superiore a tre mesi, non occorre richiedere il pds corrispondente. In questo caso, il cittadino straniero dovrà effettuare una dichiarazione di presenza, all'atto dell'ingresso in Italia, presso l'ufficio di p.s. presente alla frontiera dove viene apposto il timbro, necessario a provare l'ingresso². La copia della dichiarazione di presenza (insieme al passaporto o ad altro documento di viaggio su cui è apposto il timbro) costituirà l'autorizzazione al soggiorno per il tempo che lo straniero si tratterà sul territorio.

Il cittadino straniero sprovvisto della dichiarazione di presenza o trattenutosi oltre il termine per cui ne è autorizzata la presenza sul territorio nazionale potrà essere espulso.

1 Sono 5.740 gli Sportello Amico abilitati alla ricezione delle domande.

2 I cittadini stranieri provenienti da un Paese che attua l'accordo di Schengen dovranno assolvere alla medesima incombenza entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso presso le questure territorialmente competenti.

CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il cittadino straniero deve esibire sempre:

- il passaporto o un altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità, la data e il luogo di nascita, il visto d'ingresso quando previsto (*originale – copia*);
- una marca da bollo di 14,62 euro;
- 4 foto formato tessera identiche e recenti.

Nel caso di soggiorni diversi da quelli per ricongiungimento familiare e per lavoro (ad es.: turismo), occorre anche esibire:

- l'attestazione che dimostri la disponibilità dei mezzi di sussistenza necessari a fare ritorno nel proprio Paese.

Inoltre, qualora l'autorità di p.s. lo ritenga necessario, può richiedere al cittadino straniero la dimostrazione di ulteriori requisiti, attraverso il deposito di compiuta documentazione che:

- giustifichi l'esigenza del soggiorno per il tempo richiesto;
- dimostri il possesso dei mezzi di sussistenza sufficientemente commisurati ai motivi ed alla durata del soggiorno (cfr. scheda 1);
- il versamento di un contributo economico compreso tra gli 80 e i 200 euro³.



I cittadini stranieri ammessi nel territorio nazionale per motivi umanitari, per ragioni di richiesta asilo politico o per protezione sociale non sono tenuti a dimostrare il possesso dei requisiti sopraelencati, ivi compresa l'esibizione del passaporto.



Lo straniero che chiede il rilascio del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

L'ACCORDO D'INTEGRAZIONE

Secondo quanto disposto dalla legge n. 94 del 2009 di modifica al D. lgs. 286/98⁴, contestualmente alla presentazione della domanda di primo rilascio del permesso di soggiorno il cittadino straniero deve sottoscrivere un **Accordo di integrazione**. L'accordo prevede una serie di crediti che il cittadino straniero dovrà conseguire nel periodo di validità del suo permesso di soggiorno in seguito al raggiungimento di obiettivi specifici che mirano a consentire al cittadino straniero una graduale e sempre maggiore partecipazione alla vita economica, sociale e culturale della società italiana. L'accordo rappresenta una **condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno**. Infatti, alla perdita integrale dei crediti segue la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato ad eccezione di cittadini stranieri titolari di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.

³ Al momento della pubblicazione della presente guida non è stato pubblicato il decreto del Ministero delle finanze e del Ministero dell'interno relativo alle modalità di pagamento del contributo.

⁴ Al momento della pubblicazione della presente guida, non è ancora entrato in vigore il regolamento attuativo dell'accordo di integrazione di cui è stato approvato uno schema dal Consiglio dei Ministri nel mese di giugno 2010.

CASI PARTICOLARI: STRANIERI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI IN UN ALTRO STATO MEMBRO DELL'U.E.

Gli stranieri muniti del permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità di uno degli Stati appartenenti all'Unione Europea, che vogliono soggiornare in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza presso la questura competente entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso.

A seguito della dichiarazione di presenza verrà loro rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Qualora la dichiarazione non venga resa entro 60 giorni dall'ingresso nel territorio dello Stato può essere disposta l'espulsione amministrativa.

In ogni caso, si tratta esclusivamente di soggiorni di breve durata. Per le altre tipologie di soggiorno (ad esempio: lavoro, cure mediche, etc.), prima di fare ingresso nel territorio italiano, il cittadino straniero deve richiedere, alle autorità Consolari italiane presenti nel luogo di residenza, il rilascio dell'apposito visto.

DURATA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

La durata iniziale del permesso di soggiorno è quella autorizzata con il visto d'ingresso, salvo la possibilità di rinnovo, prevista per alcune tipologie, indipendentemente dall'avvenuta scadenza del visto con il quale il cittadino straniero ha fatto precedentemente ingresso nel territorio nazionale.

La durata non può comunque essere:

- a. superiore a nove mesi per lavoro stagionale;
- b. superiore ad un anno, per motivi di studio o di formazione professionale;
- c. superiore a due anni per lavoro autonomo o per lavoro subordinato a tempo indeterminato e per ricongiungimento familiare;
- d. superiore alle necessità specificamente documentate, in altri casi consentiti dalla legge (ad es. per cure mediche).



La durata massima dei permessi di soggiorno è quindi di due anni, fatta eccezione per il permesso di soggiorno per asilo, rilasciato per 5 anni, e per protezione sussidiaria, rilasciato per 3 anni.

DOVE RICHIEDERE IL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Al momento del suo ingresso sul territorio nazionale italiano, il cittadino straniero può richiedere il rilascio del pds corrispondente presso gli uffici postali abilitati o presso le questure.

Presso gli **uffici postali** abilitati è possibile richiedere il primo rilascio delle seguenti tipologie di permesso di soggiorno: adozione; affidamento; attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; motivi familiari; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro subordinato casi particolari ex art. 27 d. lgs. 286/98; lavoro subordinato stagionale; missione; motivi religiosi; residenza elettiva; ricerca scientifica; studio; tirocinio formazione professionale.

Presso le **questure** territorialmente competenti è possibile chiedere il primo rilascio delle seguenti tipologie di permesso di soggiorno: cure mediche; gare sportive; richiesta asilo; motivi umanitari; asilo politico; protezione sussidiaria; minore età; giustizia; status apolide; integrazione minore; coesione familiare con cittadino italiano parente entro il 2° grado.



*Se il cittadino straniero ha fatto richiesta di rilascio del primo pds per motivi di lavoro subordinato, famiglia e lavoro autonomo, ma non lo ha ancora ottenuto, può ugualmente **viaggiare** al di fuori dei confini italiani. In questo caso, dovrà avere con sé la ricevuta che prova l'avvenuta presentazione della domanda ed il passaporto o documento equivalente su cui è stato apposto il visto d'ingresso. Non è possibile transitare in altri Paesi Schengen.*



Sul sito della polizia di stato è possibile controllare se il permesso di soggiorno richiesto (primo rilascio o rinnovo) è stato stampato e se è possibile ritirarlo presso le questure competenti. Basta collegarsi al sito www.poliziadistato.it ed inserire il codice dell'assicurato o quello riportato sul cedolino di rinnovo. Lo stesso servizio è accessibile attraverso l'uso dei telefoni cellulari digitando www.poliziadistato.mobi

2.2 Il lavoro subordinato: autorizzazione al lavoro e modalità di rilascio del permesso di soggiorno

IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno per motivi di lavoro è rilasciato solo a seguito della stipula del contratto di soggiorno tra il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante e il lavoratore straniero regolarmente soggiornante.

Tra il permesso di soggiorno ed il contratto di soggiorno vi è un legame inscindibile. Ne consegue che la durata del permesso di soggiorno per lavoro sarà condizionata dalla durata dell'attività lavorativa. In ogni caso, la durata del permesso di soggiorno non può superare:

- a. nove mesi, se il contratto ha per oggetto un rapporto di lavoro stagionale;
- b. un anno, se il contratto ha per oggetto un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- c. due anni, se il contratto ha per oggetto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

QUANDO OCCORRE STIPULARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il cittadino straniero deve sottoscrivere un contratto di soggiorno nei seguenti casi:

- a. **dopo aver fatto ingresso in Italia munito di visto per lavoro subordinato (stagionale o non stagionale).**

In questo caso, entro 8 giorni lavorativi dall'ingresso nel territorio nazionale, il cittadino straniero deposita il contratto di soggiorno firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro secondo le modalità stabilite da ciascun Ufficio della Prefettura preposto - Sportello Unico per l'Immigrazione. Successivamente, il lavoratore invierà la richiesta di primo rilascio del pds per lavoro subordinato.

- b. **quando risiede già sul territorio nazionale, munito di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato non stagionale, ed intende instaurare un nuovo rapporto di lavoro in aggiunta a quello precedentemente stipulato, oppure in sostituzione.**

In questo caso, il cittadino straniero deposita/invia all'ufficio della Prefettura preposto o allo Sportello unico per l'Immigrazione il contratto di soggiorno firmato dal lavoratore e dal datore di lavoro.

QUANDO NON OCCORRE STIPULARE IL CONTRATTO DI SOGGIORNO

L'obbligo della stipula del contratto di soggiorno non è esteso a tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio nazionale. Più precisamente il contratto di soggiorno non si stipula quando:

1. il cittadino straniero chiede il rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente la variazione del motivo (ad es.: variazione del motivo del soggiorno da lavoro sub. a motivi familiari);
2. il cittadino straniero è titolare di un permesso di soggiorno per motivi familiari, di studio, protezione umanitaria, richiesta asilo e riconoscimento status di rifugiato – protezione sussidiaria;
3. il cittadino straniero è titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo - già carta di soggiorno – di seguito denominato pds di lungo periodo.



Nei casi in cui la legge non obbliga il datore di lavoro ed il lavoratore straniero a stipulare il contratto di soggiorno, è comunque prevista la sottoscrizione di un contratto di lavoro, così come stabilito dalla legislazione italiana e dai contratti collettivi nazionali dei lavoratori.

ONERI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SOGGIORNO

Il contratto di soggiorno per lavoro subordinato contiene a pena di nullità:

- a. **la garanzia da parte del datore di lavoro della disponibilità di un alloggio per il lavoratore** che rientri nei parametri minimi previsti dalla legge per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;
Questa garanzia non determina un obbligo in capo al datore di lavoro di ricercare la migliore abitazione per il lavoratore. È sufficiente che il lavoratore dimostri l'avvenuta richiesta, presso gli uffici comunali o sanitari competenti, della domanda di rilascio della certificazione attestante l'abitabilità dell'abitazione. Il certificato può essere richiesto **all'Ufficio tecnico del Comune**. In **alternativa** può essere prodotto **un certificato di idoneità igienico-sanitaria** da richiedere presso la ASL di appartenenza;
- b. **l'impegno al pagamento da parte del datore di lavoro delle spese di viaggio del lavoratore** per il rientro definitivo nel Paese di provenienza.



Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico ogni variazione del rapporto lavorativo e della sede in cui si svolge lo stesso.

LO SPORTELLO UNICO PER L'IMMIGRAZIONE

È stato istituito con legge n. 189/02, ed è responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione dei lavoratori subordinati a tempo determinato ed indeterminato (compresa la procedura di chiamata nominativa) nonché delle procedure per il ricongiungimento familiare.

MEMO**Lo sportello unico****della mia provincia si trova:** _____

2.3 Rinnovo del permesso di soggiorno**TEMPI, TERMINI E MODALITÀ DI RICHIESTA**

Il rinnovo del permesso di soggiorno può essere richiesto dallo straniero al questore della provincia in cui dimora **almeno 60 giorni prima della scadenza**. Il cittadino straniero dovrà dimostrare in sede di rinnovo il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legislazione in materia di immigrazione.



Lo straniero che richiede il rinnovo del permesso di soggiorno è sottoposto a rilievi fotodattiloscopici.

DOVE SI RINNOVA IL PERMESSO DI SOGGIORNO

Le **Poste italiane** si occupano della ricezione delle domande di rinnovo dei seguenti permessi di soggiorno: adozione; affidamento; attesa occupazione; attesa riacquisto cittadinanza; asilo politico; pds di lungo periodo; conversione del permesso di soggiorno; motivi familiari; lavoro autonomo; lavoro subordinato; lavoro subordinato casi particolari ex art. 27 D. lgs. 286/98; lavoro subordinato stagionale; missione; motivi religiosi; residenza elettiva; ricerca scientifica; studio; status apolide; tirocinio. Al termine dell'operazione di rinnovo, l'operatore dell'Ufficio Postale presso il quale è stata presentata la busta contenente i moduli e la documentazione per il rinnovo del permesso di soggiorno, consegnerà una **ricevuta postale** che dovrà essere allegata al permesso di soggiorno scaduto per comprovarne la richiesta di rinnovo.



Presso gli Uffici postali è inoltre possibile presentare la richiesta di: aggiornamento del pds per soggiornanti di lungo periodo già carta di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto, aggiornamento foto); aggiornamento permesso di soggiorno (cambio domicilio, stato civile, inserimento figli, cambio passaporto); duplicato permesso di soggiorno; duplicato del pds di lungo periodo.

La **Questura** si occupa di ricevere ed istruire le richieste di rinnovo delle seguenti tipologie di pds: cure mediche; gara sportiva; motivi umanitari; protezione sussidiaria, richiesta asilo politico; minore età; giustizia. In questo caso, al cittadino straniero viene

rilasciato il consueto cedolino da allegare al vecchio permesso di soggiorno per provare l'avvenuta richiesta di rinnovo.



Per avere informazioni utili sulle procedure o per conoscere l'indirizzo dei comuni e dei patronati abilitati è possibile contattare il numero gratuito 800.309.309 attivo tutti i giorni 24 ore su 24 in italiano, inglese, spagnolo, arabo e francese.

Per conoscere l'indirizzo degli Uffici postali abilitati alla ricezione delle domande di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno si può contattare il numero gratuito 800.160 attivo dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Per avere informazioni sullo stato della pratica è invece possibile contattare il numero a tariffazione urbana 848.855.888 attivo invece dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00. Inoltre può essere accertato lo stato della pratica sul sito www.portaleimmigrazione.it, inserendo nell'apposito link i codici stampati sulla cedola dell'assicurata rilasciata dall'ufficio postale.



Sul sito della Polizia di Stato è possibile controllare se il permesso di soggiorno richiesto (primo rilascio o rinnovo) è stato stampato e se è possibile ritirarlo presso le Questure competenti. Basta collegarsi al sito www.poliziadistato.it ed inserire il codice dell'assicurato o quello riportato sul cedolino di rinnovo. Lo stesso servizio è accessibile attraverso l'uso dei telefoni cellulari digitando www.poliziadistato.mobi.

RICONOSCIMENTO DELLA RICEVUTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Con la "Direttiva sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno" del 5 agosto 2006, il Ministero dell'interno ha definitivamente sancito il **pieno godimento dei diritti** del cittadino straniero anche **in fase di rinnovo del pds**. La Direttiva, infatti, riconosce pienamente valore alla ricevuta che documenta la richiesta di rinnovo del pds. Le disposizioni si applicano sia ai possessori della cedola rilasciata dagli Uffici postali che del cedolino rilasciato dalle Questure.

La direttiva individua però una serie di condizioni perché possa applicarsi pienamente:

1. il cittadino straniero deve aver presentato la domanda di rinnovo al massimo entro 60 giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno;
2. il cittadino straniero deve aver presentato tutta la documentazione richiesta per il rinnovo;
3. l'ufficio amministrativo che riceve l'istanza deve aver rilasciato la ricevuta ("cedolino") attestante l'avvenuta presentazione.

Si ricorda infine che **il cittadino straniero**, in possesso del permesso di soggiorno **con cedolino di rinnovo**, può lasciare il territorio nazionale e farvi rientro, a condizione che il transito avvenga per una **frontiera esterna italiana** (anche diversa da quella di uscita), e non preveda il passaggio attraverso altri Paesi dell'U.E.



Qualora il cittadino straniero abbia presentato richiesta di rilascio e/o rinnovo del titolo di soggiorno, e nella procedura è anche prevista l'integrazione/inserimento dei figli minori, ed abbia necessità di partire, potrà ricevere un documento provvisorio cartaceo.



È possibile ottenere il rilascio ed il rinnovo della carta di identità (non valida per l'espatrio), per quanti sono già iscritti in anagrafe ed hanno presentato domanda di rinnovo del titolo di soggiorno nelle forme e nei tempi previsti.

ADEMPIMENTI DA SVOLGERE IN CASO DI RICHIESTA DI RINNOVO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO

Il datore di lavoro deve comunicare allo Sportello Unico la data di inizio del rapporto di lavoro entro 5 giorni dall'avvio, con la compilazione e la consegna del contratto di soggiorno. **Questa procedura è obbligatoria anche se al momento dell'instaurarsi del rapporto di lavoro il permesso di soggiorno non sta per scadere.** È prevista una sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro nel caso di inottemperanza all'obbligo di comunicazione.

In seguito, se **al momento del rinnovo del permesso di soggiorno il rapporto di lavoro comunicato sussiste ancora**, il lavoratore potrà inoltrare l'istanza di rinnovo presentando la documentazione occorrente. **Il rapporto di lavoro, in questo caso, verrà dimostrato dalla presentazione del contratto di soggiorno**, già precedentemente comunicato agli organi competenti e **da una dichiarazione del datore di lavoro attestante l'attualità del rapporto di lavoro.**

REVOCA E RIFIUTO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO

Il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato, a meno che non siano sopraggiunti nuovi elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative sanabili.

Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro venti giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal Testo Unico e dal Regolamento di attuazione. In mancanza dei requisiti previsti per la tipologia di permesso di soggiorno richiesto, potrà essere rilasciato un altro tipo di permesso nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico.

2.4 Permessi di soggiorno nell'ambito lavorativo

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO NON STAGIONALE

Viene generalmente rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano con visto per lavoro subordinato. Ciò implica che un datore di lavoro abbia effettuato la procedura di "chiamata nominativa" (cfr. capitolo 1), rientrando nelle quote stabilite dal Decreto governativo. In seguito, potrà essere rinnovato dimostrando di continuare a svolgere un'attività lavorativa (non necessariamente la stessa

con cui è stato rilasciato il precedente pds). È altresì rilasciato a quanti richiedono la conversione del proprio pds per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio e formazione, in pds per lavoro subordinato, nel rispetto delle disposizioni legislative.

Durata del pds: è pari alla durata del rapporto di lavoro, e comunque non superiore ad 1 anno, se il contratto di lavoro è a tempo determinato, e a 2 anni, se il contratto di lavoro è a tempo indeterminato.

Rinnovo del pds: è consentito, ma solo dando prova dell'attività lavorativa in corso.

Come rinnovare : occorre compilare e sottoscrivere i due mod. 209 (modelli 1 e 2) contenuti nel kit; allegare la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente e la copia del contratto di soggiorno sottoscritto da entrambe le parti nonché la ricevuta di ritorno della raccomandata che prova l'avvenuta comunicazione allo Sportello Unico ma solo se diverso da quello adoperato per il rilascio del precedente pds. Nel caso in cui il pds sia stato in precedenza già rinnovato, è anche necessaria la copia del precedente pds.

Variazioni del motivo di soggiorno: può essere convertito in pds per lavoro autonomo, per motivi familiari e, se iscritto al Centro per l'impiego, per attesa occupazione laddove non sussista alcun rapporto di lavoro al momento del rinnovo.

Inserimento lavorativo: è possibile effettuare anche un'attività di tipo autonomo dopo aver richiesto ed ottenuto il titolo abilitativo o autorizzatorio necessario all'esercizio dell'attività che si vuole iniziare e nel rispetto delle condizioni altrimenti previste dalla legislazione vigente applicata per l'esercizio dell'attività autonoma. In quest'ultimo caso, al momento del rinnovo occorrerà richiedere la conversione in pds per lavoro autonomo dimostrando i requisiti richiesti.



artt. 3, 5, 5 bis, 21, 22 D. lgs. 286/98

artt. 8 bis, 9, 13, 14, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, D.P.R. 394/99

Il datore di lavoro, entro 5 gg. dall'interruzione del rapporto di lavoro, deve darne comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione e al Centro per l'Impiego.

Con il permesso per lavoro subordinato è possibile iscriversi ad un corso universitario o di formazione professionale se si possiedono i requisiti previsti dalla normativa specifica.

Non è possibile occupare alle proprie dipendenze cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro o il cui pds è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo nei termini di legge. La violazione di questa disposizione normativa comporta l'arresto del datore di lavoro da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore impiegato.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio nazionale italiano munito di visto per lavoro subordinato stagionale, a seguito della procedura di "chiamata nominativa" (cfr. capitolo 1).

Il lavoratore straniero che ha già svolto un'attività di lavoro stagionale ed è rientrato nel proprio Paese alla scadenza del pds ha diritto di precedenza, in occasione di succes-

sivi decreti di determinazione dei flussi, rispetto a cittadini del suo stesso Paese che non hanno mai fatto ingresso in Italia per motivi di lavoro.

Durata del pds: è pari alla durata del visto, ma comunque non superiore a 9 mesi.

Come richiedere il rilascio: occorre compilare e sottoscrivere i due mod. 209 (modelli 1 e 2) contenuti nel kit; allegare la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente e la copia del contratto di soggiorno sottoscritto da entrambe le parti compresa la copia della ricevuta di riorno che attesti l'avvenuta comunicazione allo Sportello Unico.

Rinnovo del pds: non è rinnovabile. Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia almeno 2 anni consecutivi per prestare attività di lavoro stagionale, può essere rilasciato, previa richiesta del datore di lavoro, un nulla osta al lavoro pluriennale (fino a tre anni). Per ciascun anno previsto, il nulla osta deve contenere l'indicazione della durata effettiva di soggiorno (comunque non superiore ai 9 mesi previsti). Il corrispondente pds viene richiesto e rilasciato dalla Questura territorialmente competente.

Variazioni del motivo di soggiorno: dopo due anni di soggiorno per motivi di lavoro subordinato stagionale, il cittadino straniero può ottenere la conversione del permesso di soggiorno in pds per lavoro subordinato non stagionale, nei limiti delle quote d'ingresso stabilite annualmente.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro, ma solo stagionale.

Previdenza ed assistenza sociale: vista la durata limitata dei contratti di lavoro stagionale la legislazione prevede solo alcune forme di previdenza e di assistenza obbligatoria ovvero: l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti; l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro le malattie; l'assicurazione di maternità.



artt. 5, comma 3-ter, 24, D. lgs. 286/98
artt. 38, 38 bis, D.P.R. 394/99



Non è possibile occupare alle proprie dipendenze per attività di tipo stagionale cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno per lavoro o il cui pds è scaduto e non ne è stato chiesto il rinnovo nei termini di legge. La violazione di questa disposizione normativa comporta l'arresto del datore di lavoro da 6 mesi a 3 anni e la multa di 5.000 euro per ciascun lavoratore impiegato.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ATTESA OCCUPAZIONE

Se il lavoratore straniero in possesso di un pds per lavoro subordinato non stagionale o per lavoro autonomo viene licenziato, si dimette o cessa la sua attività lavorativa, può richiedere l'iscrizione nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a 6 mesi. Ne consegue che, al momento della richiesta di rinnovo del pds, se il suo stato di disoccupazione permane, potrà richiedere il rilascio di un pds per attesa occupazione.

Durata del pds: non superiore a 6 mesi.

Come richiedere il rilascio: occorre compilare e sottoscrivere i due mod. 209 (modelli 1 e 2) contenuti nel kit; allegare la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente e la certificazione rilasciata dal Centro per l'impiego che attesti l'iscrizione.

Rinnovo del pds: non è possibile ottenere un rinnovo con la stessa motivazione, ossia per lo stato di disoccupazione, tranne per casi eccezionali "*aventi carattere di straordinarietà*"⁵, ma può essere rinnovato in pds per lavoro subordinato o autonomo.

Variazioni del motivo di soggiorno: può essere modificato in pds per lavoro subordinato o lavoro autonomo previa dimostrazione dei requisiti richiesti.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato ed autonomo.



art. 22, comma 11 D. lgs. 286/98
art. 37, D.P.R. 394/99



Il datore di lavoro, entro 5 gg. dall'interruzione del rapporto di lavoro, deve darne comunicazione allo Sportello Unico per l'Immigrazione e al Centro per l'Impiego.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO AUTONOMO

Viene generalmente rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano munito di visto per lavoro autonomo, secondo le disposizioni in materia di ingresso o che ha richiesto la conversione del pds per lavoro subordinato o per motivi familiari o per studio e formazione, in pds per lavoro autonomo (cfr. capitolo 1). Per il primo rilascio è necessario depositare copia della certificazione, rilasciata dalla Rappresentanza Consolare italiana nel Paese di appartenenza del cittadino straniero, sull'esistenza dei requisiti previsti dal d. lgs. 286/98.

Durata del pds: inizialmente è pari a quella del visto di ingresso; in seguito non può comunque superare la durata di 2 anni.

Rinnovo del pds: è consentito previa dimostrazione dei requisiti previsti. Occorre compilare e sottoscrivere i due mod. 209 (modelli 1 e 2) contenuti nel kit; allegare la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente e la fotocopia dell'autorizzazione o della licenza, o dell'iscrizione all'albo o registro corrispondente, o della presentazione della dichiarazione o della denuncia prevista dalla legislazione vigente in materia in riferimento all'attività professionale che si svolge; fotocopia dell'iscrizione alla CCIAA; fotocopia della dichiarazione dei redditi (se non è previsto l'obbligo della dichiarazione dei redditi il reddito potrà essere dimostrato con altra documentazione idonea ed obiettiva). Se il cittadino straniero svolge un'attività di socio prestatore d'ope-

5 Circolare del 6 maggio 2009 – Ministero dell'interno "Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata".

ra presso società, anche cooperative, dovrà allegare anche la dichiarazione del Presidente della Società in ordine alle mansioni svolte dal socio lavoratore, con allegata la fotocopia del documento di identità dello stesso nonché la fotocopia del libro dei soci (il frontespizio unitamente alla pagina relativa all'iscrizione dello straniero socio).



Il reddito da dimostrare non dovrà essere inferiore all'importo dell'assegno sociale annuo.

Variazioni del motivo di soggiorno: può essere modificato in pds per lavoro subordinato, per motivi familiari o per attesa occupazione previa dimostrazione dei requisiti richiesti.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro anche subordinato.



art. 26, D. lgs. 286/98
artt. 14, 39, D.P.R. 394/99



Il visto di ingresso per lavoro autonomo deve essere adoperato entro 180 giorni dalla sua emissione

ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO - CASI PARTICOLARI

Al di fuori degli ingressi per lavoro, disciplinati con le quote flussi, in qualsiasi periodo dell'anno solare, è previsto il rilascio di apposito visto e conseguente pds per lavoro subordinato ad alcune specifiche categorie di lavoratori stranieri:

- a. dirigenti o personale altamente specializzato di società aventi filiali in Italia;
- b. lettori universitari, professori universitari e ricercatori, traduttori e interpreti;
- c. collaboratori familiari che, da almeno 1 anno, hanno in corso un regolare rapporto di lavoro domestico con cittadini italiani o dell'Unione Europea;
- d. persone che soggiornano per motivi di formazione professionale e che per il relativo addestramento effettuano attività che rientrano nel lavoro subordinato;
- e. lavoratori dipendenti di imprese che lavorano in Italia e che, per adempiere ad un compito specifico, sono ammessi per un periodo di tempo limitato;
- f. lavoratori dipendenti di persone fisiche o giuridiche con sede all'estero che sono temporaneamente trasferiti in Italia per una determinata prestazione;
- g. lavoratori marittimi e lavoratori occupati presso circhi o spettacoli viaggianti all'estero;
- h. personale artistico e tecnico per spettacoli lirici, teatrali, concertistici o di balletto; ballerini, artisti e musicisti da impiegare presso locali di intrattenimento, enti musicali, teatrali o cinematografici, imprese radiofoniche e televisive, nell'ambito di manifestazioni culturali o folcloristiche;
- i. sportivi al fine di svolgere attività sportiva professionistica;
- j. giornalisti corrispondenti e ufficialmente accreditati;
- k. persone che svolgono attività di ricerca o un lavoro nell'ambito di programmi di scambi di giovani o sono persone collocate "alla pari";
- l. infermieri professionali assunti presso strutture sanitarie pubbliche e private;



Per la documentazione necessaria alla richiesta dei pds corrispondenti è bene consultare il fascicolo contenuto nel kit o il sito www.portaleimmigrazione.it

Durata del pds: pari alla durata del visto e, comunque, non superiore ai 2 anni.

Rinnovo del pds: consultare le disposizioni relative ad ogni singola attività.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è consentito alcun mutamento.

Inserimento lavorativo: consente l'accesso al lavoro documentato.



art. 27, D. lgs. 286/98
art. 40, D.P.R. 394/99

ALTRI PERMESSI DI SOGGIORNO PER LAVORO – INFERMIERI PROFESSIONALI

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano con specifico visto per svolgere l'attività di infermiere professionale.

Durata del pds: pari alla durata del rapporto di lavoro e, comunque, non superiore a 2 anni.

Rinnovo del pds: è consentito, ma solo dando prova dell'attività lavorativa in corso.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato, ma con la medesima qualifica professionale.



art. 27, comma 1, lett. r-bis), D. lgs. 286/98
art. 40, comma 1, 2, 21 e 23, D.P.R. 394/99



La chiamata nominativa da parte della struttura sanitaria può avvenire in qualsiasi momento dell'anno: non sono previste "quote flussi" come per i lavoratori subordinati ordinari.

2.5 Permessi di soggiorno per tutela dell'unità familiare

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI FAMILIARI

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale a seguito del rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare (**riacquisto dell'unità familiare**), e al cittadino straniero che già soggiorna, a vario titolo, sul territorio nazionale (**mantenimento dell'unità familiare**).

In entrambi i casi, lo straniero regolarmente soggiornante, o il cittadino italiano, si fanno carico del familiare che otterrà il rilascio di questo particolare permesso di soggiorno. Nel caso specifico del cittadino straniero che si fa carico del ricongiungimento o del mantenimento, il suo soggiorno potrà definirsi "portante" rispetto a quello "per motivi familiari" rilasciato al suo congiunto, poiché ogni sua variazione, compresa la perdita, inciderà su quest'ultimo pds.

Per la procedura di ricongiungimento familiare e le categorie che ne possono usufruire si rinvia al capitolo 1, nella sezione specifica. Per **mantenere l'unità familiare** il permesso di soggiorno viene rilasciato:

- agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in Italia, muniti di altro permesso di soggiorno e che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione Europea, o con cittadini stranieri regolarmente soggiornanti;
- al familiare straniero già presente sul territorio italiano con altro titolo di soggiorno, in possesso dei requisiti per richiedere il ricongiungimento con il cittadino straniero regolarmente soggiornante o con il cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
- al genitore straniero, anche naturale, di minore italiano residente in Italia, a prescindere dal possesso di un regolare permesso di soggiorno;
- al cittadino straniero convivente con parenti entro il secondo grado o con il coniuge di nazionalità italiana (in questo caso verrà rilasciato il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, già carta di soggiorno).



Il permesso di soggiorno può essere revocato in qualsiasi momento se il matrimonio è avvenuto allo scopo di permettere il soggiorno del cittadino straniero in Italia e se non fa seguito la convivenza, a meno che siano nati dei figli.

Durata del pds: ha la stessa durata del pds c.d. "portante", e comunque non superiore a 2 anni. Se colui che richiede il ricongiungimento è titolare di permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo, al cittadino straniero, che ottiene di ricongiungersi con questi, verrà rilasciato il permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

Rinnovo del pds: è rinnovabile per la stessa durata di tempo del pds c.d. "portante". Ne consegue che se quest'ultimo deve richiedere il rinnovo per attesa occupazione, anche il pds per motivi familiari del suo congiunto sarà della medesima durata di 6 mesi. La richiesta di rinnovo deve essere corredata da una dichiarazione del familiare che ha richiesto il ricongiungimento, titolare del pds portante, nella quale sottoscrive di continuare a provvedere al sostentamento del familiare ricongiunto.

Variazioni del motivo di soggiorno: può essere convertito in pds per lavoro subordinato e lavoro autonomo. Nel caso di morte o di separazione dei coniugi, lo straniero titolare del pds per motivi familiari non perde il diritto al soggiorno e può ottenere la conversione in pds per lavoro subordinato, autonomo o attesa occupazione.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato e autonomo.



artt. 19, co. 2° lett. c), 28, 29, 30, D. lgs. 286/98



Non sono previste imposta di bollo e di registro ed ogni altra tassa per proporre ricorso contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari.

2.6 Permessi di soggiorno per tutela minori

Il figlio minore presente sul territorio nazionale italiano insieme ai propri genitori, ad uno dei genitori autorizzato, o al tutore, è inserito nel documento di soggiorno che questi possiede fino al compimento dei 14 anni.

Compiuti i 14 anni, gli viene rilasciato un pds per motivi familiari, valido fino al compimento della maggiore età (18 anni)⁶, che potrà essere convertito in pds per studio, per lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura o potrà essere rinnovato ancora per motivi familiari, qualora il giovane cittadino straniero non sia ancora in grado di provvedere autonomamente a se stesso.



Il minore non può essere espulso, a meno che questo provvedimento non sia eseguito su richiesta del Questore, del Ministro dell'interno, del Tribunale per i minorenni, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato.



artt. 13, 31, 32, 38, D. lgs. 286/98
artt. 28, 45, D.P.R. 394/99

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MINORE ETÀ E PER INTEGRAZIONE DEL MINORE

La presenza sul territorio nazionale di un minore non accompagnato dai genitori o da un parente affidatario deve essere immediatamente segnalata alle autorità competenti (anche di P.S.) che provvedono alla tempestiva comunicazione al Tribunale per i minorenni, il quale adoterà i provvedimenti di affidamento ai sensi degli artt. 346 e ss. del codice civile. Seguirà la nomina del tutore, il conseguente collocamento presso una struttura di accoglienza ed il rilascio del permesso di soggiorno.

Nella fase iniziale il minore non accompagnato avrà diritto al rilascio di un pds per minore età. Allo stesso tempo la sua presenza verrà segnalata al **Comitato per i minori stranieri** che successivamente, svolte le dovute indagini, potrà disporre il rimpatrio assistito, a meno che non valuti positivamente l'interesse del minore a restare in Italia. In questo caso, il permesso di soggiorno viene convertito in pds per integrazione del minore, a seguito del provvedimento di "non luogo a provvedere al rimpatrio", emesso dal Comitato per i minori stranieri.

Durata del pds: la durata massima è di 1 anno.

Rinnovo del pds: può essere rinnovato fino al compimento della maggiore età.

Variazioni motivo del soggiorno: al compimento della maggiore età il pds per integrazione del minore può essere trasformato in pds per studio, lavoro subordinato o autonomo, dando prova che il minore segua da almeno 2 anni un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato, il quale a sua volta deve provare

⁶ Al compimento dei 14 anni il minore non deve dimostrare nessun requisito particolare per richiedere ed ottenere il pds.

la presenza del minore sul territorio nazionale da non meno di 3 anni. Inoltre può essere convertito, sempre alla maggiore età, per esigenze sanitarie o di cura.

Inserimento lavorativo: per accedere ad attività lavorative occorre rispettare i vincoli stabiliti dalla legislazione italiana relativi all'età.



L. 184/1983
D.P.C.M. 535/1999
artt. 32 e 33, D. lgs. 286/98
art. 14, D.P.R. 394/99

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ADOZIONE

Attraverso l'autorizzazione della Commissione per le adozioni internazionali è consentito il rilascio di un pds allo straniero adottato o affidato ad un cittadino italiano, sempre che ci sia stato un provvedimento dell'autorità straniera e nel rispetto della legislazione dello Stato di provenienza.

Generalmente, la dicitura del primo permesso di soggiorno è "in attesa di sentenza definitiva di adozione", fino all'acquisto della cittadinanza italiana.

Durata del pds: la durata del primo permesso di soggiorno sarà conforme alla durata del visto di ingresso, mentre i permessi successivi avranno durata doppia.

Rinnovo del pds: qualora non venga chiesta la cittadinanza o non sia stato ancora decretato il riconoscimento, la richiesta di rinnovo del pds è subordinata all'atto di deliberazione dell'adozione.

Variazioni motivo del soggiorno: non è possibile mutare il motivo del pds.

Inserimento lavorativo: se l'adottato è un minore, si osservano le regole applicate dalla legislazione italiana.



L. 476/1998

Permessi di soggiorno per protezione internazionale

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RICHIESTA ASILO POLITICO

Viene rilasciato allo straniero che chiede il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi delle nuove procedure per le quali si rinvia al capitolo 5.

Competente all'esame della domanda è una delle 10 Commissioni Territoriali (Torino, Gorizia, Milano, Roma, Caserta, Bari, Foggia, Crotone, Siracusa, Trapani) presenti sul territorio nazionale. La competenza viene individuata in base al luogo di presentazione della domanda, o al luogo in cui risiede il richiedente asilo se accolto in una struttura di accoglienza (cfr. capitolo 5).

Durata del pds: la durata massima è di 3 mesi.

Rinnovo del pds: è rinnovabile fino al completamento della procedura, ovvero fino a quando il richiedente asilo ottiene il riconoscimento o il diniego dello status.

Variazioni del motivo di soggiorno: nel caso di riconoscimento dello status al richiedente verrà rilasciato un pds per asilo politico, o un pds per protezione sussidiaria, o un pds per protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D. lgs. 286/98.

Inserimento lavorativo: se per ragioni non imputabili al richiedente, la Commissione territoriale non ha provveduto, entro 6 mesi, a definire la procedura, può essere rilasciato un pds per "richiesta asilo – attività lavorativa", che abilita il richiedente asilo allo svolgimento di un'attività lavorativa. Il pds potrà essere rinnovato con questa dicitura fino al completamento della procedura. Nel caso in cui il richiedente asilo non ottenesse il riconoscimento di alcun tipo di protezione (status di rifugiato, protezione sussidiaria o umanitaria), dovrà cessare l'attività lavorativa svolta.



Se la Commissione Territoriale competente emette un provvedimento di rifiuto della richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, il richiedente potrà proporre ricorso



art. 1, Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951

L. 39/1990; D. lgs. 251/07; D. lgs. 25/08

D. lgs. 286/98

D.P.R. 303/2004

D. lgs. 140/2005, attuazione della Direttiva 2003/9/CE del Consiglio dell'U.E.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO POLITICO

Viene rilasciato al richiedente asilo a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato, quando la **Commissione Nazionale Asilo – Sezione Stralcio o la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale** competente abbiano ritenuto fondati i motivi alla base della domanda.

Durata del pds: cinque anni.

Rinnovo del pds: i motivi che hanno determinato il rilascio di questo pds sono talmente forti e preminenti sugli altri, che il suo rinnovo non è condizionato alla dimostrazione di ulteriori prove (ad esempio: l'alloggio o il lavoro).



Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato e autonomo.

art. 1, Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951

D. lgs. 251/07

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SUSSIDIARIA

Viene rilasciato al richiedente asilo a cui la Commissione territoriale ha riconosciuto lo status di beneficiario della protezione sussidiaria ai sensi del d. lgs. 251/07.

Durata del pds: tre anni

Rinnovo del pds: è rinnovabile previa verifica della sussistenza delle condizioni che ne hanno determinato il primo rilascio.

Variazioni del motivo del soggiorno: può essere convertito in pds per lavoro previa dimostrazione dei requisiti.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro



Con il riconoscimento della protezione sussidiaria è possibile effettuare il ricongiungimento familiare delle categorie previste dall'art. 29 del d. lgs. 286/98 ma previa dimostrazione dei requisiti di reddito e di alloggio.



D. lgs. 251/07; D. Lgs. 25/08

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI UMANITARI

Viene rilasciato a seguito della decisione della Commissione Territoriale, o, in alternativa, della Commissione Nazionale Asilo – Sezione Stralcio, di non riconoscere lo status di rifugiato o lo status di beneficiario della protezione sussidiaria in capo al richiedente asilo, quanto piuttosto una forma di protezione minore, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del D.Lgs. 286/98.

Durata del pds: massimo 1 anno.

Rinnovo del pds: è rinnovabile qualora la Commissione esaminatrice ritenga che perdurino le condizioni che ne hanno determinato il primo rilascio.

Variazioni del motivo di soggiorno: può essere convertito in p.d.s. per lavoro subordinato e autonomo.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato e autonomo.



Non è possibile effettuare il ricongiungimento familiare neanche se si possiedono i requisiti dell'alloggio e del reddito. A questo proposito si può convertire il pds in motivi di lavoro subordinato o autonomo, e successivamente accedere alla procedura di ricongiungimento laddove vi siano esigenze di riacquisto dell'unità familiare.



art. 5, comma 6, D. lgs. 286/98

art. 3, Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo



e delle libertà fondamentali n. 848/1955
 Circolare 4 marzo 2005 del Ministero dell'interno
Per convertire il pds per motivi umanitari in pds per motivi di lavoro è necessaria la dimostrazione del possesso di un documento di identità (passaporto nazionale o documento di viaggio).

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI STRAORDINARI

Per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità verificatisi in Paesi extra U.E., il Governo può emanare decreti – legge al fine di fronteggiare eventuali e forzate migrazioni di massa e prevedere, al contempo, il rilascio di questa particolare categoria di permesso di soggiorno.

Durata del pds: un anno.

Rinnovo del pds: è rinnovabile, previa verifica della sussistenza della condizione che ne ha determinato il primo rilascio.

Variazioni del motivo di soggiorno: solo se previsto da appositi decreti o circolari.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato ed al lavoro autonomo.



Non è possibile effettuare il ricongiungimento familiare.



artt. 20 e 45 D. Lgs. 286/98

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CONVENZIONE DI DUBLINO

Sul presupposto che ogni domanda di asilo deve essere esaminata da un solo Stato dell'Unione Europea, il richiedente asilo potrà ottenere il rilascio di questo pds nei seguenti casi:

- a. dopo aver presentato la domanda di riconoscimento dello status, qualora la Questura si riservi di esplicitare le opportune verifiche in merito allo Stato competente. Successivamente, il richiedente potrà essere inviato in un altro Stato aderente alla Convenzione di Dublino, qualora quest'ultimo risulti competente all'esame della domanda.
- b. dopo essere stato rinvio in Italia da un altro Stato aderente alla Convenzione di Dublino nel quale ha presentato domanda di riconoscimento e che invece abbia ritenuto l'Italia competente all'esame della domanda.

Durata del pds: 1 mese.

Rinnovo del pds: il pds viene rinnovato, nel caso a), fino al termine della procedura di verifica della competenza a esaminare la domanda d'asilo, mentre, nel caso b), fino

alla definizione della procedura di riconoscimento dello status di rifugiato.



Inserimento lavorativo: non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.

Regolamento CE, n. 343 del 18.02.2003, c.d. Convenzione di Dublino II

PERMESSO DI SOGGIORNO PER PROTEZIONE SOCIALE

Quando nel corso di operazioni di polizia, di indagini, di un procedimento penale o di interventi dei servizi sociali vengono accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento legate al reato della prostituzione e/o alla riduzione in schiavitù, il Questore valuta la sussistenza delle circostanze stabilite dall'art. 18 del D. lgs. 286/98 e rilascia un pds per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale. Sul pds verrà inserita la dicitura "motivi umanitari" al fine di tutelare la vittima. La proposta può pervenire dal Procuratore della Repubblica, dai servizi sociali degli enti locali e da determinate Associazioni, Enti o altri organismi privati che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti dello straniero durante i loro interventi e le loro attività di assistenza. Il Questore dovrà quindi valutare il grado di attualità del pericolo e quanto questo possa essere ritenuto grave sulla scorta della segnalazione effettuata.



Il rilascio del permesso di soggiorno non è condizionato dalla presentazione di una denuncia da parte dello straniero che ne beneficia né alla sua collaborazione con gli organi di polizia o con l'autorità giudiziaria. Mentre, nel caso in cui lo straniero abbia reso dichiarazioni nell'ambito di un procedimento penale relativo a fatti di violenza o di grave sfruttamento, si dovrà procedere alla richiesta del parere del Procuratore della Repubblica.

Durata del pds: 6 mesi.

Rinnovo del pds: può essere rinnovato per 1 anno e inizialmente anche per motivi di giustizia, se occorre terminare le indagini.

Variazioni del motivo di soggiorno: può essere convertito in pds per motivi di studio, se il titolare è iscritto ad un regolare corso di studi, e in pds per lavoro subordinato.



Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato.

art. 3, L. 75/58, c.d. Merlin
 art. 380 c.p.p.
 art. 18, comma 5, D. lgs. 286/98
 art. 27, D.P.R. 394/99



Il pds può essere revocato in caso di interruzione del programma di

assistenza e integrazione sociale o per condotta incompatibile con le finalità dello stesso.

Permessi di soggiorno per altro titolo

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE - EX ART. 36 D. LGS. 286/98

Viene rilasciato al cittadino straniero (e all'eventuale accompagnatore) che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano con visto per cure mediche.

Durata del pds: per tutta la durata del trattamento terapeutico.

Rinnovo del pds: è prorogabile finché durino le necessità terapeutiche documentate.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è consentito alcun mutamento.



Inserimento lavorativo: non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.

art. 36, D. lgs. 286/98
D.P.R. 394/99



Il rilascio di questo pds è consentito anche nell'ambito di programmi umanitari.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE - MOTIVI DI SALUTE

Viene rilasciato allo straniero in possesso di un regolare pds che, a causa di sopraggiunte e gravi condizioni di salute, non può lasciare il territorio nazionale italiano tantomeno rinnovare il permesso di soggiorno. In ogni caso il rilascio di questo pds è temporaneo e viene concesso in via del tutto eccezionale.

Durata del pds: tre o sei mesi.

Rinnovo del pds: è consentito, ma a discrezione della Questura e sempre che si certifichi la sussistenza del problema di salute che impedisce di lasciare il territorio.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è consentita alcuna variazione.

Inserimento lavorativo: non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.



*L'art. 11 comma 1 lett. c-ter del regolamento di attuazione 394/99 stabilisce il rilascio del **permesso di soggiorno per motivi umanitari** al cittadino straniero che dimostri l'esistenza di gravi situazioni personali che non ne consentono l'allontanamento attraverso il deposito di adeguata documentazione. Alcune questure riconoscono l'applicazione di questa disposizione normativa anche nel caso di cittadini stranieri in condizione di irregolarità giuridica le cui condizioni di salute siano gravi e per le quali necessitino di adeguate ed indispensabili cure mediche.*



Circolare 24 marzo 2000 n. 5 del Ministero della Sanità
art. 11, comma 1, lett. c-ter, D.P.R. 394/99

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE - GRAVIDANZA

Viene rilasciato alla donna in stato di gravidanza, anche se si trova sul territorio nazionale italiano sprovvista di un permesso di soggiorno. Il motivo del rilascio è legato all'esigenza di tutelare la donna ed il nascituro, permettendo loro di ricevere le cure mediche necessarie.

Può essere esteso anche al padre del bambino, presentando il certificato di matrimonio, tradotto e legalizzato dalla rappresentanza italiana nel paese di origine o, in caso di coppia di fatto, l'estratto per riassunto di nascita da cui si evince il riconoscimento del minore.

Durata del pds: ha una validità pari alla durata della gravidanza più 6 mesi successivi alla nascita del bambino.

Rinnovo del pds: può essere prorogato oltre i 6 mesi successivi alla nascita del bambino, qualora lo stato di salute della donna e del bambino rendano indispensabili ulteriori cure.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è consentita alcuna variazione. L'unica eccezione è data nel caso in cui il coniuge sia regolarmente soggiornante sul territorio italiano, in possesso di un pds che consenta il ricongiungimento, e ne possieda anche i requisiti: la donna, in questo caso, potrà richiedere un pds per coesione familiare ("motivi familiari").



Inserimento lavorativo: né alla donna, né al padre del bambino che eventualmente ha chiesto l'estensione del pds, è consentito svolgere un'attività lavorativa.

Circolare 24 marzo 2000 n. 5 del Ministero della Sanità



La richiesta del pds va fatta in questura presentando: passaporto originale, certificato medico che attesti lo stato di gravidanza (una fotocopia di entrambi i documenti), 5 foto e una marca da bollo da € 14,62; certificato di matrimonio tradotto e legalizzato o l'estratto per riassunto degli atti di nascita, nel caso di richiesta effettuata da parte del padre del minore.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER CURE MEDICHE – EX ART. 31 COMMA 3 D. LGS. 286/98

Viene rilasciato in seguito alla decisione del Tribunale per i minorenni che, valutando la sussistenza di gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova sul territorio nazionale italiano e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute dello stesso, autorizza l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato.

Durata del pds: la durata viene stabilita nel decreto emesso dal Tribunale per i minorenni

ed è limitata nel tempo. Non ritenendo sussistere i gravi motivi che ne giustificavano il rilascio o rilevando che l'attività del familiare è incompatibile con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia, il Tribunale per i minorenni può revocare l'autorizzazione.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è consentita alcuna variazione.

Inserimento lavorativo: è possibile svolgere un'attività lavorativa ma questo non consente, come già sottolineato, la possibilità di convertire il titolo di soggiorno.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER RESIDENZA ELETTIVA

Viene rilasciato a coloro che intendono stabilire la propria dimora in Italia, dimostrando di essere in grado di mantenersi economicamente senza dover lavorare. Occorre, dunque, essere titolari di rendite cospicue o di proprietà immobiliari ma anche di una pensione percepita in Italia. Se vengono dimostrate capacità economiche adeguate, il permesso può essere esteso anche al coniuge convivente, ai figli minorenni, ai figli maggiorenni conviventi e a carico, ai genitori conviventi.

Durata del pds: due anni.

Rinnovo del pds: i rinnovi sono possibili in seguito alla presentazione della documentazione attestante i redditi personali.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è consentito alcun mutamento.



Inserimento lavorativo: non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa.

art. 11, comma 1, lett. c-quater, D.P.R. 394/99

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI DI GIUSTIZIA

Viene rilasciato nel caso in cui in capo al cittadino straniero siano pendenti procedimenti penali o civili in corso, o lo stesso sia coinvolto in un procedimento non come principale soggetto ma, ad esempio, come testimone. Legittima esclusivamente il soggiorno.

Durata del pds: tre mesi prorogabili, secondo le esigenze processuali, di ulteriori tre mesi.

Rinnovo del pds: può essere rinnovato se sussistono le esigenze processuali che ne hanno determinato il rilascio.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è consentita alcuna variazione.

Inserimento lavorativo: non è indicato tra i pds con i quali si può svolgere un'attività lavorativa.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER MOTIVI RELIGIOSI

Consente il soggiorno di breve o lunga durata: ai religiosi, intesi come coloro che abbiano già ricevuto ordinazione sacerdotale o una condizione equivalente; alle religiose; ai ministri di culto appartenenti ad organizzazioni confessionali iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dell'interno, che intendano partecipare a manifestazioni di culto o esercitare attività ecclesiastica, religiosa o pastorale.

Per il rilascio e per il rinnovo del pds occorre compilare il mod. 209 (solo il modello 1) allegandovi la fotocopia di tutto il passaporto o del documento equipollente nonché la dichiarazione del responsabile della Comunità religiosa in Italia che attesti la natura dell'incarico ricoperto, l'assunzione dell'onere del vitto e dell'alloggio. La dichiarazione deve essere vistata dalla Curia vescovile o dall'equivalente autorità religiosa presente in Italia. Occorre inoltre allegare la polizza assicurativa, valida sul territorio nazionale per tutto il periodo di durata del pds, contro il rischio di malattie ed infortuni.

Durata del pds: massimo 2 anni.

Rinnovo del pds: è consentito il rinnovo.

Variazioni del motivo di soggiorno: non è possibile alcuna modifica.

Inserimento lavorativo: è consentito l'accesso al lavoro subordinato.



È previsto il rilascio del pds di lungo periodo al titolare di pds per motivi religiosi, quando questi possiede i requisiti previsti in materia di reddito, alloggio, assenza di precedenti e presenza regolare e continuativa sul territorio nazionale italiano.

Possono fruire di tale beneficio anche i sacerdoti della Chiesa Cattolica, le cui remunerazioni sono considerate redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, mentre, poiché il reddito richiesto deve essere percepito o dichiarato in Italia, non potranno richiedere ed ottenere il pds di lungo periodo quanti svolgono la propria attività lavorativa alle dipendenze di enti e organizzazioni del Vaticano ai quali verrà concesso un permesso di soggiorno per residenza elettiva.

PERMESSO DI SOGGIORNO PER STUDIO

Viene rilasciato al cittadino straniero che ha fatto regolare ingresso nel territorio italiano con visto per studio, al fine di iniziare a frequentare e/o proseguire la frequenza di corsi universitari (cfr. capitolo 1).

Per la prima richiesta occorre depositare il mod. 209 (modello 1) debitamente compilato e sottoscritto e la fotocopia del passaporto o del documento equipollente. Inoltre bisogna produrre la fotocopia della certificazione attestante il corso di studi da seguire, vistata dalla Rappresentanza Consolare italiana all'atto del rilascio del visto d'ingresso e la fotocopia della polizza assicurativa, valida su tutto il territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattie ed infortuni.

Durata del pds: 1 anno.

Rinnovo del pds: può essere rinnovato dimostrando di aver superato un esame il primo

anno e almeno due gli anni successivi. Il rinnovo è comunque autorizzato fino al terzo anno fuori corso.

Per il rinnovo del pds oltre alla compilazione del mod. 209 (modello 1 e modello 2 se lo studente lavora), il cittadino straniero munito di pds per motivi di studio deve produrre la fotocopia della documentazione attestante la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per il periodo della durata del permesso di soggiorno e la fotocopia della polizza assicurativa, valida su tutto il territorio nazionale, per il periodo di durata del permesso di soggiorno, contro il rischio di malattie ed infortuni. Inoltre occorre inserire la fotocopia della certificazione attestante il superamento di almeno un esame di profitto per il primo rinnovo e di almeno 2 esami per i successivi rinnovi (a meno che non si provi di non aver potuto per forza maggiore sostenere gli esami richiesti).

Variazioni del motivo di soggiorno: prima della scadenza può essere convertito in pds per lavoro subordinato e autonomo. La conversione non è subordinata alla programmazione dei flussi d'ingresso se il cittadino straniero ha conseguito in Italia uno dei seguenti titoli: laurea (3 anni di studio e 180 crediti formativi raggiunti); laurea specialistica; diploma di specializzazione (minimo 2 anni); dottorato di ricerca (minimo 3 anni); master universitario di primo livello cui si accede con la laurea; master universitario di secondo livello (cui si accede con il diploma di laurea in base alla legge 341/90, o con la laurea specialistica o con la laurea magistrale); attestato o diploma di perfezionamento cui si accede con il diploma di laurea in base alla legge 341/90 o con la laurea specialistica magistrale.

In caso contrario viene prevista una quota *ad hoc* di unità disponibili per la conversione dei pds per studio e formazione professionale in lavoro subordinato o autonomo a cui si può accedere previa richiesta da effettuare presso lo Sportello unico competente in base al luogo di residenza del richiedente.

Il permesso di studio può altresì essere convertito in permesso per motivi religiosi qualora, al termine del percorso di studi religiosi, lo studente prenda i voti e sia chiamato a svolgere l'attività religiosa in Italia.



Inserimento lavorativo: permette l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa subordinata (anche di tipo occasionale), nel limite di 20 ore settimanali, per un massimo di 1.040 ore annue.

art. 39, D.Lgs. 286/98

artt. 14, 44 bis, 45, 46, 47, D.P.R. 334/2004

art. 14, comma 5, D.P.R. 394/99

Nota del Ministero dell'interno del 27.03.2006

Permessi di soggiorno di breve durata

Con la legge 28 maggio 2007 n. 68 "disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" viene abrogata la procedura di rilascio del corrispondente pds. Il cittadino straniero dovrà compilare una dichiarazione di presenza presso le autorità di p.s. alla frontiera o alla questura qualora provenga da un paese dell'area Schengen. La durata massima dell'autorizzazione a permanere è di tre mesi

L'espulsione

Introduzione

3.1 *L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano*

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

Espulsione amministrativa

Organi competenti e modalità di esecuzione

Convalida dell'autorità giudiziaria

Impugnazione del provvedimento di espulsione e ricorso

3.2 *Trattenimento del cittadino straniero*

Il CIE: Centro di Identificazione ed Espulsione

Convalida del trattenimento

3.3 *Altre modalità di espulsione*

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva di una pena detentiva

Espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione

- *Scheda 7 - Delitti per i quali non si può disporre l'espulsione come misura alternativa alla detenzione*

Espulsione a titolo di misura di sicurezza

- *Scheda 8 - Art. 381 c.p.p. Arresto facoltativo in flagranza di reato*

Reingresso non autorizzato nel territorio nazionale e conseguenze penali

Reingresso autorizzato

Categorie verso le quali non può disporsi l'espulsione

Domanda per il rilascio dei certificati del casellario giudiziale

3.4 *Procedura di riabilitazione*

3.5 *Reati legati all'immigrazione clandestina*

Ingresso e soggiorno illegale nel territorio nazionale italiano

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia

Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso un altro Stato

Occupazione irregolare di lavoratori stranieri

Favoreggiamento della permanenza clandestina

Locazione di immobile al cittadino straniero irregolarmente soggiornante

Introduzione

La materia delle espulsioni dal territorio è indubbiamente un tema difficile, oggetto sempre più spesso di dibattiti e contestazioni. Il Decreto Legislativo 286/98, proponendosi di regolamentare l'intera materia dell'immigrazione, ha introdotto anche un capitolo relativo a quei provvedimenti restrittivi della libertà personale e di circolazione di un individuo, da adottare in conseguenza di un ingresso compiuto in violazione delle norme esposte nel capitolo 1, o a seguito del perdurare del soggiorno irregolare, ovvero senza un titolo in corso di validità che ne possa altrimenti giustificare la permanenza.

Nell'ottica quindi di favorire l'applicazione ed il rispetto della normativa esposta nei capitoli precedenti, la legislazione prevede che, in presenza di evidenti e comprovate trasgressioni delle norme sull'ingresso e sul soggiorno, il cittadino straniero debba essere colpito da provvedimenti amministrativi determinati, ritenuti congrui alla violazione commessa.

L'espulsione diventa così la misura adoperata dall'ordinamento giuridico per far fronte al fenomeno dell'immigrazione irregolare o clandestina. Le modalità, i presupposti e le forme di tutela previste consentono, in ogni caso, di poter ricorrere contro il provvedimento di espulsione quando il cittadino straniero ritenga esservi stata una violazione della normativa.

Con la riforma introdotta dalla legge 189/02, il Giudice di Pace è divenuto competente a decidere in materia di ricorsi proposti contro i decreti di espulsione ed anche in materia di convalida del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. La presentazione del ricorso, peraltro, è gratuita, esente dal pagamento di contributi governativi, e presso gli uffici del Giudice di Pace è possibile prendere visione dei nominativi degli avvocati iscritti alle liste del patrocinio a spese dello Stato (gratuito patrocinio).

Vengono inoltre esposti, seppure brevemente, i reati legati all'immigrazione clandestina, commessi dalle organizzazioni criminali al fine di favorire l'ingresso irregolare di cittadini stranieri, nel territorio italiano o di un altro Stato.

Viene riservato inoltre uno spazio ad una procedura poco conosciuta: l'autorizzazione al reingresso nel territorio nazionale italiano. A seguito di un provvedimento di espulsione o di un provvedimento di revoca del permesso di soggiorno, e dinanzi al possesso di requisiti particolari ma soprattutto dimostrando di aver rispettato i termini dell'invito a lasciare il territorio nazionale, il cittadino straniero potrà fare richiesta di reingresso depositando l'istanza presso la rappresentanza consolare italiana all'estero.

3.1 L'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano

ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA

Il Ministro dell'interno può disporre l'espulsione dello straniero, dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato. La finalità di questa tipologia di espulsione è tale da giustificare un'ampia discrezionalità da parte del Ministro dell'interno. Ne consegue la possibilità di adottare il provvedimento anche nei confronti dello straniero regolarmente soggiornante, munito di pds per lungo periodo, nonché di coloro a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di apolide, i minori e le autorità diplomatiche. Il cittadino straniero può impugnare il provvedimento con ricorso da presentare al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, presso la sede di Roma.

ESPULSIONE AMMINISTRATIVA

È prevista la c.d. espulsione amministrativa quando il cittadino straniero, secondo fattispecie determinate per legge e di seguito illustrate, viola le norme relative all'ingresso ed al soggiorno sul territorio nazionale italiano.

Più in particolare quando:

- a. il cittadino straniero ha fatto ingresso nel territorio dello Stato eludendo i controlli alla frontiera così da non essere stato respinto;
- b. il cittadino straniero si è trattenuto nel territorio nazionale senza avere richiesto il permesso di soggiorno nel termine stabilito dalla legge (entro 8 giorni lavorativi dal suo ingresso), fatto salvo il caso in cui il ritardo sia dipeso da forza maggiore;
- c. il cittadino straniero non ha rinnovato il permesso di soggiorno entro 60 giorni dalla scadenza;
- d. il permesso di soggiorno è stato rifiutato, revocato oppure annullato;

Inoltre può essere disposta quando:

- e. Il cittadino straniero appartiene ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, (come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327), recante norme in materia di misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e la pubblica moralità, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, (come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646) che detta disposizioni contro la mafia. Nel primo caso le categorie che possono essere colpite da un provvedimento di espulsione sono le seguenti:
 - coloro che sono abitualmente dediti a traffici delittuosi (valutazione effettuata su elementi di fatto);
 - coloro che vivono abitualmente con i proventi di attività delittuose (valutazione effettuata sulla condotta e sul tenore di vita tenuti dalla persona);
 - coloro che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, nonché la sanità, la sicurezza pubblica e la tranquillità pubblica (valutazione effettuata sulla base del comportamento tenuto dalla persona).

Nel secondo caso, invece, le persone che possono essere colpite dal provvedimento di espulsione sono:

- indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni, localmente denominate, che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

ORGANI COMPETENTI E MODALITÀ DI ESECUZIONE

Il provvedimento di espulsione è emesso dal **prefetto** con decreto motivato ed immediatamente esecutivo. L'eventuale ricorso avverso il provvedimento non ne sospende l'immediata esecutività.

Spetta al **questore** il compito di eseguire l'ordine impartito dal Prefetto.

L'esecuzione può avvenire:

- a. **in via immediata**, attraverso l'accompagnamento alla frontiera per mezzo della forza pubblica;
- b. **in via differita**, con l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 15 giorni dalla notifica del provvedimento, nel caso di espulsione disposta nei confronti del cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno scaduto da più di 60 giorni e di cui non sia stato chiesto il rinnovo.



Il questore, anche se non ricorre l'ipotesi, può disporre l'accompagnamento immediato alla frontiera qualora il prefetto rilevi il concreto pericolo che lo straniero si sottragga all'esecuzione del provvedimento.

- c. **in via differita straordinaria**, con l'intimazione a lasciare il territorio dello Stato entro il termine di 5 giorni dalla notifica del provvedimento qualora, seppur disposta, non sia stato possibile provvedere all'esecuzione immediata dell'espulsione o siano scaduti i termini del trattenimento e non si sia potuto provvedere all'accompagnamento in frontiera.

CONVALIDA DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Nei casi in cui l'espulsione debba essere disposta con accompagnamento alla frontiera, il provvedimento deve essere convalidato dal **Giudice di Pace** territorialmente competente. I termini entro cui deve risolversi la procedura sono molto brevi, 48 ore, poiché ci troviamo di fronte ad un provvedimento di restrizione della libertà personale di un individuo e, di conseguenza, devono essere prese le misure necessarie per impedirne la limitazione. Fino a quando il Giudice non provvederà a convalidare il provvedimento, l'espulsione non potrà essere eseguita.

Entro 48 ore dalla sua adozione, il questore deve comunicare al Giudice di Pace il provvedimento con il quale il prefetto ha disposto l'espulsione con accompagnamento alla frontiera. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la necessaria partecipazione di un difensore tempestivamente avvertito e del cittadino straniero colpito dal provvedimento.

Durante l'udienza il Giudice effettua la verifica dell'osservanza dei termini di legge, della sussistenza dei requisiti previsti e provvede, eventualmente, ad ascoltare il cittadino straniero.

Entro le 48 ore successive provvede ad emettere un provvedimento. Se convalida il provvedimento di accompagnamento questo diventa immediatamente esecutivo, nel caso contrario il provvedimento perde i suoi effetti.

Contro il decreto di convalida è proponibile il ricorso presso la Corte di Cassazione, ma l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale non viene sospesa.

IMPUGNAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE E RICORSO

Il cittadino straniero colpito da un provvedimento di espulsione può presentare ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo in cui ha sede il prefetto che ha disposto l'espulsione. Il ricorso deve essere presentato entro il termine di 60 giorni dalla notifica del provvedimento di espulsione.

Il ricorso può essere presentato anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di destinazione. In questo caso il cittadino straniero dovrà sottoscrivere il ricorso dinanzi i funzionari addetti che provvederanno a certificarne l'autenticità e ad inoltrare il documento all'autorità giudiziaria italiana competente, compresa la procura speciale rilasciata in favore dell'avvocato di fiducia da lui designato.

In ogni caso il cittadino straniero è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e, qualora sia sprovvisto di un difensore di fiducia, potrà essere assistito da uno designato dal giudice tra coloro che sono iscritti nelle liste dei patrocinanti gratuiti.

3.2 Trattenimento del cittadino straniero


IL CIE: CENTRO DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE

I Centri di Identificazione ed Espulsione¹, ovvero i centri precedentemente denominati CPTA, Centro di Permanenza Temporanea ed Assistenza, sono strutture destinate al trattenimento dei cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti, in attesa di consentire alle autorità di p.s. di eseguire i provvedimenti di espulsione emessi nei loro confronti. Più in particolare il cittadino straniero può essere trattenuto quando:

- bisogna provvedere al soccorso dello straniero;
- è necessario effettuare accertamenti supplementari in ordine alla sua identità o nazionalità;
- occorre acquisire documenti per il viaggio;
- non vi è immediata disponibilità di un vettore o altro mezzo di trasporto idoneo.

Le modalità di trattenimento devono garantire il pieno rispetto della dignità umana e viene assicurata la libertà di corrispondenza, anche telefonica, con l'esterno.

CENTRI DI IDENTIFICAZIONE ED ESPULSIONE IN ITALIA²



¹ Così denominati a seguito del Decreto legge 23 maggio 2008 n. 92.

² Dati estrapolati dal sito www.interno.it soggetti a variazioni.

Il totale dei posti è di 1819³. I centri sono gestiti dalle Prefetture – UTG in convenzione con Enti o Cooperative. All'interno dei Centri deve essere garantita l'assistenza alle persone attraverso i servizi di assistenza sanitaria, sociale e di mediazione linguistica, e la fornitura di effetti personali.

CONVALIDA DEL TRATTENIMENTO

Anche in questo caso il trattenimento deve essere convalidato dal Giudice di Pace territorialmente competente, entro 48 ore dall'adozione del provvedimento.

L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la necessaria partecipazione di un difensore tempestivamente avvertito e del cittadino straniero colpito dal provvedimento. Durante l'udienza il Giudice effettua la verifica dell'osservanza dei termini di legge, della sussistenza dei requisiti previsti e provvede eventualmente ad ascoltare il cittadino straniero in merito alla presunta violazione di legge compiuta.

Entro le 48 ore successive provvede ad emettere un provvedimento.

La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi 30 giorni, prorogabili di ulteriori 30, previa autorizzazione del Giudice, qualora non si sia ancora provveduto all'accertamento dell'identità e della nazionalità o non si siano acquisiti i documenti necessari per il viaggio. Qualora l'Amministrazione non abbia provveduto al rimpatrio del cittadino straniero per mancata cooperazione da parte del Paese di provenienza o nel caso di ritardi nell'ottenimento dei documenti necessari il questore può chiedere una proroga di 60 giorni allo scadere dei quali il Giudice di Pace può concedere un'ulteriore termine di 60 giorni, sempre su richiesta del Questore, laddove le condizioni di cui sopra persistano e l'espulsione non sia stata eseguita. Ottenuta la documentazione necessaria il questore può provvedere all'esecuzione dell'espulsione anche se i termini di trattenimento non sono ancora scaduti dandone comunicazione al Giudice di Pace.

3.3 Altre modalità di espulsione

ESPULSIONE A TITOLO DI SANZIONE SOSTITUTIVA DI UNA PENA DETENTIVA

Il Giudice che sta per pronunciare una sentenza di condanna nei confronti di un cittadino straniero per un reato non colposo, o sta per applicare la pena su richiesta ex art. 444 c.p.c., accertata la condizione di irregolarità giuridica, qualora la pena non sia superiore a due anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale, può disporre la sostituzione della pena detentiva con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a cinque anni.

L'esecuzione dell'espulsione sarà immediata anche se la sentenza non è definitiva e non sono trascorsi i termini per l'impugnazione.

ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE

Il magistrato di sorveglianza può disporre, con decreto motivato, l'espulsione del cittadino straniero detenuto che deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni, e si trova in una condizione di irregolarità giuridica.

3 I CIE di Crotone e di Brindisi sono stati riaperti recentemente. Si segnala a questo proposito che con il Decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2007 era stata disposta la chiusura dei CPTA di Crotone, Ragusa e Brindisi a seguito del rapporto della Commissione Ministeriale "De Mistura", a cui ha partecipato attivamente la Caritas Italiana.

Sarà cura dello stesso magistrato acquisire le informazioni, dagli organi di polizia, sull'identità e sulla nazionalità del detenuto, prima di procedere ad emettere il provvedimento.

Per sospendere temporaneamente il provvedimento, il cittadino straniero può proporre opposizione entro 10 giorni dalla notifica. In questo caso il provvedimento viene sospeso, ma solo fino alla decisione del tribunale di sorveglianza. In seguito, se convalidato, si provvederà ad eseguire immediatamente l'espulsione.

A seguito dell'espulsione, al cittadino straniero sarà interdetto il ritorno nel territorio nazionale italiano per un periodo di 10 anni. Qualora dovesse interrompere i termini del divieto di reingresso senza un'autorizzazione, accertata la violazione commessa verrà ripristinata l'esecuzione della pena e quindi la detenzione.

L'espulsione a titolo di misura alternativa alla detenzione può essere disposta quando la condanna riguarda uno o più delitti previsti dal D.Lgs. 286/98 e dal codice penale e di procedura penale di seguito elencati nella scheda 7.

Scheda 7 – Delitti per i quali non si può disporre l'espulsione come misura alternativa alla detenzione

Devastazione, saccheggio, strage	Art. 285 codice penale
Guerra civile	Art. 286 codice penale
Associazione di tipo mafioso	Art. 416 bis codice penale
Strage	Art. 422 codice penale
Omicidio (tentato o consumato)	Art. 575 codice penale
Rapina (tentata o consumata) con violenza o minaccia successiva all'atto di impossessamento del bene sottratto	Art. 628, comma 3 codice penale
Estorsione fatta da persone accusate di associazione di tipo mafioso	Art. 630, comma 2 codice penale
Sequestro di persona a scopo di estorsione	Art. 630 codice penale
Delitti commessi avvalendosi della condizione di associazione di stampo mafioso	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con pena non inferiore a 5 anni nel minimo e a 10 anni nel massimo	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita e cessione e detenzione di armi da guerra, esplosivi, armi comuni da sparo	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Particolari delitti in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope	Art. 407, comma 2 codice procedura penale
Associazione a delinquere senza obbligo di arresto in flagranza	Art. 416 codice penale
Riduzione o mantenimento in schiavitù	Art. 600 codice penale
Prostituzione minorile	Art. 600 bis, comma 1 codice penale
Pornografia minorile	Art. 600 ter, comma 1 codice penale
Tratta di persone	Art. 601 codice penale
Acquisto o alienazione di schiavi	Art. 602 codice penale
Violenza sessuale nelle ipotesi aggravate	Artt. 609 bis, 609 ter, 609 quater, 609 octies codice penale
Reato di procurato ingresso illegale nel t.n.	Art. 12 D.Lgs 286/98
Reato di procurato ingresso illegale nel t.n. di altro Stato membro	Art. 12 D.Lgs 286/98
Reato di non ottemperanza all'ordine di allontanamento dal territorio dello Stato	Artt. 13, 14 D. lgs. 286/98

ESPULSIONE A TITOLO DI MISURA DI SICUREZZA

L'art. 215 comma 3 n. 4 del Codice penale riconosce l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale italiano come una delle misure di sicurezza non detentive, quando questi risulti essere socialmente pericoloso. Più in particolare, l'espulsione a titolo di misura di sicurezza può essere adottata con la sentenza di condanna del giudice in casi specifici e determinati: quando il cittadino straniero è stato condannato alla reclusione per un periodo di tempo non inferiore a 10 anni; quando il cittadino straniero è stato condannato per uno dei delitti contro la personalità dello Stato oppure per uno dei reati previsti dagli articoli 380 (cfr. scheda 2) e 381 c.p.p. (cfr. scheda 8). Si ricorda, infine, la previsione del "Testo unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", quando il cittadino straniero sia stato condannato per alcuni dei reati ivi contemplati (D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309).

Scheda 8 - Art. 381 c.p.p. Arresto facoltativo in flagranza

Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Anche fuori dai casi indicati, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:

1. peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
2. corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 comma 4 e 321 c.p.);
3. violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale (art. 336 comma 2 c.p.);
4. commercio e somministrazione di medicinali guasti o di sostanze alimentari nocive (artt. 443 e 444 c.p.);
5. corruzione di minorenni (art. 530 c.p.);
6. lesione personale (art. 582 c.p.);
7. furto (art. 624 c.p.);
8. danneggiamento aggravato (art. 635 c.p.);
9. truffa (art. 640 c.p.);
10. appropriazione indebita (art. 646 c.p.);
11. alterazione di armi e fabbricazione di esplosivi non riconosciuti (legge 18 aprile 1975 artt. 3 e 24 comma 1);

Nelle ipotesi descritte si procede all'arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto o dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.

REINGRESSO NON AUTORIZZATO NEL TERRITORIO NAZIONALE E CONSEGUENZE PENALI

Al cittadino straniero espulso è fatto divieto di reingresso per 10 anni dall'esecuzione del provvedimento di espulsione.

In caso di trasgressione, il cittadino straniero è punito con la reclusione da **1 a 4 anni** ed è nuovamente espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. In caso di ulteriore trasgressione si applica la pena della reclusione da **1 a 5 anni**.

E' obbligatorio l'arresto e si procede con rito direttissimo.

Potrà essere **previsto un termine più breve di 10 anni**, in ogni caso non inferiore a cinque anni, tenuto conto della complessiva condotta tenuta dall'interessato nel periodo di permanenza in Italia.

È altresì punito il cittadino straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di lasciare il territorio nazionale italiano in seguito alla scadenza dei termini di trattenimento nel CIE.

REINGRESSO AUTORIZZATO

Il cittadino straniero può ottenere una speciale autorizzazione a fare reingresso nel territorio nazionale in deroga al divieto di cui al paragrafo precedente.

La richiesta deve essere inviata al Ministero dell'interno – Dipartimento di P.S. per il tramite della Rappresentanza consolare italiana all'estero. Generalmente i motivi che possono giustificare l'ottenimento dell'autorizzazione a fare ingresso sono legati a questioni lavorative e familiari.

Nel primo caso, il richiedente dovrà presentare la documentazione attestante la concessione del nulla osta lavorativo a seguito di decreto flussi. Nel caso in cui voglia ricongiungersi con il coniuge, dovrà presentare la documentazione che ne attesti la presenza regolare sul territorio nazionale italiano, nonché il certificato di matrimonio legalizzato e tradotto. In quest'ultimo caso, il coniuge che si trova regolarmente soggiornante nel territorio nazionale italiano può comunque presentare la domanda di ricongiungimento familiare (si rinvia al capitolo 1, paragrafo corrispondente).



Qualora voglia fare ingresso in uno Stato U.E. un cittadino straniero precedentemente colpito da un provvedimento di espulsione, malgrado il divieto di reingresso si estenda a tutto il territorio Schengen, potrà ottenere l'autorizzazione previa verifica e consultazione tra gli Stati interessati.

CATEGORIE VERSO LE QUALI NON PUÒ DISPORSI L'ESPULSIONE

Il cittadino straniero non può essere colpito da un provvedimento di espulsione o di respingimento verso uno Stato in cui possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, o verso un altro Stato diverso da quello di provenienza nel quale non sia comunque protetto dalla persecuzione.

Inoltre vi sono particolari categorie di cittadini stranieri verso i quali non è possibile disporre l'espulsione:

- a. minori stranieri, salvo il diritto di seguire il genitore o l'affidatario espulsi;
- b. cittadini stranieri in possesso del pds CE di lungo periodo, salvo che l'espulsione sia stata disposta per motivi di ordine pubblico o sicurezza;
- c. cittadini stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;
- d. donne straniere in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (il provvedimento è esteso al coniuge legalmente sposato).

DOMANDA PER IL RILASCIO DEI CERTIFICATI DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Il casellario giudiziale contiene le informazioni relative ai provvedimenti giudiziari ed amministrativi riferiti a determinati soggetti.

Sono legittimati ad ottenere i certificati del Casellario giudiziale sia le persone interessate, titolari del documento, senza dover motivare la loro richiesta, sia gli uffici che esercitano la giurisdizione penale e quelli del pubblico ministero nonché le amministrazioni pubbliche quando il certificato è necessario per l'espletamento delle loro funzioni.

I certificati rilasciati dal casellario non contengono informazioni relative alle condanne:

- per le quali è stato ordinato che non si faccia menzione nel certificato a norma dell'articolo 175 del codice penale, purché il beneficio non sia stato revocato;
- per contravvenzioni punibili con la sola ammenda e per reati estinti a norma dell'articolo 167, primo comma, del codice penale;
- per i reati per i quali si è verificata la causa speciale di estinzione prevista dall'articolo 556 del codice penale;
- in relazione alle quali è stata definitivamente applicata l'amnistia e a quelle per le quali è stata dichiarata la riabilitazione, senza che questa sia stata in seguito revocata;
- per fatti che la legge ha cessato di considerare come reati, quando la relativa iscrizione non è stata eliminata;

ed ai seguenti provvedimenti:

- previsti dall'articolo 445 del codice di procedura penale e ai decreti penali;
- riguardanti misure di sicurezza conseguenti a sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere, quando le misure sono state revocate;
- che riguardano l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- giudiziari emessi dal giudice di pace;
- giudiziari relativi ai reati di competenza del giudice di pace emessi da un giudice diverso, limitatamente alle iscrizioni concernenti questi reati;
- di interdizione, di inabilitazione e relativi all'amministrazione di sostegno, quando esse sono state revocate;
- concernenti il fallimento, quando il fallito è stato riabilitato con sentenza definitiva.

3.4 Procedura di riabilitazione

Competente ad estinguere le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, salvo diverse disposizioni di legge, è il Tribunale di Sorveglianza.

La riabilitazione può essere richiesta se: sono trascorsi 3 anni dal momento in cui la pena è stata estinta o da quando è stata pagata la multa o dalla data del passaggio in giudicato della sentenza in caso di pena sospesa; la persona condannata abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta e quindi, ad esempio, non vi sono state denunce o non vi sono pendenze in corso; sono stati risarciti i danni alle persone lese dal reato commesso laddove vi fossero state condanne al risarcimento; siano state pagate le spese processuali. La procedura è esente da spese, bolli e diritti. In ogni caso la riabilitazione può essere revocata se la persona commette, entro 7 anni, un delitto non colposo, per il quale è prevista la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni o, comunque, una pena più grave.

Se la pena inflitta non è superiore a 1 anno e il danno è stato interamente riparato la pena rimane sospesa per un anno e la riabilitazione è concessa allo scadere di quel termine.

3.5 Reati legati all'immigrazione clandestina

INGRESSO E SOGGIORNO ILLEGALE NEL TERRITORIO NAZIONALE ITALIANO

È punito con un'ammenda da 5.000 a 10.000 € il cittadino straniero che fa ingresso o si trattiene nel territorio nazionale italiano in violazione delle norme relative all'ingresso ed al soggiorno previste dal D.Lgs. 286/98⁴. Il procedimento penale viene disposto presso l'Ufficio del Giudice di Pace penale.



Nel caso in cui il cittadino straniero abbia presentato domanda di protezione internazionale, il procedimento penale relativo al reato di ingresso e soggiorno illegale viene temporaneamente sospeso ed il giudice potrà pronunciare la sentenza di non luogo a procedere se la Commissione competente ha emesso un provvedimento di riconoscimento della protezione internazionale.

FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO L'ITALIA

Chiunque compia atti diretti a procurare l'ingresso illegale di un cittadino straniero nel territorio nazionale italiano è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con una multa di 15.000,00 € per ogni persona.

La pena è maggiore (da 5 a 15 anni di reclusione e multa di 15.000 € per ogni persona) nei seguenti casi:

- il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Se il reato è commesso per trarne profitto anche indiretto e se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà con la multa di 25.000,00 € per ogni persona.

FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA VERSO UN ALTRO STATO

Chiunque compia atti diretti a procurare l'emigrazione illegale di persone verso un altro Stato del quale non è cittadino o non ha la residenza permanente è punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino a 15.000,00 €.

La pena è maggiore (da 4 a 15 anni di reclusione) se il reato è commesso per trarne profitto anche indiretto. Se i fatti sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o riguardano l'ingresso di

⁴ La norma non si estende a quanti sono colpiti da un provvedimento di respingimento.

minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà con la multa di 25.000,00 €.

OCCUPAZIONE IRREGOLARE DI LAVORATORI STRANIERI

Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze un cittadino straniero irregolare perché privo di permesso di soggiorno o il cui permesso di soggiorno è scaduto da più di 60 giorni e non è stato chiesto il rinnovo, o è stato revocato o rifiutato, è punito con la reclusione da 6 mesi ad 1 anno e con un'ammenda di 5.000,00 €.

FAVOREGGIAMENTO DELLA PERMANENZA CLANDESTINA

Chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità del cittadino straniero, ne favorisca la permanenza in violazione delle norme della legislazione in materia di immigrazione è punito con la reclusione fino a 4 anni e con la multa fino a 15.000,00 €.



Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti dei cittadini stranieri presenti nel territorio nazionale anche irregolarmente, ma in condizioni di bisogno.

LOCAZIONE DI IMMOBILE AL CITTADINO STRANIERO IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTE

Se viene ceduto in locazione un immobile al fine di trarre un ingiusto profitto ed il cittadino straniero che ne usufruisce si trova in condizione di irregolarità al momento della stipula iniziale dell'accordo o del rinnovo del contratto di locazione, è prevista la punizione del proprietario locatario dell'immobile con la reclusione da 6 mesi a 3 anni, e la confisca del bene tranne nel caso in cui questi risultasse estraneo al reato.

L'integrazione

Introduzione

4.1 I diritti ed i doveri dello straniero

I diritti civili i e lo straniero regolarmente soggiornante
I diritti civili riconosciuti a tutti gli stranieri

4.2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno)

Chi può richiedere il pds CE per soggiornanti di lungo periodo
Chi non può richiedere il pds CE per soggiornanti di lungo periodo
Condizioni per richiedere il pds CE per soggiornanti di lungo periodo
I diritti del titolare del pds CE per soggiornanti di lungo periodo
Espulsione e revoca dei pds CE per soggiornanti di lungo periodo
Documentazione da presentare al momento della richiesta

- Scheda 9 - Parametri standard reddito

4.3 L'assistenza sanitaria

Obbligo di iscrizione al SSN
Familiari a carico
Particolare applicazione per i richiedenti asilo
Dove effettuare l'iscrizione
Iscrizione volontaria al SSN
Stranieri irregolarmente soggiornanti
Rilascio STP

- Elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria

4.4 Lo studio

Obbligo scolastico per i minori stranieri
Iscrizione con riserva
Accesso ai corsi universitari
Ingresso in Italia per motivi di studio

4.5. Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all'estero

Riconoscimento ai fini della prosecuzione degli studi in Italia
Riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di professioni
Professioni sanitarie – riconoscimento della qualifica di infermiere

4.6 Prestazioni assistenziali e previdenziali

Le prestazioni di assistenza sociale
Assegno sociale
Pensione di invalidità civile
Assegno di maternità dello Stato
Pensione di vecchiaia

4.7 Altre tipologie di prestazioni

Gli assegni comunali

L'indennità di disoccupazione

Recupero contributi versati dai lavoratori stranieri

Accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica

4.8 La regolamentazione dei rapporti matrimoniali

Condizioni per contrarre matrimonio

Celebrazione del matrimonio

Divorzio e separazione personale

4.9 I servizi demografici

La residenza ed il domicilio del cittadino straniero

4.10 La cittadinanza italiana

Modalità di acquisto della cittadinanza italiana

Dove si presenta la domanda

Procedura di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri di origine italiana

Introduzione

Il cittadino straniero soggiornante nel territorio nazionale italiano, indipendentemente dalla propria condizione giuridica, gode di una serie di diritti e può accedere alla fruizione di servizi e prestazioni, anche di carattere sociale e sanitario.

Ne consegue che, al pari del cittadino straniero regolarmente soggiornante e quindi del possessore di un valido titolo di soggiorno, il cittadino straniero irregolare, ovvero "comunque presente sul territorio dello Stato" ma privo di permesso di soggiorno, si vedrà riconoscere ugualmente i diritti fondamentali della persona umana, previsti dall'ordinamento giuridico nazionale e dalle convenzioni internazionali e potrà ricevere lo stesso trattamento relativamente alla tutela giurisdizionale dei propri diritti e degli interessi legittimi. Nel capitolo che segue vengono introdotti i temi più importanti in materia di prestazioni e di diritti che il cittadino straniero, a vario titolo, può vedersi riconoscere o richiedere.

Il percorso che viene compiuto sin dall'arrivo nel territorio nazionale italiano prevede l'acquisizione di diritti differenti in relazione ad una serie di condizioni che lo stesso deve dimostrare. Dopo un soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale, il cittadino straniero può richiedere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno) che costituisce un documento fondamentale, sia perché consolida la sua posizione giuridica sul territorio nazionale, sia perché è un presupposto necessario per la richiesta di servizi e prestazioni altrimenti non accessibili.

Rispetto invece al cittadino straniero non in regola con le norme sul soggiorno, seppure, come ricordato nel capitolo 3, l'ordinamento giuridico preveda conseguenze severe per i trasgressori della legislazione, al contempo il decreto legislativo 286/98 detta norme altrettanto determinate per la salvaguardia di alcuni diritti considerati imprescindibili.

Si pensi, ad esempio, al diritto alla salute che si risolve nella fruizione dei servizi sanitari attraverso il rilascio di un codice sanitario (S.T.P.) predisposto per coloro che, pur non possedendo un titolo di soggiorno regolare, hanno comunque bisogno di essere sottoposti a cure ambulatoriali urgenti e comunque essenziali. Lo stesso diritto fondamentale allo studio comporta la possibilità per il minore di essere iscritto alla scuola dell'obbligo anche se privo di un permesso di soggiorno.

4.1 I diritti ed i doveri dello straniero

I DIRITTI CIVILI E LO STRANIERO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE

Lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano; ha parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani.

I DIRITTI CIVILI RICONOSCIUTI A TUTTI GLI STRANIERI

Allo straniero è riconosciuta parità di trattamento con il cittadino relativamente alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge. Allo straniero comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti **i diritti fondamentali della persona umana** previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.

I provvedimenti riguardanti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, e qualsiasi altro atto devono essere comunicati allo straniero e tradotti, anche sinteticamente, in una lingua a lui comprensibile. Solo quando questo non sia possibile la comunicazione e la traduzione avverranno nelle lingue francese, inglese o spagnola, con preferenza per quella indicata dall'interessato.



Lo straniero presente nel territorio italiano è comunque tenuto all'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente.

4.2 Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (già carta di soggiorno)

Il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ha una durata indeterminata. Consente allo straniero di soggiornare liberamente sul territorio senza doverne effettuare il rinnovo e senza dover dimostrare regolarmente, come per il permesso di soggiorno, la sussistenza di particolari condizioni e requisiti. Inoltre la carta di soggiorno è anche documento di identificazione personale. In questo caso, la durata della carta è di 5 anni, al termine dei quali potrà esserne richiesto il rinnovo ma solo ai fini identificativi.

CHI PUÒ RICHIEDERE IL PDS CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il pds per soggiornanti di lungo periodo può essere richiesto:

- per sé, per il coniuge e per i figli minori conviventi, dallo straniero munito di regolare permesso di soggiorno che dimostri il possesso di determinati requisiti e soggiorni da almeno 5 anni con un permesso di soggiorno in corso di validità;
- dallo straniero coniuge, figlio minore o genitore convivente di un cittadino italiano o di un cittadino di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia.



Per calcolare i 5 anni di soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale italiano occorre verificare la tipologia di permesso di soggiorno che questi ha avuto. Non possono ritenersi idonei al computo dei 5 anni i pds rilasciati per soggiorni di breve periodo o perché titolari di uno status giuridico riconosciuto dalle convenzioni sulle relazioni diplomatiche o consolari. Inoltre il cittadino straniero non deve essersi allontanato dal territorio italiano per un periodo superiore a 10 mesi da conteggiarsi in tutto il quinquennio¹.

CHI NON PUÒ RICHIEDERE IL PDS CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Non possono richiedere il pds CE di lungo periodo i cittadini stranieri che:

- sono titolari di un pds rilasciato per motivi di studio o formazione professionale;
- sono stati riconosciuti rifugiati ai sensi della procedura di riconoscimento della protezione internazionale;
- sono titolari di un pds rilasciato per motivi di protezione temporanea o per motivi umanitari o ne hanno richiesto il rilascio e sono in attesa di un esito;
- sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata;
- hanno un particolare status giuridico previsto e riconosciuto dalle convenzioni sulle relazioni diplomatiche e consolari.

Il pds CE di lungo periodo, inoltre, non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

CONDIZIONI PER RICHIEDERE IL PDS CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Nel caso in cui a richiedere il pds CE di lungo periodo sia uno straniero munito di regolare permesso di soggiorno deve dimostrare di:

- a. essere regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno 5 anni;
- b. avere un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei familiari ai quali intende estendere il documento.

I DIRITTI DEL TITOLARE DEL PDS CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Il cittadino straniero che possiede il pds CE per soggiornanti di lungo periodo:

- a. può fare ingresso nel territorio dello Stato senza visto;
- b. può svolgere nel territorio dello Stato ogni attività lavorativa salvo se riservata ai cittadini italiani. In ogni caso non gli viene richiesta la stipula del contratto di soggiorno;
- c. può accedere ai servizi ed alle prestazioni di assistenza sociale e di previdenza sociale erogate in materia sanitaria, scolastica e sociale;
- d. può partecipare alla vita pubblica locale.

Il cittadino straniero a cui è stato rilasciato un pds CE di lungo periodo in un altro Stato membro dell'U.E. può chiedere di soggiornare in Italia per un periodo superiore a 3 mesi per esercitare un'attività di lavoro subordinato o autonomo, per frequentare corsi di formazione professionale ma anche per soggiornare liberamente, senza lavorare, dimostrando però di possedere i mezzi di sussistenza richiesti.

¹ Il periodo di tempo può essere maggiore nel caso in cui l'allontanamento dal territorio sia dipeso dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o per gravi motivi di salute documentati o, ancora, per altri rilevanti motivi.

ESPULSIONE E REVOCA DEL PDS CE PER SOGGIORNANTI DI LUNGO PERIODO

Nei confronti del titolare di questo permesso non può essere disposta l'espulsione amministrativa tranne che per gravi motivi di ordine pubblico o sicurezza nazionale. In ogni caso nel valutare la possibilità di emettere il provvedimento di espulsione si deve tenere conto dell'età dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Italia, della rete di relazioni amicali e familiari che ha instaurato e delle conseguenze che il suo allontanamento causerebbe per sé e per i propri familiari.



Contro il rifiuto del rilascio del pds CE per soggiornanti di lungo periodo e contro la revoca dello stesso è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL MOMENTO DELLA RICHIESTA

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente **documentazione**:

- a. la copia del passaporto o del documento equipollente o del documento di identificazione rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risulti la nazionalità, la data e il luogo di nascita;
- b. la copia della dichiarazione dei redditi o del modello CUD relativi all'anno precedente da cui risulti un reddito non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale;
- c. il certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti;
- d. 4 fotografie in formato tessera.

La documentazione va interamente prodotta in copia ma, al momento della presentazione dell'istanza, occorre munirsi degli originali per dare prova alle autorità di P.S. del regolare possesso.

Se il permesso viene richiesto anche per i familiari, occorre produrre la seguente ed ulteriore documentazione:

- e. le certificazioni che attestino lo stato di coniuge o di figlio minore, rilasciate dalle competenti autorità dello Stato estero di provenienza del cittadino straniero, tradotte e legalizzate dalla Rappresentanza consolare italiana ivi presente;
- f. l'attestazione dell'ufficio comunale circa la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico sanitari e di idoneità abitativa così come stabilito nel Decreto del Ministero della sanità del 5 luglio 1975;



Nel caso di richiesta del permesso di soggiorno CE per più familiari, il reddito da dimostrare e le dimensioni dell'abitazione saranno maggiori, secondo i parametri indicati nella tabella che segue.

Scheda 9 - Parametri standard reddito (al 2010)*

numero dei familiari	Reddito annuo lordo da dimostrare
1 familiare	€ 8.024,84
2 familiari	€ 10.699,79
3 familiari	€ 13.374,74
4 familiari	€ 16.049,69

* I parametri sono suscettibili di aggiornamento ISTAT

4.3 L'assistenza sanitaria

OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL SSN

L'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale è **obbligatoria** per i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti qualora:

1. siano titolari di un permesso di soggiorno in corso di validità, o di cui abbiano chiesto il rinnovo, rilasciato per:
 - lavoro subordinato;
 - lavoro autonomo;
 - motivi familiari;
 - asilo politico;
 - protezione sussidiaria;
 - motivi umanitari/straordinari;
 - richiesta di asilo;
 - attesa adozione;
 - affidamento;
 - acquisto della cittadinanza.
2. abbiano in corso una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento. Così disponendo la legge tutela i cittadini stranieri che possiedono un regolare permesso di soggiorno con il quale è possibile svolgere un'attività lavorativa seppure non previsto tra quelli sopramenzionati.

FAMILIARI A CARICO

L'assistenza sanitaria spetta anche ai familiari a carico regolarmente soggiornanti. Nelle more dell'iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, ai minori figli di stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale è assicurato, fin dalla nascita, il medesimo trattamento dei minori già iscritti.

PARTICOLARE APPLICAZIONE PER I RICHIEDENTI ASILO

L'assistenza sanitaria viene erogata dal momento della presentazione dell'istanza di riconoscimento dello status di rifugiato alla comunicazione del provvedimento della Commissione esaminatrice competente. A questo va aggiunto il periodo dell'eventuale ricorso contro il provvedimento di diniego dello status di rifugiato. Inoltre, non essendo stata data a tali soggetti facoltà di intrattenere regolari rapporti di lavoro durante il periodo di richiesta asilo, perlomeno nei primi 6 mesi della procedura, le prestazioni sanitarie sono fornite in esenzione dal sistema di compartecipazione alla spesa, analogamente ai disoccupati iscritti alle liste di collocamento.

DOVE EFFETTUARE L'ISCRIZIONE

Presso l'Asl (Azienda Sanitaria Locale) nel cui territorio lo straniero ha la residenza anagrafica o, in mancanza, l'effettiva dimora. Per luogo di effettiva dimora si intende il domicilio indicato nel pds. In ogni caso, la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza. L'iscrizione può essere effettuata sia in fase di primo rilascio del permesso di soggiorno (in possesso di cedolino comprovante la richiesta) che in fase di rinnovo (in possesso di pds e cedolino comprovante la richiesta) senza limitazioni temporali.

ISCRIZIONE VOLONTARIA AL SSN

Le categorie di cittadini stranieri non incluse tra quelle per i quali è obbligatorio effettuate l'iscrizione al SSN sono applicate disposizioni differenti in materia di iscrizione al SSN. Sono comunque tenuti ad assicurarsi contro il rischio di malattie, infortunio o per maternità, ma questo può essere fatto in due differenti modalità:

1. attraverso la stipula di un'apposita polizza assicurativa con un istituto assicurativo;
2. attraverso l'iscrizione al SSN, previo pagamento di un contributo forfettario, anticipativo della spesa sanitaria.

Entrambe le formule adottate sono valide anche per i familiari a carico.

Questo regime di iscrizione volontaria si applica anche nei confronti delle seguenti categorie di cittadini stranieri:

- a. titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio;
- b. collocati alla pari.

Il contributo pagato in questi ultimi due casi, invece, non è valido per i familiari a carico. L'ammontare del contributo forfettario è di 387,34 €, mentre per gli studenti è di 149,77 € e per le persone collocate alla pari è di 219,49 €.

STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI

Ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, ma non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, sono assicurate, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali e continuative, per malattia ed infortunio, e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva. Per cure urgenti si intendono le cure che non possono essere differite senza pericolo per la vita o danno per la salute della persona, mentre per cure essenziali si intendono le prestazioni sanitarie, diagnostiche e terapeutiche, relative a patologie non pericolose nell'immediato e nel breve termine, ma che nel tempo potrebbero determinare maggiore danno alla salute o rischi per la vita (complicanze, cronicizzazioni o aggravamenti).

Sono così garantiti:

- a. la tutela sociale della gravidanza e della maternità, a parità di trattamento con le cittadine italiane;
- b. la tutela della salute del minore;
- c. le vaccinazioni secondo la normativa e nell'ambito di campagne di prevenzione collettiva autorizzate dalle regioni;
- d. gli interventi di profilassi internazionale;
- e. la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventuale bonifica dei relativi focolai.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti, qualora privi di risorse economiche sufficienti, salvo eventuali quote di compartecipazione alla spesa a condizione di parità con i cittadini italiani.

RILASCIO STP

L'assistenza sanitaria viene garantita mediante il rilascio di un tesserino sanitario con codice STP (Straniero Temporaneamente Presente).

Il codice STP è costituito da 16 caratteri: 3 caratteri per la sigla STP; 6 caratteri per il codice ISTAT, identificativi della ASL di prima accoglienza (di cui i primi 3 caratteri sono riferiti alla regione – ad esempio per il Lazio il numero è 120); ed i rimanenti 7 caratteri sono riservati al numero progressivo interno.



L'accesso alle strutture sanitarie da parte dello straniero non in regola con le norme sul soggiorno non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano.

Il tesserino STP può essere rilasciato anche senza l'indicazione delle generalità, da qualsiasi ASL, ospedale o Policlinico universitario, indipendentemente dal domicilio del richiedente ed è riconosciuto su tutto il territorio nazionale. In assenza di documentazione identificativa del cittadino straniero, il codice deve essere ugualmente rilasciato inserendo le generalità dichiarate.

La validità è di 6 mesi rinnovabile in caso di ulteriore permanenza sul territorio nazionale. I bambini di età inferiore a 6 anni e gli adulti di età superiore a 65 anni sono esentati dal pagamento del ticket.

Elenco delle condizioni e delle malattie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza sanitaria

ESENZIONI PER TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE INCLUSE NEI LIVELLI ESSENZIALI DI ASSISTENZA

SOGGETTI AFFETTI DA PATOLOGIE NEOPLASTICHE MALIGNI

SOGGETTI IN ATTESA DI TRAPIANTO (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, cornea, midollo)

SOGGETTI SOTTOPOSTI A TRAPIANTO (rene, cuore, polmone, fegato, pancreas, midollo)

ESENZIONI PER LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLA PATOLOGIA O CONDIZIONE E PER LA PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE

FIBROSI CISTICA

INFEZIONE DA HIV

NEUROMIELITE OTTICA

SCLEROSI MULTIPLA

DIPENDENZA DA SOSTANZE STUPEFACENTI, PSICOTROPE E DA ALCOL

NEONATI PREMATURI, IMMaturi, A TERMINE CON RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA NEONATALE

SOGGETTI AFFETTI DA PLURIPATOLOGIE CHE ABBIANO DETERMINATO GRAVE ED IRREVERSIBILE COMPROMISSIONE DI PIÙ ORGANI

SOGGETTI NATI CON CONDIZIONI DI GRAVI DEFICIT FISICI, SENSORIALI E NEUROPSICHICI

ESENZIONI PER LE SPECIFICHE PRESTAZIONI INDIVIDUATE PER CIASCUNA PATOLOGIA

ACROMEGALIA E GIGANTISMO

AFFEZIONI DEL SISTEMA CIRCOLATORIO

ANEMIA EMOLITICA ACQUISITA DA AUTOIMMUNIZZAZIONE

ANEMIE EMOLITICHE EREDITARIE

ANORESSIA NERVOSA, BULIMIA

ARTRITE REUMATOIDE

ASMA

CIRROSI EPATICA, CIRROSI BILIARE
COLITE ULCEROSA E MALATTIA DI CROHN
CONNETTIVITE MISTA
DEMENZE
DIABETE INSIPIDO
DIABETE MELLITO
DISTURBI INTERESSANTI IL SISTEMA IMMUNITARIO, IMMUNODEFICIENZE, CONGENITE E ACQUISITE DETERMINANTI GRAVI DIFETTI DELLE DIFESE IMMUNITARIE CON INFEZIONI RECIDIVANTI (escluso infezioni da Hiv)
EPATITE CRONICA (attiva)
EPILESSIA
GLAUCOMA
INSUFFICIENZA CARDIACA (N.Y.H.A. classe III e IV)
INSUFFICIENZA CORTICOSURRENALE CRONICA (morbo di Addison)
INSUFFICIENZA RENALE CRONICA
INSUFFICIENZA RESPIRATORIA CRONICA
IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE OMOZIGOTE ED ETEROZIGOTE TIPO IIA E IIB -
IPERCOLESTEROLEMIA PRIMITIVA - POLIGENICA - IPERCOLESTEROLEMIA FAMILIARE COMBINATA - IPERLIPOPROTEINEMIA DI TIPO III
IPERPARATIROIDISMO, IPOPARATIROIDISMO
IPOTIROIDISMO CONGENITO, IPOTIROIDISMO ACQUISITO (grave)
LUPUS EREMATOSO SISTEMICO
MALATTIA DI ALZHEIMER
MALATTIA DI SJOGREN
MALATTIA IPERTENSIVA (II e III stadio)
MALATTIA O SINDROME DI CUSHING
MALATTIE DA DIFETTI DELLA COAGULAZIONE
MIASTENIA GRAVE
MORBO DI BASEDOW, ALTRE FORME DI IPERTIROIDISMO
MORBO DI BUERGER
MORBO DI PAGET
MORBO DI PARKINSON E ALTRE MALATTIE EXTRAPIRAMIDALI
NANISMO
PANCREATITE CRONICA
POLIARTERITE NODOSA
PSICOSI
PSORIASI (artropatica, pustolosa grave, eritrodermica)
SCLEROSI SISTEMICA PROGRESSIVA
SPONDILARTRITE ANCHILOSANTE
TUBERCOLOSI (attiva bacillifera)

4.4 Lo studio

OBBLIGO SCOLASTICO PER I MINORI STRANIERI

I minori stranieri presenti sul territorio nazionale italiano sono soggetti all'obbligo scolastico indipendentemente dalla regolarità del soggiorno dei loro genitori. L'iscrizione avviene secondo i modi e le forme previste per i cittadini italiani ma può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno scolastico.

ISCRIZIONE CON RISERVA

I minori stranieri privi di documentazione anagrafica o in possesso di documentazione incompleta sono iscritti con la formula "con riserva". Tale indicazione è esclusivamente apportata ai fini dell'accertamento dell'identità del minore e non pregiudica in ogni modo il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio. Qualora al termine degli studi il minore non possieda ancora idonea documentazione identificativa il titolo gli verrà ugualmente rilasciato, con i dati acquisiti al momento dell'iscrizione.

ACCESSO AI CORSI UNIVERSITARI

La legge assicura la parità di trattamento tra il cittadino straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità stabilite.

È consentito l'accesso ai corsi universitari, e alle scuole di specializzazione delle università a parità di condizioni con gli studenti italiani, agli stranieri titolari di:

- a. pds CE per soggiornanti di lungo periodo;
- b. pds per lavoro subordinato;
- c. pds per lavoro autonomo;
- d. pds per motivi familiari;
- e. pds per asilo politico;
- f. pds per protezione sussidiaria;
- g. pds per asilo umanitario;
- h. pds per motivi religiosi.

Inoltre è consentito l'accesso agli stranieri regolarmente soggiornanti da almeno un anno in possesso di un titolo di studio superiore conseguito in Italia, ed agli stranieri titolari dei diplomi finali delle scuole italiane all'estero o delle scuole straniere o internazionali, funzionanti in Italia o all'estero.

INGRESSO IN ITALIA PER MOTIVI DI STUDIO

Un cittadino straniero può fare ingresso in Italia per frequentare un corso di studi universitario o di formazione (sulla procedura di ingresso si rinvia al capitolo 1).

Per richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno corrispondente, il cittadino straniero dovrà presentare la documentazione richiesta e dimostrare il prosieguo del corso di studi attraverso la presentazione dei certificati universitari predisposti e della dimostrazione del superamento di almeno 2 esami per ciascun anno accademico (salvo gravi motivi di salute o di forza maggiore).

Il permesso non potrà essere rilasciato qualora siano trascorsi più di tre anni dal termine legale del corso di studi.

Il permesso di soggiorno per studio autorizza il titolare ad esercitare un'attività lavorativa (cfr. capitolo 2) e può essere convertito in pds per lavoro subordinato nel rispetto delle quote stabilite con decreto di programmazione dei flussi d'ingresso. Se la conversione viene richiesta dai cittadini stranieri che hanno conseguito il titolo di studi univer-

sitario in Italia o che hanno compiuto la maggiore età nel nostro Paese, la conversione può avere luogo senza la subordinazione alle quote flussi.

4.5 Riconoscimento dei titoli di studio rilasciati all'estero

RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA PROSECUZIONE DEGLI STUDI IN ITALIA

Le università italiane e gli istituti di istruzione universitaria sono competenti ad effettuare il riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi di qualunque livello, conseguiti nei Paesi stranieri. La procedura prevede una fase istruttoria di 90 giorni, al termine dei quali, per esigenze sopravvenute, l'amministrazione può richiedere la proroga di ulteriori 30 giorni per emettere il provvedimento definitivo.

Qualora l'istituzione interpellata ai fini del riconoscimento non abbia rispettato i termini previsti o abbia emesso un provvedimento di rigetto, il richiedente può proporre ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso al Capo dello Stato. Inoltre, entro 120 giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto, può presentare un'istanza motivata al Ministero dell'istruzione, università e ricerca, al fine di richiedere ed ottenere il riesame della domanda da parte dell'istituzione che ha emesso il provvedimento di rigetto.

L'università, in quest'ultimo caso, può pronunciarsi nel termine di 60 giorni.

Nel caso in cui non vengano rispettati i termini o la domanda venga ulteriormente rigettata, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale o al Capo dello Stato.

RICONOSCIMENTO DEI TITOLI ABILITANTI ALL'ESERCIZIO DI PROFESSIONI

La regolamentazione delle procedure di riconoscimento avviene attraverso un sistema normativo complesso, composto dagli accordi bilaterali tra l'Italia e i singoli Paesi, dalle leggi di attuazione delle direttive comunitarie, nonché dalle leggi nazionali in materia di riconoscimento dei titoli esteri.

Il cittadino straniero che intenda iscriversi agli ordini professionali, ai collegi ed agli elenchi speciali degli istituti presso le amministrazioni competenti, se ha conseguito il proprio titolo di studio all'estero, deve richiederne il riconoscimento.

Il riconoscimento può essere subordinato all'espletamento di un tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale. Il Ministero competente ad emettere il provvedimento di riconoscimento, differente secondo la tipologia del titolo (ad esempio il riconoscimento del titolo di "esperti in pianificazione territoriale" è di competenza del Ministero delle infrastrutture e trasporti; il riconoscimento del titolo di "consulente del lavoro" è di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, etc.), ha la facoltà di stabilire le modalità di svolgimento della prova attitudinale o del tirocinio.

Se il cittadino straniero si trova all'estero potrà ottenere il rilascio di un visto per motivi di studio della durata pari all'espletamento della prova attitudinale o del tirocinio eventualmente previsti.

PROFESSIONI SANITARIE – RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI INFERMIERE

I cittadini appartenenti ad uno Stato extra U.E. in cui abbiano conseguito il titolo devono presentare la domanda di riconoscimento anche se già riconosciuto in un altro Paese U.E. Più in particolare, i cittadini stranieri in possesso di un titolo abilitante all'esercizio della professione di **infermiere** o di **tecnico sanitario di radiologia medica** che intendano lavo-

rare in alcune e determinate province e regioni d'Italia (Calabria, Lazio, Umbria, Veneto, Campania, Liguria, Piemonte, prov. aut. Bolzano, Emilia Romagna, Lombardia, Valle d'Aosta, prov. aut. Trento) devono inviare la richiesta di riconoscimento dei loro titoli direttamente agli uffici regionali competenti.

Il cittadino straniero richiedente il riconoscimento del titolo può delegare una persona fisica, oppure una società di servizi, a presentare la domanda ed a seguirne l'istruttoria. In tal caso, il delegato deve essere munito di apposita delega firmata dal richiedente ed autenticata dall'autorità consolare italiana presente nel Paese di provenienza o di residenza, oppure da un ufficiale di stato civile italiano oppure, infine, da un notaio.

I moduli per la presentazione possono essere reperiti anche sul sito del Ministero della salute (www.ministerosalute.it) ed inviati, insieme alla documentazione richiesta, ovvero:

1. copia del documento di identità in corso di validità, nel quale sia presente la firma dell'interessato;
2. copia autentica del titolo di studio;
3. copia autentica del titolo di abilitazione specifico per l'attività;
4. copia autentica dell'iscrizione all'albo professionale nel Paese in cui il titolo è stato conseguito, solo se previsto dalla legislazione nazionale;
5. copia autentica del programma degli studi compiuti per il conseguimento del titolo di cui si chiede il riconoscimento, nominativo e riferito agli anni di studio, con l'indicazione delle ore effettuate (distinguendo tra le ore di formazione teorica e di formazione pratica) e delle discipline svolte;
6. dichiarazione di valore in originale rilasciata dall'Autorità consolare o diplomatica italiana presente nel Paese dove è stato rilasciato il titolo di cui si chiede il riconoscimento che attesti che il titolo è stato rilasciato dalle autorità competenti a tale funzione e che abilita nello stesso Paese all'esercizio della professione. Inoltre deve indicare la durata del corso di laurea e quali attività professionali consente di svolgere;
7. attestazione di non esistenza di impedimenti di tipo penale e professionale all'esercizio della professione che si intende esercitare rilasciato dalle competenti Autorità del Paese d'origine e/o di provenienza;
8. certificato attestante eventuali specializzazioni conseguite o corsi svolti;
9. se in precedenza il titolo è stato riconosciuto in un altro Stato membro, occorre depositare una dichiarazione rilasciata dall'autorità che ha provveduto al riconoscimento che certifichi le procedure o le modalità seguite;
10. curriculum vitae;
11. eventuale certificato di matrimonio per donne che hanno acquisito il cognome del marito;
12. elenco dei documenti presentati, sottoscritto dal richiedente.



L'iscrizione all'albo professionale deve essere effettuata entro 2 anni dall'avvenuto riconoscimento di qualsiasi titolo professionale. Trascorso tale termine, il decreto di riconoscimento perde la sua efficacia.

Inoltre, il decreto perde la sua efficacia qualora, in assenza di previsione di un albo oppure di un ordine professionale specifico, il richiedente non esercita la professione per un periodo di 2 anni dalla data del rilascio del riconoscimento.

4.6 Prestazioni assistenziali e previdenziali

LE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE

Le prestazioni di assistenza sociale vengono erogate dallo Stato o dagli Istituti di previdenza in considerazione della condizione di bisogno del richiedente e della mancanza di altre risorse economiche. Le prestazioni pensionistiche sono regolate dal principio della territorialità dell'obbligo assicurativo, ovvero, il lavoratore deve essere assicurato ai fini previdenziali ed assistenziali nel Paese in cui svolge l'attività lavorativa, così da poter usufruire delle forme di tutela previste anche per i cittadini italiani.

ASSEGNO SOCIALE

E' l'assegno erogato a coloro che hanno compiuto 65 anni di età, sono residenti in Italia ma non hanno nessun reddito oppure hanno un reddito ma inferiore ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge.

L'assegno è pari a € 409,05 mensili.

La domanda può essere effettuata direttamente presso una sede Inps dallo straniero regolarmente soggiornante e titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o dal rifugiato (anche in possesso del permesso di soggiorno). In caso di trasferimento all'estero, il cittadino straniero perde il diritto all'erogazione dell'assegno.

PENSIONE DI INVALIDITÀ CIVILE

Viene erogata agli invalidi civili totali o parziali, ai ciechi e sordomuti privi di altri redditi personali o comunque insufficienti al proprio sostentamento, a seguito del riconoscimento effettuato dalla **Commissione Medica della ASL** territorialmente competente (in base alla **residenza del richiedente**). Il richiedente deve allegare alla domanda di riconoscimento il certificato del medico di base curante.

La Commissione esamina la documentazione, effettua una verifica dello stato di salute del richiedente, e attribuisce un valore, in percentuale, al grado di invalidità rilevata. In caso di aggravamento, è possibile richiedere una nuova visita per il riconoscimento di una percentuale superiore di invalidità.

Contro il parere della **Commissione medica**, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, è possibile presentare ricorso. La presentazione del ricorso può essere effettuata in carta semplice.

Le persone con **meno di 65 anni** e punteggio oltre al 75% e fino a al 99% di invalidità hanno diritto all'assegno se il reddito personale è inferiore alla cifra prevista dalle normative vigenti. Se viene riconosciuto il 100% di invalidità il reddito può arrivare fino a una cifra maggiore (le soglie di reddito cambiano periodicamente).

Con il **100% di invalidità**, ed il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, si riceverà l'**assegno di accompagnamento** attribuito dalla Regione tramite l'**INPS**. L'assegno di accompagnamento può essere concesso anche temporaneamente, qualora l'invalidità sia concessa per un periodo di tempo determinato e poi sia necessario sottoporsi a nuova visita.

Il riconoscimento dell'invalidità civile (anche minore del 75%) abilita il richiedente a richiedere l'iscrizione alla graduatoria provinciale per l'avviamento al lavoro degli invalidi presso un **Centro per l'Impiego**.

Gli **stranieri** con regolare **permesso di soggiorno** della durata di almeno un anno possono presentare domanda di riconoscimento dell'invalidità ma gli eventuali benefici economici vengono erogati dall'**INPS** solo se si è in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

ASSEGNO DI MATERNITÀ DELLO STATO

Gli **assegni di maternità** sono sostegni economici per le madri che non hanno maturato i contributi sufficienti per avere diritto ai trattamenti previdenziali di maternità.

Per avere diritto all'assegno di maternità dello Stato è necessario:

1. avere avuto un figlio oppure avere in adozione o in affidamento preadottivo un minore con un'età non superiore a sei anni (per gli affidamenti e le adozioni internazionali è sufficiente la minore età) da non più di sei mesi;
2. avere lavorato in un periodo compreso tra i 9 e i 18 mesi precedenti ma essere disoccupato al momento della domanda, e non avere quindi diritto ai trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo);
3. avere un reddito familiare non superiore ad una certa cifra annua (es. € 28.308,42 per le famiglie con 3 componenti);
4. non avere già richiesto l'assegno di maternità concesso dal Comune di residenza e pagato dall'Inps.

Possono richiedere l'assegno di maternità i cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso del permesso di soggiorno CE in corso di validità, nonché i cittadini stranieri riconosciuti rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, anche se solo in possesso del permesso di soggiorno.

La domanda deve essere presentata presso la sede Inps del territorio di residenza entro 6 mesi dalla nascita o dall'adozione o dall'affidamento preadottivo. L'Inps si occuperà del pagamento da effettuare in un'unica soluzione (entro 120 gg. dalla presentazione della domanda).

L'assegno può spettare in misura ridotta qualora il richiedente abbia già ottenuto una prestazione di maternità concessa dall'Inps o da altri enti.

PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia può essere erogata al conseguimento di una serie di requisiti variabili in rapporto al sistema di calcolo retributivo o contributivo.

Il sistema di calcolo contributivo viene applicato per coloro che sono stati assunti dopo il 31 dicembre 1995 ed è legato ai contributi versati. In questo caso la pensione può essere richiesta in un'età compresa tra i 57 ed i 65 anni avendo effettuato un versamento di contribuzioni di almeno 5 anni.

Il sistema di calcolo retributivo, invece, è previsto per coloro che al 31 dicembre 1995 avevano almeno 18 anni di contribuzione. Può essere richiesta a 65 anni dagli uomini ed a 60 anni dalle donne. Entrambi devono però aver versato almeno 20 anni di contributi.

4.7 Altre tipologie di prestazioni

GLI ASSEGNI COMUNALI

Il mancato possesso delle condizioni richieste per fruire dell'assegno di maternità dello Stato e la mancanza di una copertura previdenziale abilita il cittadino straniero, previa dimostrazione di determinati requisiti, a richiedere un contributo economico al Comune di residenza. Il contributo economico viene erogato attraverso il pagamento di cinque mensilità di 288,75 euro, per un totale di 1.443,75 euro.

Il **diritto** all'assegno è subordinato: ai limiti di reddito; al numero di componenti il nucleo familiare e ad altre specifiche condizioni (ad esempio: l'Indicatore della Situazione

Economica - Ise, e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente - Isee).

Se, per qualche motivo, la madre non è presente nella famiglia (abbandono del figlio, separazione, ecc.), l'assegno spetta al padre.

La **domanda** deve essere presentata presso il Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita, dall'adozione o dall'affidamento preadottivo.

Possono richiedere l'erogazione degli assegni i cittadini stranieri residenti nel territorio nazionale, in possesso del permesso di soggiorno CE in corso di validità, nonché i cittadini stranieri riconosciuti rifugiati ai sensi della Convenzione di Ginevra del 1951, anche se solo in possesso del permesso di soggiorno.

L'INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità di disoccupazione può essere chiesta sia dal lavoratore che è stato licenziato che dal lavoratore che presenta le proprie dimissioni per giusta causa mentre non è riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, con la sola eccezione delle lavoratrici in maternità.

L'indennità viene corrisposta per 6 mesi.

Nel caso di licenziamento o di dimissioni per giusta causa (molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; mobbing, ossia crollo dell'equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi), l'esito positivo della controversia giudiziale o extragiudiziale, ed il conseguente riconoscimento, determina la corresponsione dell'indennità. Mentre dovrà essere restituita in caso di esito negativo qualora si fosse già provveduto alla corresponsione dell'indennità.

La domanda deve essere presentata entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro (ovvero entro 98 gg. in caso di licenziamento in tronco per giusta causa) dal lavoratore che deve avere come requisito soggettivo almeno due anni di copertura contributiva.

RECUPERO CONTRIBUTI VERSATI DAI LAVORATORI STRANIERI

In caso di rimpatrio il lavoratore extracomunitario non stagionale conserva i diritti previdenziali e di sicurezza sociale maturati e può goderne, indipendentemente dalla vigenza di un accordo di reciprocità, al verificarsi della maturazione dei requisiti previsti dalla normativa vigente, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, anche in deroga al requisito contributivo minimo previsto dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La richiesta di rimborso dei contributi versati dal lavoratore cittadino straniero non può essere inoltrata dagli eredi poiché non previsto dalla normativa vigente.

ACCESSO AGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

A norma dell'art. 40, comma 6 T.U. 286/98, gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e ai servizi di intermediazione delle agenzie sociali eventualmente predisposte da ogni regione o dagli enti locali per agevolare l'accesso alle locazioni abitative e al credito agevolato in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione.

4.8 La regolamentazione dei rapporti matrimoniali

CONDIZIONI PER CONTRARRE MATRIMONIO

La capacità matrimoniale e le condizioni per contrarre matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo, al momento di contrarre matrimonio. Ne consegue che la sussistenza dei requisiti deve essere verificata separatamente per ciascun soggetto. I cittadini stranieri possono contrarre matrimonio anche nel territorio nazionale italiano sottostando ad alcune condizioni speciali previste dal codice civile italiano:

1. il possesso (e deposito) di un certificato rilasciato dall'autorità competente del proprio Paese che dimostri il proprio stato libero;
2. il possesso di un titolo di soggiorno in corso di validità che attesti la regolarità del suo soggiorno;
3. il rispetto delle condizioni poste da alcune norme italiane (divieto di matrimonio per l'interdetto, impedimento per parentela e affinità, impedimento da delitto, divieto di poligamia, etc);

Preme sottolineare che le condizioni a cui il cittadino straniero deve sottoporsi per contrarre matrimonio nel territorio nazionale italiano non fanno venire meno l'applicabilità della propria legge nazionale, ma si aggiungono ad essa.

CELEBRAZIONE DEL MATRIMONIO

Il matrimonio può essere celebrato:

- all'estero, in conformità della legge del luogo in cui avviene la celebrazione. Dovrà successivamente essere trascritto nei registri civili in Italia ma la registrazione ha natura dichiarativa e non costitutiva. Peraltro il matrimonio sarà riconosciuto valido in Italia, anche se celebrato presso un'autorità consolare, se la legge nazionale di uno dei due nubendi ne riconosce la validità.
- in Italia, nel rispetto dei principi ricordati nel paragrafo precedente. In questo caso la celebrazione può essere effettuata anche secondo le norme del matrimonio concordatario o, in ogni caso, secondo quelle di uno dei culti religiosi previsti e riconosciuti dalla legge nazionale italiana.
- dinanzi a un'autorità consolare presente nel territorio nazionale italiano sia che entrambi i nubendi siano cittadini dello Stato rappresentato dall'autorità stessa sia che lo sia uno solo di essi.
- per procura, ma solo in via del tutto eccezionale e previa autorizzazione del tribunale.

DIVORZIO E SEPARAZIONE PERSONALE

In generale si può affermare che, nel caso di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana si applica quando il matrimonio è stato celebrato in Italia; uno dei due coniugi è italiano; ovvero quando questi istituti non sono previsti dalle leggi nazionali di entrambi i coniugi. Inoltre un altro principio può essere desunto dalla regola generale che riconosce giurisdizione alla legge del luogo in cui si è svolta prevalentemente la vita coniugale.

Le sentenze in materia matrimoniale e relative alla potestà dei genitori emesse negli Stati appartenenti all'Unione Europea (fatta eccezione per la Danimarca) sono riconosciute automaticamente.

4.9 I servizi demografici

LA RESIDENZA ED IL DOMICILIO DEL CITTADINO STRANIERO

Secondo quanto stabilito dal codice civile, la residenza viene individuata nel luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale, mentre il domicilio è nel luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi. In ogni caso la dimora dello straniero si considera abituale anche in caso di documentata ospitalità da più di tre mesi presso un centro di accoglienza.

Le iscrizioni e variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale sono effettuate alle medesime condizioni dei cittadini italiani; ne consegue che in materia anagrafica il cittadino straniero è equiparato pienamente al cittadino italiano assumendo tutti gli obblighi ed i diritti dello stesso.

Per effettuare la propria iscrizione in anagrafe, il cittadino straniero deve esibire la seguente documentazione:

1. permesso di soggiorno o pds CE per soggiornanti di lungo periodo;
2. passaporto o documento equipollente;
3. atti originali comprovanti lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;
4. codice fiscale.

Gli stranieri che soggiornano nel territorio dello Stato devono comunicare al questore competente per territorio, entro i quindici giorni successivi, le eventuali variazioni del proprio domicilio abituale.

4.10 La cittadinanza italiana

La normativa in materia di acquisto della cittadinanza italiana è attualmente regolamentata dalla legge nazionale 5 febbraio 1992, n. 91 che dispone circa i presupposti, le modalità ed i soggetti che intervengono nel procedimento.

La cittadinanza italiana si basa esclusivamente sul principio dello *jus sanguinis*, *diritto di sangue*, che regola il diritto di trasmissione da padre, o da madre, in figlio. Ne consegue che l'ordinamento giuridico italiano non attribuisce valore (se non in casi eccezionali) al principio dello *jus soli*, *diritto di suolo*, che riconosce la cittadinanza italiana a chi nasce sul territorio nazionale seppure da genitori stranieri.

MODALITÀ DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA

La cittadinanza italiana può essere acquistata **automaticamente**:

- a. per filiazione;
- b. per nascita sul territorio italiano ma solo se i genitori sono ignoti o apolidi, o se i genitori sono cittadini stranieri ma non possono trasmettere la loro cittadinanza al figlio per disposizioni della legge dello Stato di appartenenza;
- c. per riconoscimento di paternità o di maternità o a seguito di dichiarazione giudiziale di filiazione durante la minore età della persona;
- d. per adozione.

La cittadinanza italiana può essere acquistata **su domanda dell'interessato**:

- a. se discendente da un cittadino italiano per nascita (fino al secondo grado):
 1. svolgendo servizio militare per lo Stato italiano;

2. assumendo pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero;
 3. al raggiungimento della maggiore età, risiedendo nel territorio italiano da almeno due anni.
- b. se è nato sul territorio italiano e vi ha risieduto legalmente ed ininterrottamente fino al raggiungimento della maggiore età;
- c. se ha contratto matrimonio, valido e comprovato, con un/a cittadino/a italiano/a:
1. risiedendo legalmente sul territorio nazionale da almeno 2 anni, dopo il matrimonio;
 2. se non risiede in Italia il matrimonio deve essere stato celebrato da almeno 3 anni;
 3. non devono sussistere impedimenti di natura penale o connessi alla sicurezza nazionale.



Il vincolo matrimoniale deve rimanere sussistente fino al decreto di riconoscimento della cittadinanza

- c. Per naturalizzazione:
1. deve provare di risiedere regolarmente da almeno 10 anni sul territorio italiano;
 2. deve possedere il reddito sufficiente (la dimostrazione deve coprire i 3 anni precedenti la domanda di riconoscimento);
 3. non vi devono essere impedimenti di tipo penale;
 4. se previsto, occorre rinunciare alla cittadinanza d'origine.

Per gli apolidi ed i rifugiati il termine di residenza è ridotto da 10 a 5 anni.

DOVE SI PRESENTA LA DOMANDA

Competente ad esaminare le richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana è la Prefettura del luogo di residenza del cittadino straniero.

Presso gli stessi uffici è possibile reperire i moduli ed ottenere le informazioni relative alla documentazione da produrre. Una volta depositata, l'istanza viene inviata dalla Prefettura all'ufficio del Ministero dell'interno competente ad istruire la pratica. Generalmente la Prefettura invia una raccomandata nella quale informa il richiedente circa l'avvio della procedura, indicando il numero di pratica da segnalare in seguito per le eventuali ed opportune richieste di informazioni. Poiché i termini per l'istruzione della pratica non si esauriscono in breve, la Prefettura informa colui che richiede la cittadinanza della necessità di integrare successivamente la documentazione, inviandone la copia che dimostra il reddito degli anni successivi alla richiesta.

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA AI CITTADINI STRANIERI DI ORIGINE ITALIANA

Premesso che tale procedura può essere avviata anche presso la Rappresentanza consolare italiana nel paese di origine, la condizione preliminare per il riconoscimento della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri che, pur muniti di passaporto nazionale straniero, sono di discendenza italiana è l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente di un Comune italiano. In seguito, potrà essere presentata l'istanza per l'avvio della procedura di riconoscimento corredata dalla seguente documentazione:

1. l'estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal comune italiano dove questi è nato;

2. gli atti di nascita, muniti di traduzione ufficiale italiana, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
3. l'atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato in un altro Paese;
4. gli atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona che richiede il riconoscimento della cittadinanza italiana;
5. il certificato che attesta che non vi è stata rinuncia della cittadinanza italiana da parte di colui che ne richiede il riconoscimento né da parte del suo avo né degli ascendenti in linea retta;
6. il certificato di residenza.

La presentazione dell'istanza di riconoscimento se debitamente certificata abilita l'interessato a richiedere ed ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per attesa cittadinanza che autorizza a compiere un'attività lavorativa ed è rinnovabile fino alla conclusione dell'intera procedura.



L'iscrizione al registro dei residenti è condizione indispensabile per l'avvio della procedura sopra descritta. Può essere effettuata anche con un pds di breve durata, ad esempio per turismo.

La protezione internazionale

Introduzione

5.1 **Definizioni: il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria e l'asilo costituzionale**

Definizione di rifugiato, di beneficiario di protezione sussidiaria e asilo costituzionale
Normativa italiana in materia di accesso e riconoscimento della protezione internazionale

5.2 **La domanda di protezione internazionale**

Avvio della procedura e attività della questura
L'accoglienza nei C.A.R.A.
Il trattenimento nel C.I.E.
Disposizioni sull'accoglienza ed il trattenimento nel C.A.R.A. e nel C.I.E.
Commissione territoriale e determinazione della competenza
L'esame della domanda di protezione internazionale
Il minore non accompagnato
L'esame prioritario della domanda di protezione internazionale
Audizione del richiedente e svolgimento del colloquio
Decisione della Commissione territoriale
Rimedi giurisdizionali avverso le decisioni negative

- Scheda 10 - Dove presentare il ricorso

5.3 **Diritti del richiedente la protezione internazionale**

Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - SPRAR
Libertà di circolazione sul territorio nazionale
Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale
Lavoro e formazione professionale

5.4 **Diritti del rifugiato**

Rilascio permesso di soggiorno per asilo
Rilascio documento di viaggio
Cittadinanza italiana
Ricongiungimento familiare
Attività lavorativa e iscrizione al SSN

5.5 **Diritti del beneficiario di protezione sussidiaria**

Rilascio permesso di soggiorno
Rilascio titolo di viaggio per cittadini stranieri
Cittadinanza italiana
Ricongiungimento familiare
Attività lavorativa e iscrizione al SSN

5.6 Diritti del beneficiario di protezione umanitaria

Attività lavorativa

Conversione del pds

Ricongiungimento familiare

Rilascio documento di viaggio

Introduzione

Con l'attuazione delle due direttive europee recanti norme in materia di procedure per l'attribuzione della qualifica di rifugiato e di beneficiario di protezione sussidiaria, l'Italia ha introdotto un nuovo e più organico sistema di esame delle domande di protezione internazionale presentate sul territorio nazionale.

I due testi legislativi sono importanti e di grande interesse, non solo perché, con la loro attuazione, si va delineando, in modo sempre più chiaro, il regime comune europeo in materia di asilo, a suo tempo definito dal Consiglio Europeo in occasione della riunione straordinaria di Tampere dell'ottobre 1999¹, ma anche perché la loro attuazione segna, in maniera netta, il percorso verso una più organica regolamentazione del diritto d'asilo in Italia.

I due testi sono strettamente collegati l'uno all'altro: è attraverso la loro convergenza che il nuovo sistema di riconoscimento si articola, ed è attraverso le stesse norme che vengono forniti nuovi strumenti, ad integrazione di quelli già previsti dal sistema legislativo vigente. Il nuovo sistema riconosce così nella domanda di protezione internazionale l'istanza presentata dal cittadino straniero che fa ingresso nel territorio nazionale per vedersi poi riconosciuto lo status di rifugiato o di beneficiario di protezione sussidiaria, nuova figura, quest'ultima, introdotta recentemente e di cui si parlerà in questo capitolo.

In generale, l'ordinamento giuridico italiano riserva un trattamento differente, e non solo dal punto di vista giuridico, a quanti fanno richiesta di protezione internazionale, rispetto a chi emigra per altri motivi (di lavoro, familiari, studio, ecc.).

Si pensi, a tale riguardo, alle modalità di ingresso nel territorio nazionale: spesso il richiedente la protezione giunge in maniera clandestina, eludendo le autorità di frontiera poiché la sua fuga non è stata decisa in piena autonomia, non è stata "organizzata", ma determinata da cause contingenti e gravi. A questo si aggiungano le differenti motivazioni che possono spingere una persona a decidere di lasciare il proprio Paese, la particolare condizione psicologica che vive chi è stato costretto a fare una scelta tanto radicale, e le evidenti difficoltà di inserimento in contesti sociali così diversi.

Nel corso di questi ultimi anni, anche in seguito al crescente numero di richiedenti asilo registrato nel territorio nazionale, con vari provvedimenti di urgenza, il governo ha predisposto procedure e centri di accoglienza, in alternativa a quanto già previsto dalla legislazione in vigore ed oggetto del capitolo che segue. Proprio per la natura strettamente emergenziale di queste procedure, non se ne riporta il contenuto sia perché precarie e limitate nel tempo sia perché comunque oggetto di continue modifiche.

¹ Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha deciso di lavorare all'istituzione di un regime comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato.

5.1 Definizioni: il rifugiato, il beneficiario di protezione sussidiaria e l'asilo costituzionale

DEFINIZIONE DI RIFUGIATO, DI BENEFICIARIO DI PROTEZIONE SUSSIDIARIA E ASILO COSTITUZIONALE

Il rifugiato è colui che *“temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del paese di cui è cittadino e non può, o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui aveva residenza abituale a seguito di tali avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”* (art. 1 della Convenzione relativa allo status di rifugiato, Ginevra 28 luglio 1951, resa esecutiva in Italia con legge 24.07.1954 n. 722).

Stando a quanto contenuto nell'articolo 1 della Convenzione di Ginevra, può quindi definirsi **rifugiato**, o richiedere il riconoscimento di questo particolare status, lo straniero che ritenga di subire, di aver subito, o ancora, di poter subire persecuzioni, nel proprio Stato di appartenenza, a causa di un motivo riconducibile alla propria condizione sociale, politica o etnica.

La persona ammissibile alla **protezione sussidiaria** è invece colui che *“non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno e non può, o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”* (art. 2, comma 1, lett. g, D. lgs. n. 251/07).

Seppure non ancora attuato con legge ordinaria, ricordiamo che l'art. 10 comma 3 della Costituzione Italiana attribuisce il **diritto d'asilo** a *“lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana”*.

Poiché il nostro Paese non ha ancora provveduto all'elaborazione di un adeguato e completo testo normativo, l'unica procedura in vigore è quella relativa al riconoscimento della protezione internazionale.

NORMATIVA ITALIANA IN MATERIA DI ACCESSO E RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE²

Le principali fonti in materia di riconoscimento dello status di rifugiato sono:

1. **Convenzione relativa allo status dei rifugiati** adottata a Ginevra il 28 luglio 1951;
2. **Regolamento (CE) n. 343/2003** del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo (c.d. Regolamento di Dublino II);
3. **Decreto legislativo 30 maggio 2005 n. 140** “Attuazione della direttiva 2003/9/CE sulle norme minime di accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri”;

2 Si ricorda che, in seguito all'introduzione delle nuove disposizioni legislative 2008 - 2009, risultano abrogate le norme contenute nella Legge 28 febbraio 1990, n. 39, già modificata dagli artt. 31 e 32 della legge 189/02 e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2004, n. 303 “Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato”.

4. **Decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251** “Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta”;
5. **Decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25**, già modificato dal **Decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 159** e dalla **Legge 15 luglio 2009 n. 94**, “Attuazione della direttiva europea 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”.

5.2 La domanda di protezione internazionale

Richiamando la definizione di status di rifugiato contenuta nella Convenzione di Ginevra, sono considerati persecutori, ai sensi del D. lgs. 251/07, quegli atti compiuti nei confronti del richiedente e riconducibili a:

- **motivi di razza** – quando sono conseguenza di considerazioni inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all’appartenenza ad un determinato gruppo etnico;
- **motivi di religione** – quando si riferiscono, in particolare, alle convinzioni teiste, non teiste e ateiste, alla partecipazione o all’astensione da riti di culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in comunità, altri atti religiosi o professioni di fede, nonché alle forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo religioso o da esso prescritte;
- **motivi di nazionalità** – non riferiti esclusivamente alla cittadinanza, o all’assenza di cittadinanza, ma, più in particolare, all’appartenenza ad un gruppo caratterizzato da un’identità culturale, etnica o linguistica, a comuni origini geografiche o politiche o all’affinità del richiedente con la popolazione di un altro Stato;
- **motivi di appartenenza ad un particolare gruppo sociale** – si intende per gruppo sociale quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata, oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l’identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un’identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante. In funzione della situazione nel Paese d’origine, un particolare gruppo sociale può essere individuato in base alla caratteristica comune dell’orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione italiana;
- **motivi di opinione politica** – quando si riferiscono, in particolare, alla professione di un’opinione, un pensiero o una convinzione su una questione inerente ai potenziali persecutori e alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione in atti concreti.

Gli atti di persecuzione, inoltre, dovranno essere **sufficientemente gravi da rappresentare una violazione dei diritti fondamentali dell’uomo**, oppure, essere l’insieme di più misure *“il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo”*³.

3 Art. 7 comma 1 lett. b) d. lgs. 251/07.

Per una migliore comprensione, nel testo normativo vengono elencate alcune delle forme che questi atti di persecuzione potrebbero assumere ovvero: atti di violenza fisica o psichica compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori o posti in essere in maniera discriminatoria; azioni giudiziarie o sanzioni penali conseguenti al rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare un crimine o un reato; atti diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia.

La nozione di "danno grave" contraddistingue la c.d. "protezione sussidiaria", riconosciuta laddove il richiedente sia in grado di dimostrare il "rischio effettivo di subire un danno grave". Per "danno grave" si intendono i seguenti atti: la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; la tortura o qualsiasi altra forma di pena o trattamento inumano e degradante; la minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale⁴.

In entrambe le circostanze, gli atti di persecuzione o di danno grave possono essere compiuti dai seguenti soggetti: lo Stato; i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; i soggetti non statuali ma solo se i precedenti organismi, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire loro protezione. Di contro, nella valutazione della domanda di protezione internazionale, occorre verificare se nei confronti del richiedente, prima della sua fuga, potevano essere adottate misure per impedire le persecuzioni e il danno grave, da parte dello Stato, dei partiti o delle organizzazioni, comprese quelle internazionali che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio.

AVVIO DELLA PROCEDURA E ATTIVITÀ DELLA QUESTURA

Il richiedente presenta personalmente la **domanda di protezione internazionale** presso le autorità di frontiera al momento del suo ingresso nel territorio nazionale. La domanda può essere presentata anche presso la questura territorialmente competente. In questo caso, la competenza verrà determinata dal luogo in cui il cittadino straniero ha stabilito la sua dimora. All'atto della presentazione della domanda, l'ufficio di polizia che la riceve (presso la frontiera o la questura territoriale), consegna un **opuscolo informativo**, contenente, tra l'altro, le informazioni **sulle condizioni di accoglienza** e sulle prestazioni sanitarie, nonché le indicazioni sulle fasi della procedura, ed i recapiti dell'UNHCR e delle organizzazioni di tutela.

Non è previsto un termine entro e non oltre il quale il cittadino straniero deve presentare la domanda di protezione internazionale. Pertanto, la presentazione tardiva non deve essere motivo di esclusione della domanda⁵.

Se la richiesta è stata presentata presso l'ufficio di polizia di frontiera, il richiedente viene inviato presso la questura competente che ha il compito di:

- a. redigere il **verbale** e rilasciarne copia insieme ai documenti eventualmente allegati;
- b. avviare le procedure di **determinazione dello Stato competente** ai sensi del Regolamento CE 343/2003;

4 Mentre per gli atti di persecuzione il decreto legislativo 251/07 fornisce un elenco dichiaratamente non esaustivo (cfr art. 7 comma 2, nella parte in cui dice "Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro, assumere la forma di: (...)"), rispetto agli atti riconducibili al danno grave, l'elencazione è invece completa.

5 In questo caso quindi non si applicherebbe il termine di 8 giorni lavorativi previsto dal D. lgs. 286/98, entro i quali il cittadino straniero deve fare richiesta di permesso di soggiorno (si veda il capitolo 2) per non incorrere nella sanzione amministrativa dell'espulsione.



L'ufficio del Ministero dell'interno denominato "Unità Dublino" ha il compito di avviare l'istruttoria per individuare la competenza sulla domanda di protezione internazionale, al termine della quale viene emesso un provvedimento contro il quale il richiedente può proporre ricorso entro 60 giorni dalla sua notifica e presso il Tribunale Regionale del Lazio. Lo Stato italiano può dichiararsi comunque competente a decidere di una domanda di protezione internazionale, in deroga al Regolamento CE 343/2003, qualora il richiedente sia accolto in un C.A.R.A. o trattenuto in un C.I.E.

- c. verificare i presupposti per l'applicazione delle procedure di **accoglienza** nei Centri di Accoglienza per Richiedenti Asilo (C.A.R.A.) previste dal D. lgs 25/08, di **trattenimento** nel Centro di Identificazione ed Espulsione e di **accoglienza** del Sistema di Protezione e Accoglienza denominato SPRAR, così come previsto dal D. lgs. 140/05;
- d. rilasciare l'**attestato nominativo** o il **permesso di soggiorno**. L'attestato verrà rilasciato a quanti sono accolti o trattenuti nei centri predisposti a tale fine, mentre il pds, che avrà una durata di tre mesi e sarà rinnovabile fino alla definizione della procedura, verrà rilasciato negli altri casi.

Al Prefetto invece, nelle more della procedura, può spettare il compito di stabilire "un luogo di residenza o un'area geografica dove i richiedenti asilo possano circolare". In questo caso, nel tentativo di "evitare il rischio di dispersione dei richiedenti sul territorio", è il Questore che, anche a seguito delle segnalazioni delle Commissioni territoriali, dovrà e potrà segnalare al Prefetto i casi che ritiene rientrino in questa categoria. Successivamente il Prefetto potrà emettere il **provvedimento di limitazione geografica** e comunicarlo alla questura competente in riferimento al domicilio del richiedente⁶.

Con l'introduzione della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, decade l'ipotesi di trattenimento nel Centro di Identificazione a favore di una procedura di "prima ed immediata accoglienza" che non sostituisce quella introdotta dal D.lgs. 140/05, di cui si parlerà in seguito, e che prevede comunque l'**invio presso strutture notevolmente capienti, denominate "Centro di Accoglienza per Richiedenti asilo - C.A.R.A."**, che possono ospitare un numero considerevole di persone, non appena la domanda è stata introdotta.

L'ACCOGLIENZA NEI C.A.R.A.

La questura può disporre la temporanea accoglienza presso un **Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo** nei seguenti casi:

1. quando occorre verificare o **determinare la nazionalità** o l'**identità** del richiedente qualora non sia in possesso di documenti di viaggio o di identità o gli stessi siano ritenuti o dichiarati falsi;
2. quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere il controllo alla frontiera o subito dopo;
3. quando il richiedente ha presentato la domanda dopo essere stato fermato in condizioni di soggiorno irregolare.

⁶ Il domicilio viene individuato in base al CARA in cui è inserito il richiedente, alla struttura di accoglienza dello SPRAR o altro (domicilio privato, ad esempio).

Nel primo caso, la durata dell'accoglienza è limitata al tempo strettamente necessario per l'identificazione e comunque per non più di 20 giorni. Nelle altre ipotesi di accoglienza, invece, il richiedente è ospitato nel centro per il tempo necessario alla definizione della procedura di riconoscimento e comunque per un periodo non superiore a 35 giorni. Scaduti i termini dell'accoglienza, il richiedente riceverà il permesso di soggiorno per richiesta asilo (laddove la procedura di riconoscimento della protezione internazionale non sia terminata) della durata di tre mesi, rinnovabile fino alla definizione della domanda.

Il richiedente può uscire dal Centro nelle ore diurne ed eventualmente allontanarsi per un tempo maggiore per rilevanti motivi personali o per motivi legati all'esame della domanda. In questo caso, occorre richiedere al Prefetto un permesso temporaneo di uscita.

L'UNHCR, gli avvocati, gli organismi e gli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore possono fare ingresso nel C.A.R.A. previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

IL TRATTENIMENTO NEL C.I.E.

Il trattenimento presso i **Centri di Identificazione ed Espulsione** viene previsto nei seguenti casi:

1. quando il richiedente si trova nelle condizioni previste dall'articolo 1 paragrafo F della Convenzione di Ginevra⁷;
2. quando il richiedente è stato condannato in Italia per uno dei delitti indicati dall'art. 380, commi 1 e 2 c.p.p., o per reati inerenti agli stupefacenti, alla libertà sessuale, al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento di minori da impiegare in attività illecite;
3. quando il richiedente è già destinatario di un provvedimento di espulsione o di respingimento.

L'UNHCR, gli avvocati, gli organismi e gli enti di tutela dei rifugiati con esperienza consolidata nel settore possono fare ingresso nel C.I.E. previa autorizzazione del Ministero dell'interno.

DISPOSIZIONI SULL'ACCOGLIENZA ED IL TRATTENIMENTO NEL C.A.R.A. E NEL C.I.E.

A disporre l'accoglienza o il trattenimento presso i Centri di cui sopra, è competente non solo la questura nel cui territorio insiste il Centro, ma anche le altre questure d'Italia, laddove a seguito della presentazione di una domanda di asilo vengano rilevate le ipotesi previste per l'accoglienza o per il trattenimento.

La procedura può essere così semplificata nei modi che seguono:

- a. se il richiedente fa ingresso nel territorio nazionale attraverso una frontiera situata in un'area nella cui giurisdizione è presente un C.A.R.A., laddove ricorrano i motivi di accoglienza, sarà inviato presso quella struttura corrispondente;
- b. se il richiedente fa ingresso nel territorio nazionale attraverso una frontiera situata in un'area in cui non è prevista o non è stata ancora disposta l'apertura di un

⁷ Quando ha commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l'umanità, come definiti negli strumenti internazionali elaborati per stabilire disposizioni riguardo a questi crimini; quando ha commesso un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento e prima di esservi ammesso in qualità di rifugiato; se si sia reso colpevole di azioni contrarie ai principi delle Nazioni Unite.

C.A.R.A., qualora ricorrano i motivi di accoglienza, sarà comunque inviato in uno dei centri presenti sul territorio nazionale.

Naturalmente lo stesso criterio vale anche per le disposizioni circa il trattenimento obbligatorio presso un C.I.E.

COMMISSIONE TERRITORIALE E DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA

L'organo competente ad esaminare la domanda di protezione internazionale è la **Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale**. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale italiano 10 Commissioni Territoriali:

- **BARI:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto;
- **CASERTA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Campania, Molise; Marche, Abruzzo;
- **CROTONE:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Calabria e Basilicata;
- **FOGGIA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Foggia e Barletta-Andria-Trani;
- **GORIZIA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino Alto Adige;
- **MILANO:** con competenza a decidere sulle domande presentate nella regione Lombardia;
- **ROMA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Lazio, Sardegna, Toscana, Umbria;
- **SIRACUSA:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Catania;
- **TORINO:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna;
- **TRAPANI:** con competenza a decidere sulle domande presentate nelle province di Agrigento, Trapani, Palermo, Messina, Enna.

Un'ulteriore criterio per determinare la competenza della Commissione esaminatrice è quello del **luogo in cui è situato il C.A.R.A. o il C.I.E. o il Centro di Accoglienza - SPRAR** in cui è accolto il richiedente asilo, mentre, nel caso in cui non sussistono ipotesi di trattenimento e/o accoglienza, sarà competente ad istruire la domanda di asilo la Commissione che si trova nella circoscrizione territoriale in cui è stata presentata.

Le Commissioni territoriali sono nominate con Decreto del Ministro dell'interno e sono composte da:

- a. un funzionario di carriera prefettizia, con la carica di presidente;
 - b. un funzionario di Polizia di Stato;
 - c. un rappresentante dell'ente territoriale designato dalla conferenza Stato-città e autonomie locali;
 - d. un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).
- La Commissione territoriale può essere integrata da un funzionario del Ministero degli affari esteri laddove flussi particolari di richiedenti la protezione internazionale richiedano elementi di valutazione riconducibili al contesto politico – sociale del Paese di provenienza.

L'ESAME DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La Commissione territoriale, ricevuta la domanda di protezione internazionale da parte della questura competente, convoca il richiedente entro 30 giorni dal ricevimento e decide entro i successivi 3 giorni feriali, tranne nei casi in cui è necessario acquisire ulteriori elementi. In questo caso, la procedura viene sospesa temporaneamente, ed il richiedente e la questura competente vengono informati del ritardo. Il richiedente viene ascoltato entro 7 giorni dal ricevimento della domanda quando il richiedente è trattenuto nel C.I.E., e la decisione viene adottata entro i 2 giorni successivi all'audizione (salvo sospensione).



Anche in questa fase, se la Commissione sospende la procedura per raccogliere ulteriori informazioni, il richiedente può inviare materiale o documentazione utile o sopravvenuta, poiché è autorizzato a farlo in ogni fase del procedimento.

IL MINORE NON ACCOMPAGNATO

Quando a presentare la domanda di protezione internazionale è un **minore non accompagnato**, ovvero una persona di età inferiore ai 18 anni entrata nel territorio nazionale senza essere accompagnata da una persona adulta in qualità di genitore o tutore, la questura è tenuta a sospendere la procedura ed informare le autorità competenti, ovvero il Tribunale per i minorenni, il Giudice Tutelare per l'apertura della tutela e la nomina del tutore, il Comitato per i minori stranieri.

L'esistenza di dubbi in ordine all'età del minore può comportare l'esigenza di far sottoporre il minore stesso ad una serie di accertamenti medico-sanitari non invasivi. La procedura di verifica dell'età del minore richiedente può essere richiesta in ogni fase della procedura, e previo consenso del minore stesso o del suo rappresentante legale.

Vista la natura dell'accertamento, il minore deve essere informato del tipo di procedura a cui verrà sottoposto e degli eventuali esiti della stessa, della possibilità che la sua età può essere determinata attraverso visita medica, sul tipo di visita e sulle conseguenze della visita ai fini dell'esame della domanda. In ogni caso, il minore può rifiutarsi di essere sottoposto alle visite mediche senza che questo pregiudichi l'accoglimento della domanda o l'adozione della decisione.

Una volta nominato il tutore e sentito il minore, la procedura può essere riattivata con i relativi provvedimenti sull'accoglienza. La questura, infatti, una volta presentata la domanda di protezione informa immediatamente il Servizio centrale per l'inserimento del minore in una delle strutture predisposte per l'accoglienza di questa categoria di richiedenti dandone immediata comunicazione al Tribunale per i minorenni ed al Giudice tutelare. In mancanza di posti all'interno di queste strutture, il minore viene temporaneamente ospitato nel comune dove si trova.



I minori non accompagnati non possono essere trattenuti presso i C.I.E. o accolti presso un C.A.R.A.

L'ESAME PRIORITARIO DELLA DOMANDA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE

La domanda di protezione internazionale può essere esaminata in via prioritaria quando:

1. è palesemente fondata;
2. il richiedente è un minore, un disabile, un anziano, una donna in stato di gravidanza, un genitore singolo con figli minori, una persona che ha subito torture, stupri o altre forme di violenza psicologica, fisica o sessuale⁸;
3. è presentata da un richiedente accolto in un C.A.R.A. o trattenuto in un C.I.E.⁹



*La Commissione può invece decidere di **omettere** l'audizione, quando ritiene che la domanda possa essere comunque accolta, valutando la documentazione raccolta e depositata, le dichiarazioni rese per iscritto dal richiedente, i fatti che riguardano il Paese d'origine. Analogo provvedimento può essere preso qualora una struttura sanitaria dichiari in un certificato medico che la persona non può sostenere il colloquio.*

AUDIZIONE DEL RICHIEDENTE E SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO

In entrambe le procedure di riconoscimento, prima, durante, e dopo lo svolgimento dell'audizione, al richiedente sono assicurate le seguenti garanzie procedurali:

- a. **Convocazione:** è comunicata all'interessato, presso il domicilio eletto, tramite la Questura territorialmente competente. Se il richiedente asilo è ospite in un Centro di accoglienza, la comunicazione sarà effettuata presso il Centro stesso.
- b. **Irreperibilità del richiedente:** nel caso in cui il richiedente non si presenti all'audizione poiché la questura non ha provveduto alla notifica della convocazione, la Commissione convoca nuovamente il richiedente entro 10 giorni dalla cessazione della causa che ha impedito lo svolgimento dell'audizione. Se il richiedente accolto nel CARA si è allontanato senza un giustificato motivo, la Commissione territoriale può decidere in ordine alla domanda di riconoscimento della protezione internazionale anche senza la presenza del richiedente, sulla base della documentazione disponibile e di quanto dichiarato in sede di verbalizzazione.
- c. **Rinvio audizione:** qualora le condizioni di salute del richiedente asilo siano precarie, se adeguatamente certificate, possono costituire un valido motivo per ottenere il rinvio dell'audizione.
- d. **Tutela privacy:** vengono prese tutte le misure necessarie a garantire la riservatezza dei dati che riguardano l'identità e le dichiarazioni del richiedente asilo, inoltre l'audizione si svolge in seduta non pubblica. Può essere ammesso al colloquio il personale di sostegno qualora il richiedente sia portatore di particolari esigenze così come stabilito nel D. lgs. 140/05.
- e. **Traduzione:** è garantita la presenza di un interprete della sua lingua o di una lingua a lui comprensibile.
- f. **Assistenza legale:** il richiedente asilo ha la facoltà di farsi assistere da un avvocato.

⁸ Categoria di persone definite vulnerabili dall'art. 8 comma 1 D. lgs. 140/05.

⁹ L'esame prioritario non è previsto qualora il trattenimento è applicato al solo fine di identificare il richiedente asilo.

- g. **Deposito ulteriori documenti e fascicolo di parte:** in ogni fase del procedimento possono essere inviate memorie e documentazioni inerenti l'istanza di riconoscimento.
- h. **Verbalizzazione:** dalle dichiarazioni rese dal richiedente asilo si redige un verbale che gli viene consegnato immediatamente, al termine dell'audizione (prima della consegna il verbale viene letto nella lingua del richiedente e firmato da questi).
- i. **Traduzione del provvedimento di diniego:** il provvedimento deve essere tradotto e deve indicare le modalità di impugnazione.
- j. **Richiesta asilo di un minore:** l'audizione del minore viene disposta dalla Commissione territoriale alla presenza della persona che esercita la patria potestà, ovvero del genitore (se trattasi di minore accompagnato), e del tutore (se si tratta di un minore non accompagnato).
- k. **Accesso atti:** al richiedente, al suo eventuale legale rappresentante ed al suo avvocato, è garantito l'accesso a tutte le informazioni relative alla procedura nel rispetto della legge 241/90.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE TERRITORIALE

La Commissione territoriale, dopo aver effettuato l'audizione del richiedente, adotta, con atto scritto e motivato, una delle seguenti decisioni:

- a. **riconosce lo status di rifugiato** o la **protezione sussidiaria** se ricorrono i presupposti;
- b. **rigetta la domanda** qualora non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale; vi siano cause di esclusione o il richiedente provenga da uno dei Paesi considerati sicuri. In quest'ultima circostanza, pur provenendo da un Paese considerato sicuro, il richiedente potrebbe ugualmente avere dei motivi, considerati gravi, per cui non potrebbe farvi ritorno. Tra i gravi motivi, ad esempio, vi possono essere gravi discriminazioni e repressioni di comportamenti che invece l'ordinamento giuridico italiano non considera reato, e che nel Paese di origine del richiedente sono perseguibili come tali. La Commissione territoriale è chiamata quindi a fare una valutazione oggettiva delle circostanze e ad adottare i provvedimenti di protezione;
- c. **rigetta la domanda** ma, ritenendo che possano sussistere ugualmente gravi motivi di carattere umanitario, trasmette gli atti al Questore per l'eventuale **applicazione dell'articolo 5, comma 6, del D. lgs. 286/98**, che stabilisce il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.
- d. **rigetta la domanda con una specifica motivazione:** "per manifesta infondatezza" quando, all'esito dell'esame, sono palesemente infondati i presupposti per la presentazione della domanda di protezione o appare evidente che la domanda è stata presentata al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o respingimento.

La Commissione territoriale può dichiarare **inammissibile la domanda di protezione internazionale** e non procedere all'esame, in due casi specifici:

- a. quando il richiedente è stato riconosciuto rifugiato da uno Stato firmatario della Convenzione di Ginevra e può ancora godere di questa protezione;
- b. quando il richiedente ha reiterato un' "identica domanda" cioè l'ha presentata nuovamente dopo la decisione della Commissione e senza addurre elementi di novità ovvero senza produrre nuovi elementi in merito alle sue condizioni personali o alla situazione del suo Paese di origine.

RIMEDI GIURISDIZIONALI AVVERSO LE DECISIONI NEGATIVE

La procedura di riconoscimento, nella sua prima fase, termina con la **notifica della decisione** della Commissione sotto forma di atto amministrativo debitamente motivato. Il provvedimento contiene altresì le informazioni sulle modalità di impugnazione.



Al cittadino straniero accolto o trattenuto presso un C.A.R.A. o un C.I.E., destinatario di un provvedimento di rigetto della domanda di protezione, viene contestualmente notificato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'art. 13 comma 4 del D. lgs. 286/98, ovvero con accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. E' pertanto tenuto a lasciare il territorio dello Stato alla scadenza dei termini per l'impugnazione, salvo che gli sia stato concesso un permesso di soggiorno ad altro titolo.

Scheda 10 - Dove presentare il ricorso

Commissione territoriale

Tribunale competente

Gorizia

TRIESTE

Milano

MILANO

Roma

ROMA

Foggia

BARI

Crotone

CATANZARO

Siracusa

CATANIA

Trapani

PALERMO

Torino

TORINO

Caserta

NAPOLI

Bari

BARI

Avverso la decisione della Commissione territoriale è **ammesso ricorso dinanzi al tribunale** che ha sede nel **capoluogo di distretto di corte d'appello** in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento. Il ricorso deve essere proposto nei **30 giorni** successivi alla comunicazione del provvedimento, mentre, nei casi di accoglienza e trattenimento, il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, nei **15 giorni** successivi alla comunicazione del provvedimento.

La proposizione del ricorso avverso il provvedimento che rigetta la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria **sospende l'efficacia del provvedimento impugnato:**

- se il ricorrente, al momento della presentazione della domanda, si trovava in condizioni di soggiorno regolare;
- se il ricorrente era stato accolto nel CARA perché risultava necessario accertarne l'identità o la nazionalità.

La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento impugnato, nei seguenti casi:

- quando il ricorrente si era allontanato senza giustificazione dal CARA durante la procedura di riconoscimento;

- b. il diniego è stato emesso per manifesta infondatezza;
- c. il ricorso è promosso da una persona accolta nei CARA per aver eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera;
- d. il ricorso è promosso da una persona che ha presentato la domanda dopo essere stata fermata in condizioni di soggiorno irregolare;
- e. il ricorso è promosso da una persona trattenuta all'interno di un CIE.

Quando la proposizione del ricorso non produce l'effetto sospensivo immediato, il ricorrente può **richiedere al Tribunale la sospensione del provvedimento** contestualmente al deposito del ricorso. Nel caso in cui il ricorrente voglia avvalersi di questa opportunità, deve dimostrare la sussistenza di gravi e fondati motivi. Nei 5 giorni successivi al deposito del ricorso, il Tribunale adito dovrà decidere con ordinanza non impugnabile, anche apposta in calce al decreto di fissazione dell'udienza.

In caso di accoglimento della richiesta di sospensione al richiedente viene rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo e viene disposta l'accoglienza nel CARA, o nel CIE se il richiedente era già ivi trattenuto (nel limite massimo dei 180 giorni previsti dalla legge).

Sono previsti termini diversi per le successive fasi di impugnazione, ovvero di 10 giorni dalla notifica, per la Corte d'Appello, e di 30 giorni dalla notifica, dinanzi la Corte di Cassazione.

5.3 Diritti del richiedente la protezione internazionale

SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI - SPRAR

Qualora non ricorrano le ipotesi di accoglienza e trattenimento o qualora siano trascorsi i tempi previsti, il richiedente che risulti essere privo di mezzi sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per la salute e per il sostentamento proprio e dei propri familiari, può richiedere di essere accolto in una delle strutture di accoglienza predisposte dagli Enti locali nell'ambito della rete denominata "Sistema di Protezione per i Richiedenti Asilo e Rifugiati – SPRAR" presente su tutto il territorio nazionale italiano.

Di seguito le fasi dell'inserimento nelle strutture di accoglienza della rete SPRAR:

- a. La domanda viene presentata presso la **questura** che ha già ricevuto la domanda di protezione internazionale (la domanda viene corredata dalla dichiarazione di mancanza di risorse economiche sufficienti al sostentamento proprio e dei propri familiari).
- b. La questura trasmette il fascicolo alla **prefettura** – UTG competente.
- c. Ricevuta la domanda, la prefettura – UTG provvede a valutare l'insufficienza dei mezzi di sussistenza e ad accertare la disponibilità di posti all'interno del Sistema di Protezione.
- d. Segue l'invio della richiesta: al **Servizio Centrale**, per la verifica e l'accertamento della sussistenza dei posti in accoglienza; al **Ministero dell'interno** per consentire l'accoglienza nel CARA in caso di indisponibilità di posti nello SPRAR. Individuato il posto in accoglienza, la Prefettura informa il richiedente, gli fornisce l'indirizzo del Centro e le indicazioni per raggiungerlo.



Al Sistema di Protezione possono accedere non solo coloro che hanno presentato la domanda di protezione internazionale, ma anche coloro che sono già stati riconosciuti rifugiati o beneficiari di protezione sussidiaria o di protezione umanitaria.

LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE SUL TERRITORIO NAZIONALE

Una volta rilasciato il permesso di soggiorno, il richiedente può circolare liberamente sul territorio italiano, fatti salvi gli obblighi di comunicazione della variazione del proprio domicilio, da effettuare presso le Autorità di polizia competenti.

ISCRIZIONE AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Il richiedente deve **obbligatoriamente** essere iscritto al Servizio Sanitario Nazionale.

LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Qualora il richiedente abbia fatto **richiesta di riconoscimento** dello status di rifugiato **da più di sei mesi** e il ritardo, nell'adozione della decisione, non gli sia addebitabile, la Questura rilascia un permesso di soggiorno valido anche per **svolgere un'attività lavorativa**.

5.4 Diritti del rifugiato

RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO PER ASILO

Al cittadino straniero che, a seguito dell'audizione dinanzi la Commissione competente, ha ottenuto il riconoscimento dello status giuridico di **rifugiato**, viene rilasciato un permesso di soggiorno per "asilo politico" della durata di 5 anni, rinnovabile senza dimostrazione di alcun ulteriore requisito (vedi scheda sui permessi di soggiorno capitolo 2).



Non è previsto il rilascio del permesso di soggiorno CE lungo periodo.

RILASCIO DOCUMENTO DI VIAGGIO

Al rifugiato, nel rispetto delle disposizioni previste dalla Convenzione di Ginevra, è rilasciato il documento di viaggio della durata di 5 anni e rinnovabile, necessario per permettergli di effettuare viaggi al di fuori del territorio nazionale italiano. Il documento di viaggio può essere revocato o può esserne rifiutato il rilascio, in presenza di gravissimi motivi di ordine pubblico o attinenti alla sicurezza nazionale.

CITTADINANZA ITALIANA

Il rifugiato può presentare istanza per ottenere la **cittadinanza italiana** dopo 5 anni di residenza e soggiorno regolare e continuativo sul territorio nazionale italiano, contrariamente agli stranieri soggiornanti ad altro titolo, per i quali sono necessari 10 anni di residenza. Il richiedente è tenuto a dimostrare i requisiti economici previsti dalla procedura ordinaria.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Nel rispetto del principio dell'unità familiare, il cittadino straniero, riconosciuto rifugiato, può richiedere ed ottenere il **ricongiungimento** dei suoi familiari (coniuge, figli minori a carico o figli maggiorenni inabili al lavoro, genitore a carico – vedi scheda capitolo 1). Qualora il rifugiato abbia difficoltà a provare il vincolo familiare o possieda un documento ma rilasciato da un organismo internazionale, nel primo caso, si potrà avvalere dell'autorità consolare italiana autorizzata a svolgere le opportune indagini per verificare le dichiarazioni del rifugiato, e successivamente rilasciare una certificazione sostitutiva, mentre, nel secondo caso, i documenti potranno essere ugualmente accettati se ritenuti validi dal Ministero degli affari esteri. In ogni caso le spese sono a carico dell'interessato.



A differenza degli stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno rilasciato ad altro titolo, il rifugiato non deve produrre la documentazione che dimostri il possesso dei requisiti reddituali ed abitativi.

ATTIVITÀ LAVORATIVA E ISCRIZIONE AL SSN

La legge riconosce al rifugiato parità di trattamento con il cittadino italiano in materia di accesso al lavoro subordinato ed al lavoro autonomo. Peraltro è consentito l'accesso al pubblico impiego ma si applicano le stesse limitazioni previste per i cittadini provenienti da uno Stato membro dell'U.E.

La parità di trattamento si estende in materia di assistenza sociale e sanitaria.

5.5 Diritti del beneficiario di protezione sussidiaria**RILASCIO PERMESSO DI SOGGIORNO**

Al cittadino straniero che, a seguito dell'audizione dinanzi la Commissione competente, ha ottenuto il riconoscimento dello status giuridico di **beneficiario di protezione sussidiaria**, viene rilasciato un permesso di soggiorno della durata di 3 anni, rinnovabile se permangono le condizioni che hanno determinato il riconoscimento. Il permesso di soggiorno può essere convertito per motivi di lavoro.

RILASCIO TITOLO DI VIAGGIO PER CITTADINI STRANIERI

Se non può ottenere il rilascio del passaporto dalle autorità competenti del proprio Paese, il beneficiario di protezione sussidiaria può richiedere presso la questura territorialmente competente il rilascio del titolo di viaggio per cittadini stranieri previsto dalla Circolare del Ministero degli affari esteri n. 48 del 1961. Il documento è di colore verde chiaro, diverso, quindi, da quello concesso ai rifugiati.

Come per il rifugiato, il titolo di viaggio può essere ritirato o può esserne rifiutato il rilascio in presenza di gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico. Il ritiro o il rifiuto del rilascio del documento possono essere motivati anche da dubbi sull'identità personale del titolare della protezione sussidiaria.

CITTADINANZA ITALIANA

La legislazione non prevede forme e procedure agevolate per l'acquisto della cittadinanza italiana da parte del beneficiario della protezione sussidiaria, così come avviene per i rifugiati. Si desume da ciò che la richiesta può essere avanzata, nei tempi e nei modi previsti dalla legge 91/92.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Il beneficiario di protezione sussidiaria ha diritto a richiedere ed ottenere il ricongiungimento familiare, ma dovrà dimostrare di possedere i requisiti economici ed alloggiativi previsti dal D. lgs. 286/98. La mancanza di documentazione utile a dimostrare il vincolo familiare con la persona che si intende ricongiungere non può essere motivo di rigetto della domanda. In questo caso quindi il richiedente potrà avvalersi delle facilitazioni di cui godono i rifugiati e richiedere alla rappresentanza consolare italiana presente nel suo Paese o nel Paese in cui si trovano i familiari, le certificazioni sostitutive rilasciate a seguito di verifiche appropriate, i cui costi saranno però a carico dell'interessato. Inoltre si ricorda che possono essere adoperati i documenti rilasciati anche da organismi internazionali e ritenuti validi dal Ministero degli affari esteri.

ATTIVITÀ LAVORATIVA E ISCRIZIONE AL SSN

Il beneficiario di protezione sussidiaria può svolgere un'attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo e rientra tra le categorie di stranieri per i quali è previsto l'obbligo di **iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale**.

5.6 Diritti del beneficiario di protezione umanitaria

Rispetto al permesso di soggiorno per motivi umanitari, la legislazione non detta, in maniera chiara ed inequivocabile, disposizioni relative ai diritti che conseguono il possesso di questo particolare status.

ATTIVITÀ LAVORATIVA

Il beneficiario di protezione umanitaria può esercitare un'attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo.

CONVERSIONE DEL PDS

Con le recenti modifiche al D.P.R. 394/99 ed una successiva ed esplicativa circolare del Ministero dell'interno, è stata statuita la facoltà del beneficiario di protezione umanitaria di convertire il permesso di soggiorno in motivi di lavoro subordinato o autonomo previa presentazione e dimostrazione dei requisiti previsti per le due tipologie di soggiorno richieste e senza preclusioni di quote flussi.

RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Non è previsto in capo al beneficiario di protezione umanitaria il diritto a ricongiungersi con i propri familiari pur potendo dimostrare i requisiti di reddito e alloggiativi richiesti dalla legge.

RILASCIO DOCUMENTO DI VIAGGIO

Seppure controverso come diritto riconosciuto, si ritiene che anche al beneficiario di protezione umanitaria possa essere rilasciato il titolo di viaggio per cittadini stranieri previsto dalla Circolare del Ministero degli affari esteri n. 48 del 1961. Le questure applicano la procedura di rilascio del documento con modalità differenti. Occorre pertanto richiedere le informazioni sulla procedura alla questura competente.

Il cittadino comunitario

Introduzione

6.1 Paesi aderenti all'Unione Europea

6.2 Diritti, facoltà e doveri

Libera circolazione

Ingresso e soggiorno nel territorio italiano

6.3 Il soggiorno del cittadino europeo che lavora

Accesso al lavoro

Sicurezza sociale

Regime transitorio per i cittadini provenienti dai Paesi di recente ingresso in U.E.

6.4 Il soggiorno del cittadino europeo che studia

- *Scheda 11 - Parametri standard reddito*

6.5 Il soggiorno del cittadino europeo che non studia e non lavora

6.6 Assistenza sanitaria

6.7 Il familiare del cittadino europeo

Introduzione

Il d. lgs. 286/98 non si applica ai cittadini appartenenti ad uno dei Paesi membri dell'Unione Europea.

La libertà di circolazione all'interno dello spazio comune ha favorito e favorisce gli spostamenti tra uno Stato e l'altro sia per motivi turistici ma anche per finalità differenti di studio e di lavoro, ad esempio.

Sono previste, a questo proposito, procedure diverse rispetto a quanto stabilito per i cittadini stranieri, senza vincoli di quote determinate per l'ingresso e soprattutto senza regole ferree in materia di soggiorno regolare. Il quadro normativo si è ulteriormente definito con la pubblicazione e l'entrata in vigore del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30 "Attuazione della direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini europei e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri". Il decreto semplifica le procedure per la circolazione dei cittadini europei all'interno dello spazio comune e ridefinisce le modalità di ingresso e soggiorno per i familiari stranieri del cittadino straniero, creando per loro una corsia preferenziale pur non appartenendo ad uno Stato membro.

6.1 Paesi aderenti all'Unione Europea

Dal 1° gennaio 2007 il numero dei Paesi membri dell'Unione Europea è passato da 25 a 27. La Romania e la Bulgaria, infatti, hanno ufficialmente fatto il loro ingresso firmando il Trattato dell'Unione Europea e affiancandosi così a Belgio, Germania, Grecia, Spagna, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia, Slovacchia, Svezia e Regno Unito.

6.2 Diritti, facoltà e doveri

Chiunque sia in possesso della cittadinanza di uno Stato membro è cittadino dell'Unione. La cittadinanza dell'Unione è complementare alla cittadinanza nazionale degli Stati membri e non la sostituisce.

I cittadini dell'Unione godono di diritti conferiti loro dal Trattato e sono soggetti a doveri imposti loro dallo stesso Trattato.

I principali diritti conferiti ai cittadini dell'U.E. sono i seguenti:

- libertà di circolazione e diritto di soggiorno nel territorio degli Stati membri;
- diritto alla tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari;
- diritto di proporre petizioni dinanzi il Parlamento Europeo.

LIBERA CIRCOLAZIONE

I cittadini dell'U.E. possono circolare liberamente nello spazio comune senza limitazioni imposte dalla presentazione di visti di ingresso. Devono possedere un **passaporto valido** o un **documento di identità** valido per l'espatrio, rilasciato dal proprio Stato di appartenenza. La libertà di circolazione permette così di spostarsi nei diversi Paesi membri e di circolare per 3 mesi senza richiedere il permesso di soggiorno. Anche i familiari del cittadino europeo hanno analogo diritto di circolazione all'interno dello Spazio comune, seppure non appartengano ad uno degli Stati membri dell'U.E. In questo caso devono possedere il passaporto in corso di validità e richiedere il visto d'ingresso qualora richiesto (per soggiorni di durata superiore a 90 giorni). Il visto dovrà essere rilasciato gratuitamente e con priorità rispetto alle altre richieste pendenti presso l'Autorità Consolare Italiana all'estero.



Con l'abolizione dei controlli alle frontiere aeree fra i vecchi Stati Schengen e l'Estonia, la Repubblica Ceca, la Lituania, l'Ungheria, la Lettonia, Malta, la Polonia, la Slovacchia, e la Slovenia, dal 30 marzo 2008 i cittadini comunitari potranno viaggiare attraverso gli aeroporti di 24 dei 27 Paesi appartenenti all'U.E. senza dover passare i controlli, grazie all'introduzione di sofisticati sistemi di sicurezza e la creazione di "terminal Schengen". Il 21 dicembre 2007 erano stati soppressi definitivamente gli analoghi controlli alle frontiere terrestri e marittime, ed ora, quindi, sarà possibile viaggiare all'interno di quasi tutto lo Spazio comune senza ulteriori formalità mantenendo ovviamente i controlli d'identità.

INGRESSO E SOGGIORNO NEL TERRITORIO ITALIANO

Per i soggiorni di durata inferiore ai 90 giorni, al cittadino comunitario non sono richieste particolari formalità da parte della autorità competenti italiane. Nel caso in cui il soggiorno, invece, si protragga ulteriormente, il cittadino comunitario deve effettuare l'iscrizione anagrafica presso gli uffici comunali della città in cui risiede e dimostrare il possesso di una serie di requisiti previsti dalla normativa vigente.



I cittadini dell'U.E. ed i loro familiari godono del diritto di soggiorno finché possiedono le risorse economiche sufficienti per non diventare un onere per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro che li ospita.

6.3 Il soggiorno del cittadino europeo che lavora

Il cittadino comunitario che compie un'attività di tipo subordinato o autonomo, dovrà depositare idonea documentazione che ne provi lo svolgimento.

ACCESSO AL LAVORO

I cittadini dell'U.E. possono esercitare un'attività di lavoro autonomo o subordinato senza vincoli di quote ed alle stesse condizioni dei cittadini dello Stato membro in cui soggiornano. Questo comporta peraltro una serie di conseguenze:

- a. il lavoratore cittadino di uno Stato membro verrà inserito nelle liste di collocamento in posizione preferenziale al pari del cittadino italiano;
- b. non è applicabile il principio che limita il numero o la percentuale di cittadini comunitari lavoratori;
- c. se previsti benefici di diversa natura per le aziende che assumono una percentuale minima di lavoratori nazionali, i cittadini lavoratori comunitari sono considerati al pari degli italiani;
- d. non sono ammissibili limitazioni di natura contrattuale relativamente alle condizioni di accesso al lavoro, alla retribuzione, alle modalità di licenziamento, etc.
- e. è percepibile l'indennità di disoccupazione per il lavoratore comunitario che ha perduto il posto di lavoro in Italia alle stesse condizioni del lavoratore italiano.

SICUREZZA SOCIALE

Il principio di territorialità dell'obbligo assicurativo prevede che il lavoratore debba essere assicurato, ai fini previdenziali ed assistenziali, nel Paese in cui svolge l'attività lavorativa. Ne consegue che il cittadino comunitario che svolge una regolare attività lavorativa in Italia potrà usufruire delle forme di tutela previste per i cittadini italiani quali, ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione di invalidità, gli assegni familiari, le indennità di malattia e di maternità.

REGIME TRANSITORIO PER I CITTADINI PROVENIENTI DAI PAESI DI RECENTE INGRESSO IN U.E.

Il 1° maggio 2004 hanno fatto ingresso nell'U.E. 10 nuovi Paesi: **Cipro, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria.**

La decisione di abolire le frontiere interne per i cittadini provenienti da questi 10 Paesi non è stata immediata (ad esclusione di Malta e Cipro), ma sottoposta a condizioni, ed

ogni singolo Stato membro già aderente all'U.E. ha deciso il regime transitorio da applicare nei loro confronti.

Per il primo biennio, dalla data del 1° maggio 2004 l'Italia ha applicato, in tema di circolazione dei lavoratori, una procedura di autorizzazione molto simile a quella stabilita per i cittadini stranieri (chiamata nominativa). L'unica e rilevante differenza riguardava la possibilità di ottenere l'autorizzazione al lavoro senza dover necessariamente fare richiesta dal proprio Paese, ma anche trovandosi già sul territorio nazionale italiano.

Nel luglio 2006, **l'Italia ha formalmente rinunciato al regime transitorio in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti da questi Paesi**. Questa decisione ha comportato la **cessazione immediata delle procedure di richiesta di nulla osta al lavoro** secondo lo schema della chiamata nominativa, dando in tal modo piena applicazione al libero ingresso di tutti i cittadini neocomunitari nel mercato del lavoro italiano.

Con l'ingresso della **Romania** e della **Bulgaria** nel gennaio 2007, l'Italia ha scelto di **non applicare il regime transitorio** per le categorie di lavoratori dei settori **agricolo, turistico alberghiero, lavoro domestico ed assistenza alla persona, edilizio, metalmeccanico, dirigenziale ed altamente qualificato, lavoro stagionale**, mentre, per tutte le altre restanti categorie, occorre richiedere il nulla osta presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione.

6.4 Il soggiorno del cittadino europeo che studia

Il cittadino europeo iscritto presso un istituto pubblico o privato per seguire un corso di studi o di formazione professionale deve depositare idonea documentazione che dimostri l'iscrizione all'istituto presso il quale si svolge il ciclo di studi o la formazione. A questo si aggiungono la documentazione che prova la sussistenza di un'assicurazione sanitaria e quella valida a dimostrare la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.

I parametri economici di riferimento sono riconducibili all'assegno sociale annuo secondo lo schema di seguito riportato.

Scheda 11 - Parametri standard reddito (al 2010)*

numero dei familiari	Reddito annuo lordo da dimostrare
1 familiare	€ 7.976,47
2 familiari	€ 15.952,94
3 familiari	€ 23.929,41

* Parametri suscettibili di aggiornamento ISTAT

6.5 Il soggiorno del cittadino europeo che non studia e non lavora

In questo caso, per richiedere ed ottenere l'iscrizione anagrafica, il cittadino europeo deve dimostrare di possedere per sé, ed eventualmente per i propri familiari, le risorse economiche sufficienti per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato. A questo proposito deve depositare una dichiarazione o altra documentazione idonea, nonché l'assicurazione sanitaria o di altro titolo, adeguata a coprire i rischi su tutto il territorio nazionale italiano. Per i parametri economici si fa riferimento alla scheda 11.

6.6 Assistenza sanitaria

Dal 1° novembre 2004 il modello E111, adoperato dai cittadini comunitari per effettuare prestazioni sanitarie durante il soggiorno turistico in un Paese U.E., è stato sostituito gradualmente dalla "Tessera europea di assicurazione malattia – TEAM".

La TEAM è valida in tutti i Paesi U.E. ed anche nella Svizzera (dal 1° gennaio 2002) e nel Liechtenstein. Come già anticipato, tutti i cittadini provenienti da uno di questi Paesi, che abbiano diritto alle cure per malattia, possono ricorrere alle cure sanitarie urgenti o impreviste durante un soggiorno temporaneo in Italia, ottenendo le prestazioni in forma diretta presso una struttura pubblica o privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale. Per prestazioni in forma diretta si intendono le cure sanitarie fornite a titolo gratuito salvo il pagamento di un ticket che resta a carico dell'assistito.

In caso di attività lavorativa, con il pagamento delle tasse si partecipa anche alla spesa sanitaria e il lavoratore comunitario può richiedere il rilascio del libretto sanitario presso l'Asl territoriale competente.

La tessera TEAM non sostituisce le assicurazioni mediche richieste, poiché copre l'assistenza sanitaria solo per i primi tre mesi di soggiorno.

6.7 Il familiare del cittadino europeo

Il familiare del cittadino europeo (ovvero: il coniuge, i figli di età inferiore ai 21 anni a carico e quelli del coniuge, i genitori a carico o quelli del coniuge), che non possiede un autonomo diritto di soggiorno può richiedere l'iscrizione anagrafica ma deve presentare il documento di identità o il passaporto ed anche il visto d'ingresso se richiesto, un documento che provi il grado di parentela con il cittadino europeo che invece possiede i requisiti per avere diritto al soggiorno e la sua attestazione di richiesta dell'iscrizione anagrafica. Se il familiare del cittadino europeo è un cittadino straniero dovrà richiedere, per i soggiorni superiori a tre mesi, la Carta di soggiorno corrispondente (la richiesta viene effettuata per il tramite degli Uffici postali abilitati – cfr. capitolo 2). In ogni caso la richiesta deve essere corredata solo dal documento che prova il grado di parentela.



Si ricorda che il diritto di ingresso e di soggiorno può essere limitato ed il cittadino europeo può essere allontanato dal territorio nazionale italiano per motivi di ordine pubblico e di sicurezza pubblica. Tuttavia occorre valutare la durata del soggiorno, la sua età, il suo stato di salute, la situazione familiare ed economica.

Nel corso degli ultimi due anni abbiamo assistito nel nostro paese ad una ricca attività legislativa ed amministrativa che ha modificato profondamente il quadro normativo in tema di immigrazione ed asilo. Per questa ragione è stata predisposta *La Guida all'orientamento legale dei cittadini stranieri*: uno strumento aggiornato, in grado di supportare il lavoro dei numerosi operatori che svolgono la loro attività a tutela dei cittadini stranieri oggi presenti in Italia.

Il volume offre una disamina accurata delle procedure relative all'ingresso, il soggiorno e l'allontanamento dei cittadini stranieri, segnalando, laddove necessario, le difficoltà in cui si può incorrere durante il difficile iter amministrativo previsto dalla normativa vigente.

Particolare attenzione è rivolta alla condizione dei richiedenti protezione internazionale ai quali è stato dedicato un capitolo a sé stante come anche ai cittadini comunitari.

La Guida rappresenta, dunque, un ulteriore sforzo attraverso il quale Caritas Italiana vuole testimoniare non solo la sua attenzione alla realtà migratoria ma anche ribadire l'importanza della tutela dei diritti come preconditione per un autentico processo di integrazione.